

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

497° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2004

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 6
3 ^a - Affari esteri	» 8
4 ^a - Difesa	» 14
5 ^a - Bilancio	» 21
6 ^a - Finanze e tesoro	» 28
7 ^a - Istruzione	» 34
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 48
10 ^a - Industria	» 51
11 ^a - Lavoro	» 63
12 ^a - Igiene e sanità	» 85
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 91

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Pag. 3
--	--------

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 97
Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato	» 104
Vigilanza sull'anagrafe tributaria	» 105
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	» 106
Per l'infanzia	» 112
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti	» 114

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag. 116
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri	» 131

CONVOCAZIONI	Pag. 132
------------------------	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2004

15^a Seduta*Presidenza del Presidente della 13^a Commissione*

NOVI

*La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE REFERENTE*

(66) *Introduzione nel codice penale del Titolo VI-bis, «Dei delitti contro l'ambiente», e disposizioni sostanziali e processuali per combattere il fenomeno della criminalità in ambito ambientale*

(2994) *PASCARELLA ed altri. – Introduzione nel codice penale del titolo «Dei delitti contro l'ambiente» e istituzione di un fondo di rotazione per il ripristino e la bonifica dei siti inquinati*

(3027) *NESSA. – Modifiche al codice penale in materia di delitti contro l'ambiente, e disposizioni per combattere il fenomeno della criminalità in ambito ambientale*

(1741) *RIPAMONTI. – Modifiche al codice penale in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali*

(1816) *RIPAMONTI. – Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali di una sezione specializzata per i reati ambientali*

(3088) *SCALERA. – Norme per la tutela dall'inquinamento acustico notturno derivante da antifurti sonori*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 66, 2994 e 3027, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1741, 1816 e 3088 e rinvio. Esame congiunto dei disegni di legge nn. 1741, 1816 e 3088, congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 66, 2994 e 3027 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 66, 2994 e 3027, sospeso nella seduta del 13 ottobre scorso.

Il presidente NOVI dopo aver fatto presente che i disegni di legge nn. 1741, 1816 e 3088 sono stati riassegnati, in sede referente, alle Commis-

sioni riunite 2a e 13a, ne propone la congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 66, 2994 e 3027, in quanto vertenti sulla stessa materia.

Le Commissioni riunite convergono.

Prosegue quindi la discussione generale.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) interviene per richiamare specificamente l'attenzione sul fatto che, se in materia penale non è infrequente il ricorso a previsioni di carattere premiale rispetto a condotte riparatorie dell'offesa conseguente al reato, con particolare riferimento alla materia ambientale il ricorso a soluzioni di questo tipo va valutato con cautela in quanto le condotte criminose che vengono in rilievo in tale ambito si caratterizzano per un'offensività diffusa i cui effetti sono assai spesso difficilmente determinabili e valutabili. Alla luce di tali considerazioni, deve quindi ritenersi indispensabile che previsioni orientate nella predetta direzione si caratterizzino in ogni caso per l'intervento di un soggetto pubblico cui deve essere rimessa una verifica di ordine tecnico in ordine alla reale consistenza della condotta riparatoria.

Dopo un breve intervento del senatore Luigi BOBBIO (*AN*), relatore per la 2^a Commissione, il quale nel riferirsi alle considerazioni testé svolte dal senatore Zancan osserva come la problematica ad esse sottesa non vada enfatizzata dovendosi tener conto che comunque l'accertamento della condotta riparatoria è sempre rimesso alla valutazione finale del giudice, prende la parola il senatore FASSONE (*DS-U*) il quale sottolinea come i disegni di legge in titolo muovano da preoccupazioni senz'altro condivisibili, ma forniscano alle stesse una risposta sul piano legislativo che tende a sostanziarsi puramente e semplicemente nella creazione di nuove fattispecie che determinerebbero un innalzamento dei livelli di pena detentiva previsti, scegliendo in tal modo una linea di intervento che già altre volte ha dimostrato la sua insufficienza. A suo avviso, sarebbe invece necessario muoversi in una direzione diversa che prevedesse una sistemazione organica della normativa anche mediante la redazione di uno o più testi unici, il mantenimento delle fattispecie incriminatrici esistenti prevalentemente in ambito contravvenzionale accompagnato però da un'estensione dei termini di prescrizione, dall'esclusione in ogni caso del ricorso all'oblazione e da un forte innalzamento dei livelli delle sanzioni pecuniarie, la cui entità potrebbe poi risultare ridotta a fronte di condotte riparatorie. Si tratterebbe in sostanza di collocarsi nella prospettiva di un rafforzamento della legislazione speciale esistente, piuttosto che in quella di una problematica moltiplicazione delle fattispecie incriminatrici in materia ambientale.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) condivide le preoccupazioni emerse negli interventi precedenti circa l'impostazione repressiva sottesa nei disegni di legge in titolo, con riguardo alla tutela ambientale. Infatti, pur rico-

noscendo l'importanza della risposta sanzionatoria, è innegabile che dovrebbe essere maggiormente sviluppata la tutela preventiva, sebbene essa risulti essere messa a repentaglio da un livello di investimenti per la difesa ambientale che negli ultimi tempi ha subito una preoccupante riduzione. Pertanto, sarebbe auspicabile aprire uno spazio di riflessione sull'azione preventiva in materia di tutela ambientale, prevedendo il necessario coinvolgimento delle realtà locali.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*), riservandosi di intervenire nel merito delle disposizioni recate dai disegni di legge in esame, anche tenuto conto degli interventi precedenti, ricorda come fin dalla passata legislatura sia emersa la necessità di dotare il Paese di una legislazione organica relativamente ai delitti ambientali. I disegni di legge in titolo, si muovono lungo questa direzione anche se sarebbe utile, al termine della discussione generale, costituire un comitato ristretto e comunque prevedere lo svolgimento di audizioni di esperti ed operatori del settore, anche acquisendo le risultanze scaturite dai lavori della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. In tal modo, infatti, si potrebbe effettuare una valutazione complessiva di queste delicate tematiche allo scopo di giungere alla definizione di un provvedimento che tratti in maniera organica la tutela penale dell'ambiente.

Il senatore ZICCONI (*FI*) dichiara di condividere le considerazioni appena svolte dal senatore Turrone in merito a quello che appare presumibilmente il modo più opportuno con il quale le Commissioni riunite dovrebbero procedere nell'esame dei disegni di legge in titolo. Si interviene infatti in un ambito materiale in cui già esiste una congerie di norme che rende per gli operatori estremamente difficile orientarsi. L'esigenza segnalata dal senatore Fassone di procedere alla redazione di uno o più testi unici appare, da questo punto di vista, innegabile, così come innegabile è l'esigenza di evitare interventi demagogici e di puntare, invece, alla costruzione di un intervento legislativo che sia realmente efficace. In tale prospettiva la proposta del senatore Turrone di procedere all'istituzione di un Comitato ristretto potrebbe concretamente rappresentare la sede più opportuna per affrontare le tematiche sottese ai disegni di legge in titolo e pervenire all'elaborazione di un'iniziativa legislativa contenutisticamente valida.

Il presidente NOVI, dopo aver osservato che le richieste avanzate dal senatore Turrone potranno essere valutate dopo che si sarà esaurita la discussione generale dei disegni di legge in esame, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2004

439^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*La seduta inizia alle ore 14,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PASTORE comunica che, conformemente alle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari nella riunione di ieri, l'ordine del giorno sarà integrato, a partire dalla prossima settimana con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1101 (Istituzione dell'operatore dei servizi di tutela) e del disegno di legge di semplificazione per il 2005, se presentato al Senato e assegnato in tempo utile.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1354) PASTORE ed altri. – *Istituzione del «Giorno della memoria» in ricordo degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001*

(857) GENTILE ed altri. – *Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, per commemorare la strage di New York dell'11 settembre 2001 e tutte le vittime del terrorismo e dell'intolleranza*

– e **petizione n. 585 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1354; congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 857 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 857; congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1354 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 1354, sospeso nella seduta del 23 luglio e del disegno di legge n. 857, sospeso nella stessa seduta.

Il relatore BOSCKETTO (*FI*) propone di proseguire l'esame congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il relatore BOSCETTO riferisce sul contenuto del disegno di legge n. 1354, che istituisce un «Giorno della Memoria» in ricordo degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, per celebrare e difendere la memoria di tutte le vittime del terrorismo e del fanatismo. Sottolinea che la proposta intende richiamare l'attenzione verso un nuovo patriottismo universale e un sentimento di devozione verso i diritti universali dell'uomo: a tal fine il disegno di legge propone di organizzare cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di ricordo, in particolare nelle scuole.

Dà quindi conto del disegno di legge n. 857, che propone di inserire fra i giorni festivi l'11 settembre, commemorazione della strage di New York e di tutte le vittime del terrorismo e dell'intolleranza.

Conclude, proponendo di assumere il disegno di legge n. 1354 come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale. Su sua proposta, la Commissione concorda di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di giovedì 28 ottobre.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2004

205^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3038) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002*

(Esame)

Introduce l'esame il relatore Calogero SODANO (*UDC*) evidenziando che l'accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola si propone di fornire un quadro organico per le iniziative di collaborazione nei settori culturale, artistico e scientifico già in atto tra i due paesi.

Infatti, i rapporti tra Italia e Angola sono stati assai intensi fin dall'indipendenza del paese e sempre caratterizzati da una spiccata matrice di solidarietà da parte italiana fin dal periodo della lotta per la decolonizzazione.

L'Angola, dopo una situazione di quasi costante guerra civile, che l'ha devastata per ben 25 anni, è entrata in una fase nuova scaturita dalla firma nel 2002 del Memorandum d'intesa tra le forze armate angolane e le forze militari dell'*Uniao Nacional Independencia Total Angola* (*UNITA*), che ha lasciato intravedere l'irreversibilità del processo di pace, pur attraverso un difficile percorso verso una vera pacificazione nazionale. Il 26 agosto 2002 si riuniva la Commissione congiunta incaricata di definire le questioni ancora pendenti del Protocollo di Lusaka del 1994 e composta

dal Governo, dall'UNITA, dalle Nazioni Unite e dalla troika di osservatori.

Alla luce di tali sviluppi, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha deciso nel dicembre 2002 di rimuovere il regime delle sanzioni imposte all'UNITA nel 1993, decisione che ha portato la stessa Presidenza dell'Unione europea (UE) a presentare un progetto di «Posizione Comune», approvato nel gennaio 2003, per abolire il corrispondente regime di sanzioni UE.

In questa prospettiva si è arrivati alla firma, nel marzo 2002, di un accordo per il sostegno istituzionale della pubblica amministrazione angolana, finanziato con circa tre milioni di euro e la cui esecuzione è stata affidata all'*United Nations – Department of Economic and Social Affairs* (UN-DESA). Nello stesso anno a Roma è stata convocata una riunione bilaterale di verifica del programma di cooperazione e si è inoltre concluso positivamente il negoziato per l'entrata in vigore dell'Accordo sulla protezione degli investimenti con lo Stato italiano, firmato a Roma nel 1997, che consente di poter contare su un valido strumento operativo per incrementare la nostra presenza economico-commerciale in Angola.

Ricorda quindi che in mancanza di un Istituto italiano di cultura, la rappresentanza diplomatica italiana a Luanda programma e realizza direttamente una serie di attività culturali, comprendenti corsi di lingua italiana in collaborazione con l'Università di Luanda «Agostino Neto», conferenze, rassegne cinematografiche e manifestazioni musicali e teatrali.

Negli ultimi anni si è assistito ad un significativo rilancio delle relazioni culturali tra i due Paesi, e le attività programmate dall'Ambasciata hanno finora registrato un incoraggiante successo presso la società civile locale. L'accordo di cooperazione culturale in ratifiche individua i principi ed i settori nel cui ambito dovrà essere attuata la collaborazione artistica, culturale, dell'educazione e dello sport, citando quali prioritari: lo scambio di esperti, archivisti, bibliotecari e docenti, le agevolazioni e le concessioni di borse di studio, nonché le iniziative per lo sviluppo della cooperazione tra istituzioni, organizzazioni e persone nei rispettivi paesi.

Passando quindi ad illustrare le disposizioni più rilevanti dell'accordo, l'oratore sottolinea l'articolo 4 che prevede l'istituzione di cattedre e lettori al fine di favorire l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte contraente nelle proprie Università e in altri Istituti di istruzione superiore. L'articolo 6 consente la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento per l'attuazione dei programmi derivanti dal presente Accordo.

L'articolo 7 consente alle due Parti, sulla base della reciprocità, di poter creare proprie istituzioni culturali e scolastiche. Con l'articolo 9 le due Parti si impegnano ad offrire, su base di reciprocità, borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante la programmazione prevista nell'articolo 21.

Cita quindi anche l'articolo 13 che impegna le competenti amministrazioni delle due Parti a collaborare reciprocamente al fine di impedire e reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione, l'e-

sportazione ed il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.

Evidenzia la rilevanza dell'articolo 15 che impegna le due Parti ad incoraggiare lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali, linguistiche e religiose.

L'articolo 17, al fine di avviare la cooperazione scientifica e tecnologica, consente alle due Parti la stipula di specifici accordi ed intese tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche pubbliche dei due paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

Rileva che, come di consueto per tale tipologia di accordi, l'articolo 21 prevede l'istituzione di una Commissione mista ai fini dell'attuazione dell'Accordo, da convocare periodicamente, in base a quanto sarà concordato dalle Parti, ed alternativamente a Roma ed a Luanda al fine di discutere i programmi esecutivi pluriennali.

Le Parti Contraenti hanno infine convenuto di corredare l'Accordo in parola con un Allegato che ne integra e sviluppa determinati aspetti: in particolare l'articolo 20 riguardante la tutela e la protezione della proprietà intellettuale. In particolare, il paragrafo 3 dell'Allegato definisce le «informazioni confidenziali di lavoro» e impegna le Parti alla loro tutela in conformità con le leggi, regolamenti e prassi amministrative vigenti.

In conclusione, per il potenziamento e lo sviluppo delle relazioni culturali tra i due paesi e per favorire ulteriore supporto alla diffusione capillare della cultura italiana in loco, ma anche per facilitare la conoscenza della cultura di uno dei Paesi africani più lungamente aggravati dal peso di guerre intestine, auspica, una pronta ratifica dell'Accordo.

Il sottosegretario Margherita BONIVER, dopo aver ringraziato il relatore per la completezza dell'esposizione, auspica la pronta ratifica dell'Accordo il quale, per il suo ampio margine di azione, appare in grado di consolidare efficacemente i rapporti bilaterali tra i due paesi.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

(3031) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia sulla cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, fatto a Jakarta il 18 febbraio 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 ottobre 2004.

In relazione ai chiarimenti ricevuti dal sottosegretario Boniver nella precedente seduta, il senatore MARTONE (*Verdi-U*) rinnova le proprie pre-

occupazioni sia per l'attuale contesto politico in cui versa l'Indonesia, sia, più specificamente, per la potenziale negativa ricaduta dell'Accordo in ratifica rispetto alle ripetute violazioni dei diritti umani che, secondo un recente rapporto dello «Human Rights Watch» sarebbero state perpetrate dall'esercito indonesiano nel corso della repressione dei disordini nella regione di Aceh. Infatti, pur dovendosi riconoscere che la recente elezione del presidente Yudhoyono segna un passo in avanti, nella democratizzazione del paese essendo essa il risultato di libere consultazioni elettorali, la situazione in Indonesia appare ben lungi dall'essere risolta. Si ha infatti notizia di espatri in massa verso la Malesia, di recrudescenze del conflitto tra le forze militari indonesiane e gli stessi indipendentisti in Aceh. Inoltre, la posizione di forza dell'esercito appare tutt'oggi centrale, avendosi tra l'altro notizia di un disegno di legge volto ad attribuirgli un autentico potere parallelo a quello delle istituzioni e degli organi costituzionali; dilagante appare inoltre il fenomeno della corruzione, che, a suo giudizio, appare endemico nelle forze armate. In questo contesto, ritenendo che si debba incentivare il progressivo sviluppo della vita democratica in Indonesia, nonché il sempre più netto affrancamento delle istituzioni dal potere militare, annuncia la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea volto a far sì che il Governo italiano possa farsi carico del sostegno allo sviluppo democratico in Indonesia e, più specificamente, possa avere conto dell'uso delle risorse e dei materiali militari oggetto del memorandum in ratifica.

Il presidente PROVERA osserva come, al di là dell'ancora attuale problematicità del contesto politico istituzionale indonesiano, l'accordo in ratifica possa pervenire ad un esito favorevole anche in ragione della minore rilevanza che il ruolo dell'*establishment* militare riveste in seguito alle recenti consultazioni elettorali.

Il relatore Calogero SODANO (*UDC*) ribadisce il proprio convinto sostegno al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica proprio alla luce delle più favorevoli condizioni in cui versa il quadro politico ed istituzionale indonesiano rispetto alle travagliate esperienze dell'ultimo decennio.

Il sottosegretario Margherita BONIVER replica, ribadendo che il fatto che l'accordo risalga al 1997, che l'Indonesia sia il paese islamico più popoloso ad aver avviato un concreto sviluppo democratico della propria vita politica, che la trasparenza delle ultime tre consultazioni elettorali amministrative, politiche e presidenziali rendano questo percorso irreversibile, sono tutti fattori che depongono in favore di una pronta ratifica dell'accordo stesso. D'altra parte pur dovendosi tener presenti le problematiche costituite dall'irredentismo diffuso sull'isola, vi è ragione di credere che il potere dei militari attraversi ormai una fase di declino. Ricorda, inoltre, gli episodi della strage di Bali e dell'attacco all'Ambasciata indonesiana a Parigi impongano di riflettere sull'importante ruolo che l'Indonesia svolge nella lotta al terrorismo. Precisa, quindi, che qualora in futuro

si dovessero registrare delle violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali accertate dagli appositi organi internazionali a ciò preposti, il Governo italiano si farà carico nelle idonee sedi di svolgere pressione affinché tali violazioni cessino immediatamente. In questa prospettiva, non dovendosi sottovalutare il significato politico della recente istituzione di una Commissione verità e giustizia sugli scontri e gli eccidi in Timor Est, auspica che la Commissione affari esteri si possa orientare per l'approvazione del disegno di legge.

Si riserva, infine, di esprimersi sull'ordine del giorno che eventualmente il senatore Martone voglia proporre nel corso dei lavori di Assemblea.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

(2914) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con Allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 ottobre 2004.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

(3099) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 ottobre 2004.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

(3100) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2003

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 ottobre 2004.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La seduta termina alle ore 16,20.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2004

141^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***PASCARELLA***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.**La seduta inizia alle ore 15,15.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario BOSI risponde all'interrogazione n. 3-01734 del senatore Nieddu, rilevando che l'evento che ha determinato la sottrazione di armamento militare leggero è avvenuto nella serata del 21 settembre presso il sito dell'Aeronautica militare nella zona di Capo Bellavista, ossia un'articolazione periferica del poligono interforze di Salto di Quirra. Al suo interno non sono comunque presenti sistemi d'arma, ma soltanto strumentazioni tecniche che vengono utilizzate in occasione di attività addestrative o di sperimentazione. In particolare, alcune infrastrutture, fra cui quella ove è avvenuto il furto in questione, erano state concesse, nel corso del 2003, al 12° reggimento bersaglieri dell'Esercito per l'operazione Domino.

Inoltre, l'infrastruttura in argomento ha una connotazione di tipo esclusivamente logistico, in quanto destinata al solo sostegno del personale militare che opera nell'ambito della citata operazione Domino e che svolge altrove le specifiche attività di vigilanza e di controllo su «obiettivi sensibili»: sull'evento sono in corso sia le attività di indagine da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria, sia un'inchiesta dell'Esercito, e l'amministrazione della Difesa ha in ogni caso provveduto a consegnare all'Autorità inquirente i relativi documenti richiesti e resta disponibile a fornire ogni ulteriore contributo. Sull'intera vicenda vige, pertanto, il segreto istruttorio.

Replica il senatore NIEDDU (*DS-U*), osservando che la risposta del rappresentante del Governo appare sostanzialmente elusiva dei quesiti sottesi alla sua interrogazione. Infatti, pur in presenza del segreto istruttorio sulla vicenda, il Governo avrebbe, a suo avviso, comunque potuto fornire utili elementi conoscitivi in ordine alla dinamica del fatto, che, consistendo in un prelievo di materiale bellico da una struttura sottoposta a vigilanza armata, appare particolarmente grave.

Conclude dichiarandosi pertanto insoddisfatto delle delucidazioni fornite.

IN SEDE DELIBERANTE

(2866) Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali

(1430) NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni. Assorbimento del disegno di legge n. 1430)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 ottobre scorso.

Il presidente PASCARELLA rende noto che il relatore Manfredi ha presentato un'ulteriore proposta di coordinamento formale al testo base (Coord. 3), che, previa verifica del numero legale, è posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

Esaurita la trattazione degli emendamenti e delle proposte di coordinamento, si procede quindi alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge n. 2866 nel suo complesso, quale risultante dalle modificazioni apportate nelle scorse sedute.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*), nell'annunciare il voto favorevole della propria parte politica, osserva che il provvedimento in questione, pur correggendo opportunamente alcune anomalie sorte dall'applicazione del decreto legislativo n. 490 del 1997, lascia aperte alcune questioni sulle quali vi è una forte aspettativa e pertanto degne di essere affrontate con una metodologia diversa dall'attuale. Sembra infatti sussistere un modo di legiferare dove i rapporti nell'esecutivo non appaiono assolutamente coordinati, determinando così un dialogo non produttivo nella maggioranza e con la stessa opposizione. Ciò comporta, peraltro, che nessuna proposta dell'opposizione, seppur ragionevole e condivisa, possa essere accolta.

Si sofferma quindi sul contenuto degli emendamenti proposti dalla propria parte politica riguardo gli ufficiali in aspettativa per riduzione quadri (articolo 4) e sulla disciplina degli organici del regime transitorio (articolo 5). Per ciò che riguarda l'articolo 4, sul quale c'è una forte aspet-

tativa, sarebbe stato a suo avviso augurabile un atteggiamento più collaborativo da parte del Governo, ancorché il risultato raggiunto appaia essere comunque un passo avanti: l'aspettativa per riduzione presenta infatti molti aspetti contraddittori, dato che potrebbe far cessare dal servizio ufficiali ancora giovani e lontani dal limite di età per non infrangere la regola del cosiddetto «numero chiuso» stabilito per i ruoli dirigenziali. Viene comunque prevista la possibilità di essere richiamati per riduzione-quadri. Tale soluzione, però, si rivela discrezionale, perché, pur mantenendo in servizio il personale, decurta comunque lo stipendio agli eventuali richiamati. Si consente, inoltre, agli ufficiali colpiti da aspettativa per riduzione-quadri di essere collocati in ausiliaria a domanda senza alcuna limitazione per gli anni di servizio effettivamente prestati.

Al contrario, l'emendamento proposto dall'opposizione aveva lo scopo di dare una vera alternativa agli ufficiali colpiti dall'aspettativa citata, prevedendo, insieme alla possibilità di andare in ausiliaria in luogo della posizione suddetta anche la contestuale opportunità di esservi collocati a richiesta.

Riguardo all'articolo 5, prosegue il senatore Nieddu, gli emendamenti presentati dall'opposizione, tesi a rendere più favorevole il regime transitorio anche per i capitani, non hanno potuto trovare accoglimento, anche per il parere ostativo della Commissione bilancio. Con la nuova formulazione dell'articolo 5, che esclude definitivamente tali ufficiali dal provvedimento, non è tuttavia chiaro se i benefici saranno tali da non sfavorire alcuni ufficiali a danno di altri. Infatti, venendo prorogata di altri tre anni la norma transitoria, gli ufficiali più anziani risulteranno penalizzati in quanto, rientrando in un'unica aliquota, avranno poche possibilità di essere promossi.

Pone quindi l'accento su un'altra delicata questione –accolta soltanto per il tramite di un ordine del giorno- relativa agli ufficiali dell'Arma dei trasporti e dei materiali. Essi, infatti, continuano ad essere discriminati rispetto a quelli delle altre armi dell'Esercito per ciò che concerne l'avanzamento.

Infine, conclude l'oratore, rimane il rammarico che il Governo non abbia voluto accogliere i contenuti del disegno di legge n. 1430, recante la propria firma, e relativo all'avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle forze armate e corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983 n. 212.

Essi infatti rimandano ad una questione aperta, fonte tutt'ora di malcontento e sperequazioni, soprattutto in considerazione del fatto che gli ufficiali appartenenti ai ruoli tecnici della Guardia di finanza possono, al contrario dei loro colleghi delle Forze armate, già beneficiare di una apposita normativa *ad hoc*.

Prende quindi la parola il senatore PALOMBO (AN), ponendo preliminarmente l'accento sulla sensibilità dimostrata dal Parlamento nei confronti delle esigenze giuridiche del personale militare.

Procede quindi alla disamina delle principali modifiche apportate nelle precedenti sedute al testo del disegno di legge n. 2866. In particolare, esse interessano i settori del reclutamento degli ufficiali, la tutela delle loro carriere in materia di promozione a decorrere collocamento in ausiliaria e nella riserva, il transito nell'aspettativa per riduzione dei quadri ed anche gli avanzamenti di carriera nella fase di transizione per il definitivo passaggio ai nuovi ruoli dell'esercito professionale, e sono state imposte dai numerosi mutamenti nell'ambito operativo e sociale della vita militare.

Rileva inoltre che l'attenzione prestata dal Governo al finanziamento delle operazioni di *peace-keeping*, non sembra purtroppo lasciare spazio al completo soddisfacimento delle esigenze a salvaguardia del riordino delle carriere del personale militare. Infatti molte delle modifiche proposte per l'aggiornamento delle anzianità degli ufficiali iscritti nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri e l'ampliamento fino al 2009 del regime transitorio per l'avanzamento degli ufficiali, nonché il mancato inserimento dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito nei ruoli delle armi di cavalleria, fanteria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito, avrebbero inciso in modo irrisorio sull'erario, a fronte di un notevole vantaggio sul piano tecnico-operativo.

Pone infine l'accento sulla indubbia necessità di tenere in considerazione le esigenze della compagine militare, priva per legge di una sua effettiva rappresentanza sindacale, al fine di evitare che tale vuoto venga colmato dagli organi della rappresentanza militare; e ciò nonostante l'appoggio finora dato dal Governo per l'ottenimento dello scopo raggiunto, anche attraverso l'assunzione di impegno scaturita da appositi ordini del giorno in materia.

L'oratore conclude il suo ragionamento auspicando che la risoluzione dei numerosi problemi non approfonditi nell'articolato del disegno di legge n. 2866, siano presto oggetto di una apposita proposta di legge governativa, così come indicato nell'ordine del giorno 0/2866/2/4^o, peraltro accolto dal Governo, e preannunciando, a nome del proprio Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sul provvedimento di cui sopra.

Il senatore ZORZOLI (*FI*) esprime, a nome del Gruppo Forza Italia, l'avviso favorevole sul disegno di legge n. 2866, sottolineando l'importante e produttivo lavoro svolto dal relatore Manfredi. Egli infatti, nei limiti del possibile, ha sempre cercato, nel corso di tutto l'*iter* del disegno di legge in questione, di conferire la giusta rilevanza anche alle problematiche relative alla situazione degli ufficiali dei ruoli tecnici e dell'Arma trasporti e materiali, le quali, per varie ragioni di natura oggettiva, non hanno potuto concretizzarsi in apposite disposizioni all'interno dell'articolato. Infatti, nel primo caso il Governo si è impegnato, in linea di principio, ad un'analisi approfondita dell'intera materia, mentre nel secondo la Commissione ha approvato un apposito ordine del giorno, che rappresenta un preciso vincolo politico per l'esecutivo.

Interviene brevemente il senatore PERUZZOTTI (*LP*), per preannunciare, a nome del Gruppo Lega Padana, il voto favorevole sul disegno di legge n. 2866, e sottolineando al contempo la necessità di fornire delle risposte concrete a numerose altre problematiche attinenti all'argomento.

Ad avviso del senatore MELELEO (*UDC*), pur rimanendo al momento in secondo piano talune, delicate questioni – che necessiteranno di essere comunque approfondite nel breve periodo – non si può non porre l'accento sull'importante passo avanti rappresentato dal testo che la Commissione si accinge ad approvare. In ragione di ciò preannuncia, a nome del proprio Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) pone l'accento sulle importanti e positive innovazioni introdotte dal disegno di legge n. 2866 alla disciplina vigente in materia di avanzamento degli ufficiali, approvata nel 1997 dal Governo dell'Ulivo e costituente già di per sé un'importante riforma sul tema. In particolare, è stato delineato un più adeguato profilo di carriera; è stata conferita ai comandi superiori la possibilità di valutare gli ufficiali in base a precise norme di legge e non semplicemente sulla base di criteri discrezionali, sono stati ridefiniti gli obblighi di comando e servizio ed è stata posta attenzione alle esigenze degli ufficiali dei ruoli speciali, anche consentendo ai tenenti ed ai capitani in possesso di diploma di laurea di transitare nei ruoli normali.

Tuttavia, a suo avviso, va anche rilevato che il Governo e la maggioranza parlamentare non hanno accolto nessuna delle proposte modificative delle forze politiche di opposizione, e ciò, considerata la delicatezza della materia, potrebbe costituire una fonte di perplessità. Infatti, il disegno di legge n. 1430, discusso congiuntamente al testo-base e concernente l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli tecnici non è stato adeguatamente recepito nel testo che la Commissione si accinge ad approvare. Inoltre, non è stata forse prestata la dovuta attenzione ad importanti problematiche sottese ad alcune proposte emendative, quali la rideterminazione delle anzianità degli ufficiali già iscritti al ruolo unico dell'Arma dei Carabinieri e la disparità di trattamento gravante sugli ufficiali appartenenti all'Arma trasporti e materiali.

L'oratore prosegue il suo ragionamento osservando che sarà quanto mai difficile che il Governo riesca a trovare, nell'ambito del disegno di legge finanziaria, gli stanziamenti adeguati a soddisfare le aspettative di numerosi appartenenti alle Forze armate e per rispettare gli impegni politici presi con la Commissione al momento dell'approvazione degli ordini del giorno 0/2866/1/4^a e 0/2866/2/4^a. Ciò in quanto gran parte di tali risorse risultano assorbite dall'impegno militare in Iraq, che sempre più tende ad allontanarsi dalla tipologia delle missioni di pace e che presenta alla sua base delle ragioni politicamente discutibili.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo, il voto favorevole.

Interviene da ultimo il senatore BISCARDINI (*Misto-SDI*), osservando che, pur contenendo delle lacune, il provvedimento che la Commissione si accinge ad approvare rappresenta in ogni caso un importante passo avanti nel riordino della delicata materia relativa all'avanzamento degli ufficiali. In ragione di ciò esprime, a nome della propria parte politica, avviso favorevole.

Il relatore MANFREDI (*FI*) esprime il suo compiacimento per il consenso di massima espresso, sia dalla maggioranza che dall'opposizione, sul testo del disegno di legge n. 2866, come modificato dagli emendamenti approvati. Tuttavia, non possono a suo avviso essere accolte le critiche formulate dalle forze politiche di minoranza in ordine al mancato recepimento nell'articolato di altri provvedimenti ritenuti importanti. Peraltro, sul provvedimento all'esame della Commissione, che è di iniziativa parlamentare, il Governo ha dedicato una costante attenzione, collaborando con il relatore ad apportarvi tutti i miglioramenti possibili. Non bisogna infine dimenticare, conclude il relatore, che la materia appare assai delicata e complessa e molte tematiche evocate nel corso del dibattito in Commissione, in particolare quelle relative all'avanzamento degli ufficiali dei ruoli tecnici e dell'Arma trasporti e materiali dell'Esercito, sono degne della massima attenzione ma necessitano di essere approfondite – ed il Governo se ne è fatto carico – soprattutto considerato il carattere contingente del disegno di legge in titolo, volto a far fronte a necessità particolarmente urgenti.

Replica il sottosegretario BOSI, osservando che molte delle problematiche sottolineate nel corso dell'*iter* del disegno di legge n. 2866 potranno in ogni caso trovare un adeguato svolgimento nell'ambito della trattazione del disegno di legge di iniziativa governativa, al momento all'esame dell'altro ramo del Parlamento e di carattere più generale.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente PASCARRELLA previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti il disegno di legge n. 2866 nel suo complesso, quale risultante dalle modificazioni apportate nelle sedute del 22 e del 29 settembre, del 6 e del 13 ottobre e nella presente riunione. Esso risulta approvato all'unanimità. Osserva quindi che il disegno di legge n. 1430, a firma dei senatori Nieddu ed altri e discusso congiuntamente al testo poc'anzi approvato, è conseguentemente da considerarsi assorbito nel primo.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2866

Coord. 3

IL RELATORE

All'articolo 7, comma 1-ter, dopo le parole: «decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490», aggiungere le seguenti: «e successive modificazioni».

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2004

558^a Seduta*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e trasporti Tassone ed il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Magri.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 (n. 401)**

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre scorso.

Il presidente AZZOLLINI, rilevando la necessità di disporre di un tempo aggiuntivo al fine di approfondire le numerose questioni di carattere finanziario legate allo schema in titolo, nonché in considerazione della particolare rilevanza dello stesso, propone, previo assenso del rappresentante del Governo, di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Con l'assenso del sottosegretario MAGRI, la Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2004 (n. 412)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Esame e rinvio)

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*) illustra lo schema di decreto in esame, ricordando che lo stesso – trasmesso dal Governo al Parlamento

per il prescritto parere ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 – provvede alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale per l'anno 2004. I fondi dell'otto per mille di spettanza statale vengono infatti erogati annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con apposito decreto, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Richiama quindi brevemente la normativa di riferimento che presiede all'emanazione da parte del Governo dello schema in esame, ovvero il disposto degli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985, nonché il già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, che contiene il regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Passando poi ad esaminare lo schema in titolo, osserva che il riparto della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale per l'anno 2004 provvede a far fronte, complessivamente, ad interventi per un importo pari ad euro 20.517.592. Si tratta dello stanziamento iscritto nella unità previsionale di base 4.1.2.10 (capitolo 2780) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze come determinato con il provvedimento di assestamento al bilancio.

Rileva quindi che, con lo schema in esame, vengono finanziati 76 progetti relativi a tutti i quattro ambiti di intervento previsti dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985. Per quanto concerne gli interventi per calamità naturali, sono state ammesse al finanziamento complessivamente 8 iniziative, su 44 che hanno ricevuto un parere favorevole, per un importo di euro 5.073.661,12. Come riportato nella lettera di trasmissione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la selezione delle iniziative ha tenuto conto del criterio della riduzione del livello di rischio e del pericolo delle comunità locali, sulla base di un esame attuato dal Dipartimento della Protezione civile.

Per quanto concerne gli interventi per la fame del mondo, fa presente che sono state ammesse al finanziamento 5 iniziative, su 21 con parere favorevole, per un importo di euro 910.941,85. Le iniziative sono dirette principalmente in favore di popolazioni dell'Africa e del Sud America.

Relativamente agli interventi per l'assistenza ai rifugiati, evidenzia che vengono finanziate 3 iniziative, su 11 che hanno ricevuto parere favorevole, per un importo di euro 648.000.

Per quanto concerne gli interventi per la conservazione dei beni culturali, segnala che sono state ammessi alla ripartizione dei fondi un totale di 60 interventi, su 723 iniziative che hanno ricevuto parere favorevole, per un importo complessivo di euro 13.884.989. Come riportato nella lettera di trasmissione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si è avuta una maggiore difficoltà di scelta per il numero elevato di progetti presentati e valutati favorevolmente a fronte di una forte contrazione delle risorse disponibili. Si è quindi proceduto, secondo una prassi ormai consolidata, ad una selezione degli interventi in modo tale

da realizzare l'equa ripartizione del contributo sul territorio nazionale, suddiviso per grandi aree geografiche (Nord, Centro, Sud e isole).

In base alle indicazioni desumibili dal medesimo schema in esame, per la selezione degli interventi, si sono altresì considerati, quali ulteriori elementi di valutazione, le priorità indicate dal Ministero per i beni e le attività culturali, il valore dell'interesse pubblico protetto e il livello di progettazione dell'intervento. Più nel dettaglio, le iniziative per la conservazione dei beni culturali ammesse al finanziamento sono state 22 nell'area territoriale del Nord per un totale di euro 4.515.000, 21 nell'area territoriale del Centro per un totale di euro 5.050.000 e 17 nell'area territoriale del Sud ed isole per un totale di euro 4.319.989.

Complessivamente, le domande presentate per accedere alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale per l'anno 2004 sono state 1.632. Di queste, 268 istanze sono state escluse per assenza dei requisiti richiesti. Inoltre, 465 istanze hanno ricevuto parere negativo da parte delle amministrazioni competenti e in particolare 184 istanze per le calamità naturali, 23 istanze per la fame nel mondo, 9 istanze per l'assistenza ai rifugiati e 349 istanze per la conservazione beni culturali.

Rileva, infine, che, tra i soggetti che lo schema di decreto ammette alla ripartizione delle risorse ne figurano alcuni che già ne erano stati beneficiari negli anni precedenti. In questo caso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, si rende necessaria una specifica motivazione sulle ragioni della nuova concessione del beneficio, che è riportata negli appositi elenchi allegati.

Richiama quindi la domanda posta dal senatore Pizzinato nella precedente seduta, in ordine alla destinazione delle risorse derivanti dalla riduzione di 240 milioni di euro nel triennio 2004-2006, apportata alla quota dell'otto per mille devoluto alla diretta gestione statale dall'articolo 2, comma 69, della legge n. 350 del 2003. Al riguardo, nel confermare la riduzione operata dalla citata norma, i cui effetti sono peraltro chiaramente evidenziati nello schema in esame, rinvia al Governo il compito di fornire ulteriori chiarimenti in merito al successivo utilizzo delle risorse così ottenute.

Il senatore GRILLOTTI (AN), in merito allo schema in esame, precisa di comprendere le evidenti ragioni, legate alle esigenze di risanamento dei conti pubblici, che hanno imposto le drastiche riduzioni dei fondi derivanti dalla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta allo Stato. Ciononostante, esprime profonda insoddisfazione per i criteri con i quali si è proceduto, nel 2004, alla ripartizione delle limitate risorse disponibili, rilevando che proprio il forte taglio dei fondi avrebbe dovuto consigliare al Governo una diversa politica di allocazione, che privilegiasse in particolare i piccoli centri, che sono quelli che da sempre manifestano le maggiori necessità di intervento.

In tal senso, evidenzia che per il futuro sarebbe opportuno destinare una quota più elevata, pari almeno al 70 per cento delle risorse disponibili per gli interventi di conservazione dei beni culturali, ai piccoli comuni.

Mentre infatti per le altre finalità di intervento i criteri utilizzati dal Governo per la selezione degli interventi da finanziare appaiono comunque comprensibili, ritiene che altrettanto non possa dirsi per quelli che hanno presieduto alla scelta dei progetti nel campo della conservazione dei beni culturali, in cui una parte rilevante dei fondi è stata assegnata a comuni di grandi dimensioni, che sono però certamente più organizzati e provvisti di mezzi di quelli minori. Questi ultimi, invece, possono spesso contare solo sull'aiuto dello Stato, mediante la quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per reperire i mezzi necessari alla conservazione di elementi del patrimonio artistico-culturale spesso di grande valore, ma che rischiano concretamente di essere rovinati o persi per sempre in mancanza di adeguati interventi.

Ritiene quindi opportuno richiamare l'attenzione del Governo non solo sui grandi interventi strutturali, sui quali si concentra l'interesse dell'intero Paese, ma anche su quelle iniziative più particolari, a carattere limitato, che consentono alle piccole comunità di avvertire la presenza fattiva delle istituzioni. Particolarmente critica, inoltre, appare la situazione di quei soggetti che hanno ricevuto sovvenzioni negli anni passati per determinati interventi e che, pur avendo ricevuto parere favorevole per le istanze avanzate nel 2004, si sono viste negare la concessione dei contributi necessari per il completamento di quegli stessi interventi, così vanificando il lavoro e le risorse già impiegate e decretando la perdita di rilevanti opere del patrimonio artistico-culturale. Cita, a titolo di esempio, la richiesta avanzata dalla Parrocchia di Santa Giuliana di Zelo Surrigone, in provincia di Milano, che ha presentato l'istanza n. 1101 per la ripartizione della quota dell'otto per mille, al fine di portare a compimento interventi di carattere strutturale per il restauro e il risanamento conservativo dell'oratorio di San Galdino, finalizzati anche a tutelare affreschi di indubbia rilevanza storica ed artistica. Il comune interessato, essendosi visto negare lo scorso anno la concessione del contributo richiesto, si è adoperato per reperire ulteriori fondi i quali, ancorché rilevanti, sono tuttavia insufficienti per completare i lavori. Ritiene quindi opportuno segnalare al Governo tale progetto, affinché valuti la possibilità di inserire lo stesso tra le iniziative da finanziare mediante la citata quota dell'otto per mille dell'IRPEF, evidenziando, più in generale, la necessità di prestare maggiore attenzione alle esigenze delle comunità più piccole.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) sottolinea con preoccupazione i tagli sempre più consistenti apportati alle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. La già citata decurtazione operata dalla legge n. 350 del 2003, nonché un fisiologico calo delle entrate tributarie stanno infatti riducendo ai minimi termini le disponibilità dei suddetti contributi: a ciò si aggiunge un ulteriore taglio proposto dallo stesso Governo, con l'emendamento 1.0.1 presentato al disegno di legge n. 3135, di conversione in legge del decreto-legge n. 249 del 2004 sull'Alitalia.

Al di là di ogni altra valutazione, è chiaro che tale politica di tagli indiscriminati rischia di snaturare la finalità ed il funzionamento della legge n. 222 del 1985 che ha istituito la quota dell'otto per mille, per cui ritiene che, proseguendo in questa direzione, sarebbe addirittura preferibile abolire il suddetto istituto. Fa quindi appello al Sottosegretario Magri affinché rappresenti con urgenza tali questioni al Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di trovare adeguate soluzioni.

Passando al contenuto dello schema in titolo, condivide le perplessità espresse dal senatore Grillotti circa l'incongruenza dei criteri adottati per la selezione delle iniziative da finanziare, i quali, oltre ad essere palesemente squilibrati, rivelano una eccessiva discrezionalità da parte degli uffici preposti alla valutazione dei progetti, assolutamente inaccettabile in quelli che dovrebbero essere semplici organi tecnico-amministrativi. Cita, a titolo di esempio, le scelte operate in tema di interventi per le calamità naturali e per la conservazione dei beni culturali relativamente ad alcune zone della regione Marche, realtà a lui ben nota, rilevando come, a fronte di più progetti valutati favorevolmente, non si riesca spesso a capire in base a quali motivazioni alcuni progetti siano stati ammessi al finanziamento ed altri no.

Chiede pertanto alla Commissione di valutare con attenzione tali questioni, sia ai fini del parere che dovrà essere reso al Governo sullo schema in esame, sia in vista dell'adozione di eventuali iniziative legislative volte a dare risposta a questi problemi.

Il senatore NOCCO (*FI*) concorda con i rilievi dei senatori Grillotti e Ciccanti circa il modo insoddisfacente in cui il Governo sta gestendo l'istituto della quota dell'otto per mille, sia relativamente ai tagli sempre più consistenti operati sulle predette risorse, sia in merito ai criteri di allocazione di quelle, pur limitate, disponibili per il 2004. Fa presente, al riguardo, come le scelte del Governo, soprattutto in tema di conservazione dei beni culturali, abbiano penalizzato i centri minori, addirittura negando contributi a soggetti che ne avevano bisogno per portare a compimento progetti già avviati i quali, in mancanza del suddetto finanziamento, rischiano ora di essere abbandonati. Al riguardo segnala il progetto n. 324, presentato dalla Parrocchia di Santa Teresa in Altamura, in provincia di Bari, e concernente il restauro conservativo della Chiesa di Santa Teresa, nonché il progetto n. 427, predisposto dalla Diocesi di Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, relativo al restauro dell'organo a canne della Chiesa di Santa Maria dei Suffragio. Entrambi i progetti hanno ricevuto il parere favorevole degli uffici competenti ma non sono stati ammessi al finanziamento, ciò che rischia di pregiudicare la conclusione di importanti opere già avviate, per cui invita il Governo a valutare la possibilità di inserire anche le suddette iniziative nel novero di quelle da finanziare.

Il senatore MARINI (*Misto-SDI*) si associa anch'egli alle osservazioni emerse nei precedenti interventi, circa la necessità di indirizzare lo

strumento dell'otto per mille soprattutto al sostegno delle iniziative dei piccoli centri. Rileva altresì l'opportunità di non snaturare lo strumento stesso destinandone le risorse a finalità del tutto estranee rispetto a quelle previste dalla norma originaria (articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985), tanto che, come già evidenziato, ove questa politica continuasse, sarebbe preferibile abolire del tutto il suddetto istituto.

Sottolinea, poi, una certa contraddizione, nell'ambito degli interventi per la conservazione dei beni culturali, derivante dal fatto che i progetti finanziati riguardano spesso beni di proprietà ecclesiastica: pur dichiarandosi del tutto favorevole a tale meritoria opera di conservazione, in considerazione delle istanze provenienti dalle varie comunità locali, rileva tuttavia che una quota dell'otto per mille dell'IRPEF è già destinata direttamente alla Chiesa cattolica, per cui sembrerebbe esservi una sovrapposizione, per il fatto che anche la quota di pertinenza dello Stato vada in parte a finanziare progetti di carattere ecclesiastico.

Raccomanda, infine, all'attenzione del Governo il progetto n. 204, presentato dal Comune di San Demetrio Corone, in provincia di Cosenza, concernente il completamento del restauro conservativo della Villa Marchianò e del relativo parco: poiché buona parte dei lavori di restauro sono già stati eseguiti, e si rende ora indispensabile procedere all'ultima fase, al fine di rendere fruibile il citato monumento, chiede di valutare l'inserimento dello stesso nell'ambito delle iniziative da finanziare mediante il ricorso alla quota dell'otto per mille.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) sollecita il Governo a fornire una risposta chiara in ordine al quesito da lui posto nella precedente seduta, circa l'effettiva destinazione delle risorse derivanti dalla decurtazione, per 240 milioni di euro, nel triennio 2004-2006, della quota dell'otto per mille dell'IRPEF assegnata alla gestione statale, avvenuta, come già ricordato dal relatore, con l'approvazione dell'articolo 2, comma 69, della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003). In particolare, ove fosse confermato il sospetto, avanzato da più parti, che il Governo intenda utilizzare le suddette risorse per la copertura degli oneri relativi ai preposizionamenti dei piloti Alitalia, si riserva di denunciare tale fatto in tutte le sedi opportune, dato che questo utilizzo risulterebbe del tutto improprio rispetto alle finalità e alle procedure previste dalla legislazione vigente e configurerebbe un'arbitraria violazione da parte del Governo.

Rileva, infatti, che se i cittadini, sulla base della normativa vigente, scelgono di destinare la quota dell'otto per mille a determinate finalità, il Governo non ha alcun diritto di distogliere queste risorse per indirizzarle a scopi completamente diversi, solo per mancanza di altri fondi. Inoltre, in merito agli interventi di conservazione dei beni culturali, fa notare l'esistenza di una certa contraddizione, in quanto in molti casi si tratta del restauro di opere religiose che, per quanto legittimo e condivisibile, utilizza però fondi dello Stato, laddove esiste già una quota dell'otto per mille riservata specificamente alla Chiesa cattolica.

In generale, evidenzia che l'assegnazione dei contributi ai vari progetti nelle materie oggetto di intervento avviene spesso più sulla base dell'attivismo e dell'abilità dei soggetti proponenti che in conseguenza di una valutazione obiettiva delle effettive esigenze. Al fine di non disperdere una preziosa fonte di finanziamenti per molte iniziative di grande valore etico e sociale, nel campo della lotta alla fame nel mondo e dell'assistenza ai rifugiati, propone quindi di destinare, a partire dal prossimo esercizio finanziario, la quota dell'otto per mille riservata a tali settori direttamente ad organizzazioni di volontariato, selezionate sulla base di adeguati criteri, in modo da garantire che l'utilizzo delle suddette risorse sia destinato a finalità realmente meritevoli. Chiede, pertanto, ai colleghi di valutare la possibilità di realizzare un'intesa politica la più ampia possibile su tali questioni.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) esprime rammarico per il parere sfavorevole reso sul progetto n. 713, nell'ambito degli interventi per la conservazione dei beni culturali, presentato dal comune di Cassano d'Adda, in provincia di Milano, riguardante il restauro del Palazzo Corneggia Medici, rilevando che lo stesso appare invece meritevole di adeguata considerazione ed invitando il Governo, ove possibile, ad un riesame della pratica, al fine di consentirne l'accesso ai previsti contributi.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2004

231^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2467) Deputati LETTIERI ed altri. – Disciplina delle attività di consulenza su strumenti finanziari, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 settembre scorso.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime le valutazioni del Governo sul testo elaborato dal Comitato ristretto costituito per l'esame del disegno di legge in titolo, osservando anzitutto come esso mantenga fermo l'impianto generale dell'articolato approvato dalla Camera dei deputati, pur introducendo talune novità di rilievo. Passa quindi a commentare le modifiche maggiormente significative, anche sulla scorta delle osservazioni richieste dal Governo alla Banca d'Italia.

Per quanto concerne la modifica del titolo, recante la disciplina delle attività di analisi su strumenti finanziari al fine di distinguerla dall'attività di consulenza, fa presente che, una volta recepita la Direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari – inclusa nell'allegato B della legge comunitaria per il 2004 attualmente in corso di esame da parte della Camera dei deputati – l'attività di analisi, in quanto riconducibile alla nozione di ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria e altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari, sarà ricompresa fra i servizi accessori ai servizi di investimento, mentre l'attività di consulenza sarà qualificata come servizio di

investimento di cui all'articolo 1, comma 5, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF).

Con riferimento all'attribuzione alla Consob del compito di informare periodicamente il pubblico sul rispetto da parte dei soggetti abilitati della coerenza tra gli studi dagli stessi diffusi e scelte di investimento adottate, rileva come l'introduzione di una simile forma di controllo dei comportamenti degli intermediari – dalle modalità realizzative non definite – assuma rilievo anche per i possibili impatti sui profili attinenti la reputazione dei soggetti abilitati e le modalità di gestione dell'attività degli stessi.

Evidenzia inoltre come la delicatezza della questione sia stata sottolineata dallo stesso Relatore, che ha raccomandato alla Commissione di valutare attentamente la soluzione proposta. Infatti, per poter svolgere tale informativa, la Consob dovrebbe analizzare tutte le scelte di investimento degli intermediari e metterle in relazione con la totalità degli studi prodotti dagli stessi e dai soggetti ad essi legati da rapporti di controllo.

Peraltro, rileva criticamente come non appaia del tutto evidente la funzione dell'informativa fornita dalla Consob, dal momento che le scelte effettuate dagli operatori in termini di investimenti finanziari rimangono nell'ambito della responsabilità dei medesimi soggetti finanziari: questi ultimi potrebbero pertanto liberamente scegliere modalità differenti da quelle che emergono dagli studi a motivo, ad esempio, di informazioni più recenti ovvero di mutamenti nelle strategie relative al rapporto tra rischio e rendimento.

Quanto alla disposizione in tema di obblighi di comunicazione dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse, la cui normativa di attuazione è affidata alla Consob, sottolinea come tale tema sia disciplinato dagli articoli 5 e 6 della Direttiva della Commissione Europea 2003/125/CE, che individuano puntualmente le ipotesi di conflitto, le informazioni che devono essere rese nonché le modalità di comunicazione al pubblico, con riferimento sia agli intermediari che ai singoli analisti.

Ritiene poi che assuma particolare rilievo anche la norma che dispone l'applicazione uniforme della disciplina che regola l'attività di predisposizione e diffusione di studi a tutti i soggetti che operano in via professionale, si tratti o meno di soggetti abilitati.

Si sofferma infine sulla modifica al testo originario volta a introdurre una specifica regolamentazione dell'attività di valutazione del merito di credito e di espressione di giudizi di *rating*, manifestando anzitutto perplessità circa l'opportunità di procedere alla predisposizione di una normativa interna poiché le più importanti agenzie di *rating* sono soggetti prevalentemente di natura internazionale, operanti su diversi mercati, e la cui attività è sottoposta alla valutazione degli operatori di mercato sulla base dell'effettiva capacità di valutare il merito di credito dei soggetti emittenti.

Inoltre, fa presente che, coerentemente con la nuova regolamentazione internazionale in materia di requisiti prudenziali delle banche, la Banca d'Italia dovrà emanare una disciplina in materia di agenzie di *ra-*

ting, le cui valutazioni potranno essere utilizzate dagli istituti di credito ai fini della determinazione dei coefficienti prudenziali di vigilanza. Tale normativa, pur non rappresentando una compiuta regolamentazione in termini di vigilanza su tali soggetti, definirà requisiti di natura organizzativa e parametri qualitativi in grado di selezionare gli operatori sulla base della loro idoneità a valutare il merito di credito dei soggetti finanziati dalle banche.

Evidenzia poi come, alla luce delle strette relazioni esistenti tra la materia della valutazione del merito di credito e la nuova disciplina di cui all'accordo di Basilea II, anche in sede comunitaria, con il coinvolgimento degli organismi rappresentativi degli organi di controllo e vigilanza sui settori creditizi e finanziari, si stia valutando l'esigenza di introdurre a livello europeo una specifica regolamentazione dell'attività delle agenzie di *rating*. Si prevede che entro aprile 2005 la Commissione Europea sia in condizione di predisporre una disciplina delle agenzie di *rating*, della gestione dei potenziali conflitti di interesse, della trasparenza delle metodologie adottate, del trattamento delle informazioni cui le agenzie di *rating* hanno accesso e della possibile mancanza di concorrenza nel settore.

In conclusione, informa che la materia degli analisti finanziari risulta parzialmente regolamentata anche dall'attuale formulazione dell'articolo 6 della legge comunitaria per il 2004, la quale, peraltro, si limita a recepire le generiche indicazioni contenute nella direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato.

Su specifica richiesta del presidente relatore PEDRIZZI (AN), il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce che i punti meritevoli di approfondimento e per i quali il Governo nutre perplessità concernono la parziale sovrapposizione delle disposizioni del testo con la norme attuative della direttiva sugli abusi di mercato inserite nel disegno di legge comunitaria, attualmente all'esame della Camera dei deputati, e le disposizioni relative alla valutazione del merito di credito e i giudizi di *rating*.

Interviene il senatore EUFEMI (UDC), a giudizio del quale le osservazioni del rappresentante del Governo circa la necessità di approfondire ulteriormente la tematica dei giudizi di *rating* e la possibile sovrapposizione di norme con il recepimento della direttiva sugli abusi di mercato, rendono opportuno un ulteriore esame di carattere tecnico in sede di Comitato ristretto.

Il senatore PASQUINI (DS-U) concorda con tale proposta, giudicando rilevanti e importanti le affermazioni del rappresentante del Governo ai fini di un ordinato esame delle disposizioni in commento.

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) evidenzia come la ricerca di un consenso unanime su un testo e l'obiettivo di definire una disciplina scevra da qualsiasi rilievo critico presenta il rischio di un continuo rinvio di decisioni molto attese. Tale considerazione si rafforza se si considera

che sul disegno di legge sulla tutela del risparmio si registrano inaccettabili ritardi e lentezze, non comprensibili rispetto alle aspettative dei risparmiatori e degli operatori del settore. Tuttavia, a condizione di un esame spedito delle questioni sottolineate dal rappresentante del Governo, si dichiara a favore di una nuova convocazione del Comitato ristretto.

Anche il senatore BRUNALE (*DS-U*) concorda sulla esigenza di procedere in maniera coordinata evitando sovrapposizioni con altri provvedimenti, esprimendo consenso ad un ulteriore approfondimento in Comitato ristretto.

A giudizio del presidente PEDRIZZI la preoccupazione espressa dal senatore Castellani circa l'esigenze di procedere con celerità per dare significative risposte ai risparmiatori deve costituire l'obiettivo principale: oramai il ritardo nell'elaborazione di una compiuta disciplina di tutela del risparmio rischia di mettere in pessima luce il lavoro parlamentare. E tuttavia, osserva, in riferimento al testo all'esame della Commissione, che la materia degli analisti finanziari è rimasta finora estranea al disegno di legge di tutela del risparmio e che anche la direttiva sugli abusi di mercato presentata sovrapposizioni solo marginali rispetto alle disposizioni elaborate dal Comitato ristretto. Sarebbe pertanto estremamente grave porre tali questioni in maniera strumentale per rinviare ulteriormente i lavori. Preso atto dell'orientamento della Commissione, ritiene essenziale che il Governo partecipi alle sedute del Comitato ristretto, con l'obiettivo di elaborare un testo che tenga conto, ovviamente, delle valutazioni espresse dal rappresentate del Governo. In caso di un ulteriore rinvio, ognuno sarà in grado di individuare la responsabilità di tale esito. Conclude, sollecitando peraltro il rappresentante del Governo a dare alla Commissione un indirizzo chiaro circa il prosieguo dei lavori.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) sollecita un chiarimento del Governo di carattere politico più che un'analisi tecnica del disegno di legge.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ritiene di aver illustrato con sufficiente chiarezza l'orientamento del Governo circa i punti di maggiore perplessità.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) ritiene che il Governo abbia espresso con chiarezza le proprie perplessità sulle disposizioni concernenti il *rating* e abbia messo in evidenza l'opportunità di procedere in maniera coordinata rispetto al recepimento della direttiva comunitaria in materia di abusi di mercato. Del resto, a suo parere, il rafforzamento dell'organico della Consob appare pregiudiziale rispetto all'ampliamento delle funzioni e dei compiti di controllo. Tutto ciò considerato, ritiene che il Comitato ristretto costituisca lo strumento idoneo per approdare ad un testo condiviso sulla specifica materia degli analisti finanziari.

Il PRESIDENTE avverte quindi che l'esame del disegno di legge proseguirà in sede di Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

232^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'Istituto di Studi e Analisi Economica, professor Alberto Majocchi, accompagnato dalla direttrice dell'Unità macroeconomia e finanza pubblica, dottoressa Stefania Gabriele e dal dottor Carlo Declich, ricercatore presso la medesima Unità.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul trattamento fiscale del reddito familiare e sulle relative politiche di sostegno: audizione dell'Istituto di Studi e Analisi Economica

Il presidente PEDRIZZI riepiloga i temi dell'indagine conoscitiva e introduce l'audizione.

Intervengono sui temi oggetto dell'audizione il professor MAJOCCHI e la dottoressa GABRIELE che consegnano alla Presidenza una documentazione, posta poi a disposizione dei senatori.

Intervengono quindi il presidente PEDRIZZI (AN) e i senatori TURCI (DS-U), EUFEMI (UDC), COSTA (FI), PASQUINI (DS-U) e CANTONI (FI), formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali rispondono il professor MAJOCCHI e la dottoressa GABRIELE.

Il presidente PEDRIZZI ringrazia il professor Majocchi e la dottoressa Gabriele e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2004

335^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Bono e per l'istruzione, l'università e la ricerca Maria Grazia Siliquini e Caldoro.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2004 (n. 412)

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Interviene preliminarmente il presidente ASCIUTTI, il quale richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il termine per l'espressione del parere sull'atto in titolo scade il 1° novembre prossimo. Poiché la prossima settimana la Commissione non sarà convocata atteso che, ricorda, una sua delegazione si recherà in Giappone nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla ricerca scientifica, osserva che qualora l'esame non si concludesse nella seduta odierna, la Commissione rischierebbe di non esprimersi affatto. La Commissione bilancio, cui compete l'esame di merito, sembra infatti orientata a concludere il proprio esame nel termine assegnato, senza richiedere la proroga ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento.

Riferisce indi alla Commissione il senatore DELOGU (AN), il quale prende anzitutto atto che, mentre la quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta allo Stato è cresciuta dal 2001 al 2003, passando da 61 milioni di euro a 101 milioni, per il 2004 essa è pari a circa 20 milioni di euro. Si tratta di una considerevole riduzione che, prosegue il relatore, è stata imposta dall'articolo 2, comma 69, della legge n. 350 del 2003 (legge finan-

ziaria per il 2004) che ha disposto una riduzione della quota dell'otto per mille pari a 80 milioni di euro annui, a decorrere dal 2004.

Entrando poi nel merito del riparto, egli rileva che per gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali vengono ora destinati circa 14 milioni di euro, un ammontare pari a circa un quarto del finanziamento disposto per lo scorso anno.

Quanto alle modalità con cui il Governo ha proceduto al riparto, ricorda conclusivamente il criterio di equa ripartizione sul territorio nazionale, suddiviso per macro aree, nonché il rispetto delle priorità indicate dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Si apre il dibattito.

Il senatore D'ANDREA (*Mar-DL-U*) lamenta anzitutto che la documentazione allegata allo schema di riparto risulta inadeguata, non consentendo di valutare le ragioni che hanno condotto alla selezione di determinati interventi, a danno di altri.

Risulta persino difficile verificare l'effettivo rapporto tra il numero delle domande presentate e quelle ammesse al finanziamento, anche all'interno dello stesso territorio di riferimento.

Egli stigmatizza poi che, nell'ambito della stessa macro area, vi sia spesso una eccessiva concentrazione di risorse assegnate a taluni comuni, senza un'adeguata distribuzione territoriale. Egli giudica, in particolare, singolare la scelta di ammettere al finanziamento una molteplicità di interventi a beneficio del medesimo comune, destinando al contempo ben poche risorse per altre realtà. In proposito cita l'esempio del comune di Matera, al quale viene assegnato un finanziamento estremamente esiguo (pari a circa 60.000 euro), che non tiene certamente conto neanche della realtà demografica, che richiederebbe maggiori stanziamenti.

Né dalla documentazione fornita è possibile risalire alle ragioni per le quali ad interventi complessivamente analoghi vengano assegnate risorse assai differenti.

Quanto poi al rispetto del criterio secondo cui si sarebbe dovuto dare priorità agli interventi già finanziati, al fine di assicurare il loro completamento, egli critica la circostanza che in molti casi esso non trova applicazione.

Per le considerazioni appena svolte, il senatore ritiene di non poter esprimere un parere favorevole sull'atto in titolo, sottolineando l'esigenza che si giunga quanto prima ad una revisione delle modalità con cui viene condotta la selezione degli interventi. Se del resto non è possibile inserire la ripartizione nell'ambito di una vera e propria filosofia progettuale, dovendo applicare il solo criterio di ripartizione territoriale, a suo avviso, tanto varrebbe procedere direttamente alla distribuzione delle risorse alle regioni.

Il senatore BRIGNONE (*LP*) ricorda anzitutto le richieste, sostenute nel corso della passata legislatura, di maggiore trasparenza nell'erogazione

e nella distribuzione dei fondi, di assegnazioni non ripetibili nel tempo e di maggiore diffusione della conoscenza dello strumento finanziario, affinché non fossero solo gli esperti a trarne vantaggio.

Ricorda inoltre che il decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, come modificato dall'ulteriore decreto n. 250 del 2002, ha previsto che la ripartizione delle risorse avvenisse sulla base delle macro aree, che tuttavia, egli prosegue, prescindendo da una effettiva distribuzione del patrimonio culturale, privilegia talune realtà territoriali, a danno di altre.

Egli ribadisce indi l'opportunità di riporre maggiore attenzione alla diffusione dello strumento ed in particolare delle modalità richieste per l'ottenimento del finanziamento, come conferma la circostanza che molte domande sono state escluse per il mancato rispetto di requisiti basilari.

In considerazione del cospicuo volume di domande, a fronte di risorse disponibili sempre più esigue, il senatore ritiene imprescindibile un effettivo ripensamento delle modalità con le quali si procede alla ripartizione dello stanziamento, atteso che altrimenti si rischia di ingenerare nelle stesse realtà locali eccessive speranze, che poi vengono disattese.

A tal fine, potrebbe peraltro essere presa in considerazione la stessa proposta di affidare direttamente alle regioni i finanziamenti dell'otto per mille.

Ferme restando le perplessità indicate, conclusivamente egli preannuncia comunque il voto favorevole sull'atto in titolo, sia per disciplina di maggioranza, sia perché non si può certo disconoscere che gli interventi individuati dallo schema di riparto siano meritevoli del sostegno finanziario.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*), dopo aver stigmatizzato la scarsa partecipazione del Governo ai lavori della Commissione, esprime – a nome del proprio Gruppo – forti perplessità sull'atto in titolo.

Stigmatizza in particolare la qualità della documentazione ministeriale allegata allo schema di riparto, rilevando l'assenza di un minimo di elaborazione che consenta di verificare l'applicazione dei criteri adottati.

La mancanza di una documentazione idonea risulta – a suo avviso – tanto più grave in considerazione della ristretta tempistica a disposizione della Commissione per la conclusione dell'esame dell'atto in titolo.

Senza entrare nel merito dei singoli interventi ammessi al finanziamento, ella sottolinea che le ridotte disponibilità rendono ancor più urgente procedere all'individuazione di criteri che consentano di selezionare le iniziative in modo oculato.

Conclude chiedendo che non si proceda alla conclusione dell'esame in titolo nell'odierna seduta, attesa l'opportunità di un ulteriore approfondimento.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*), nel convenire con l'opportunità di procedere ad una verifica radicale delle modalità con cui si procede

all'assegnazione delle risorse, ritiene indispensabile che in sede finanziaria si proceda ad una revisione dell'articolo 2, comma 69, della legge n. 350 del 2003, con cui è stata ridotta di oltre 80 milioni di euro annui, a decorrere dal 2004, la quota dell'otto per mille.

Con riferimento alla ripartizione fra i diversi settori di intervento, egli auspica che si proceda ad una concentrazione delle risorse soprattutto con riferimento agli interventi per la conservazione dei beni culturali e alle iniziative per interventi umanitari. In proposito, nel rilevare che gli interventi relativi alle calamità naturali sono già oggetto di una legislazione specifica, richiama l'attenzione sull'opportunità di assicurare maggiori risorse al settore dei beni culturali, anche in considerazione dell'esigenza di sostenere la conservazione dell'ingente patrimonio posseduto dalla Chiesa cattolica e dagli altri culti.

Con riferimento poi agli interventi umanitari, egli stigmatizza che molte domande siano state respinte per ragioni meramente burocratiche, basate sul mancato rispetto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998. Ritiene infatti singolare che vengano ammesse solo iniziative finalizzate al rifornimento alimentare, mentre non viene presa in considerazione l'importante attività dei centri nutrizionali, centrale nella lotta alla fame nel mondo.

Quanto alla ventilata ipotesi di demandare alle regioni la ripartizione della quota dell'otto per mille, egli ritiene che si tratti di una soluzione non condivisibile, atteso che essa finirebbe con l'aggravare gli squilibri territoriali a livello nazionale.

Avviandosi a concludere, egli richiama l'opportunità di una pianificazione degli interventi, da porre alla base della selezione degli interventi stessi, che sia strettamente connessa ai principi contenuti nel Codice dei beni culturali. In questo modo, egli avverte, sarebbe così possibile correlare gli interventi finanziati alla loro effettiva rilevanza sulla base di quanto disposto dal Codice.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire nella discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.

In sede di replica il relatore DELOGU (AN), dopo aver sottolineato l'oggettiva difficoltà di operare un'adeguata selezione delle sempre maggiori domande, a fronte di minori risorse, illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi (allegato al presente resoconto).

Per dichiarazione di voto di astensione, a nome del suo Gruppo, interviene la senatrice ACCIARINI (DS-U), la quale oltre a stigmatizzare la criticità della situazione, giudica insoddisfacente lo schema di parere formulato dal relatore che si limita ad auspicare maggiori risorse per il futuro, senza così prefigurare alcuna soluzione per il presente.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi del relatore.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro per i beni e le attività culturali, rese nella seduta del 5 ottobre 2004, sullo schema di intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana in ordine alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e ad istituzioni ecclesiastiche

Riprende il dibattito, sospeso nella seduta del 13 ottobre scorso.

Ha la parola il senatore TESSITORE (*DS-U*), il quale chiede alcuni chiarimenti in ordine alla definizione dei beni di interesse religioso, che lo schema di Intesa identifica con quelli a destinazione culturale. Poiché esistono molte chiese ed altri edifici religiosi che, pur non essendo sconsacrati, sono tuttavia chiusi, egli ritiene che la definizione dello schema di Intesa sia eccessivamente limitativa, escludendo numerosi complessi di altissimo valore artistico che resterebbero oggetto di furti, deprezzazioni e degrado. Propone pertanto di ampliare la definizione ai beni a destinazione pastorale, che consentirebbe l'intervento anche su complessi di carattere religioso a forte valenza sociale e culturale. Ciò non altererebbe, a suo giudizio, le finalità dell'Intesa, né lederebbe le prerogative della Chiesa, privilegiando anzi la fruizione dei beni in relazione alla loro dimensione culturale e sociale.

Replica agli intervenuti nel dibattito il sottosegretario BONO, il quale esprime anzitutto soddisfazione per l'attenzione posta dalla Commissione allo schema di Intesa e per l'approfondito ed ampio dibattito svolto.

Prima di entrare nel merito delle osservazioni formulate nel corso del dibattito, sottolinea poi che la materia della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale ha trovato un suo organico assetto con il Codice dei beni culturali e del paesaggio entrato in vigore il 1° maggio 2004.

Nell'ambito della disciplina dettata dal Codice, trova regolamentazione anche l'attività degli enti ecclesiastici rivolta al patrimonio culturale, in quanto, per la legge dello Stato, gli enti ecclesiastici sono persone giuridiche private non perseguenti scopo di lucro e, in quanto tali, sono dalla normativa codicistica tenute nella debita considerazione per ciascuno dei profili di attività che possono esercitare sui beni di loro proprietà (dalla conservazione, sulla base di appositi progetti debitamente approvati dalle soprintendenze statali titolari delle funzioni di tutela, alla fruizione e valorizzazione di detti beni, da attuarsi o in accordo con lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali, in una logica di servizi integrati, ai sensi dell'articolo 112 del Codice, o anche in autonomia, potendo in tal caso comunque contare sul sostegno pubblico, ai sensi dell'articolo 113 del Codice).

In questo senso, prosegue il Sottosegretario, è evidente che l'Intesa può disciplinare, così come era peraltro previsto già dalla stessa normativa concordataria del 1985, le modalità per «armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso», secondo quanto disposto dall'articolo 12 della legge di modifica del Concordato lateranense.

Peraltro, la previsione concordataria è in linea con la tradizione normativa del settore, posto che già nel regolamento di esecuzione della legge di tutela del 1909 era espressamente previsto che «le cose d'arte e di antichità» contenute «nelle chiese, loro dipendenze ed altri edifici sacri» fossero «liberamente visibili a tutti» sia pure «in ore a ciò determinate», salvo il caso che, qualora esse rivestissero «eccezionale valore», potessero essere imposte «limitazioni al generale diritto di visita»; la regola testè menzionata era stata poi elaborata in termini di principio generale dall'articolo 8 della legge 1° giugno 1939, n.1089, in base al quale i poteri statali di tutela, qualora avessero avuto ad oggetto «cose appartenenti a beni ecclesiastici», si sarebbero dovuti esercitare «per quanto riguarda le esigenze del culto, d'accordo con l'autorità ecclesiastica».

Quindi, prosegue il Sottosegretario, è perfettamente coerente sia con la *ratio* del sistema della tutela che con la tradizione normativa di settore che l'unico spazio concretamente praticabile per un accordo tra Stato e Chiesa abbia ad oggetto il contemperamento dell'esercizio dei poteri di tutela con le esigenze di culto, beninteso limitatamente agli edifici religiosi effettivamente aperti al culto. Infatti gli altri edifici religiosi di interesse culturale e non destinati al culto (quali ad esempio i Musei diocesani) sono a tutti gli effetti di legge istituti o luoghi della cultura di proprietà privata e come tali già disciplinati dagli articoli 101 e seguenti del Codice.

Il Sottosegretario osserva inoltre che la legislazione in materia di tutela del patrimonio storico-artistico nazionale è di esclusiva pertinenza statale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione riformata, ed anche le relative funzioni amministrative (fatte salve alcune limitate, ancorché significative, eccezioni in materia di beni librari e paesaggio) appartengono allo Stato per ragioni di unitarietà dell'azione amministrativa, come dispone l'articolo 4 del Codice.

Pertanto, non vi sarebbe stata ragione di prevedere un coinvolgimento regionale in una attività riservata allo Stato; il coinvolgimento regionale è invece previsto, ed in misura pregnante, con riferimento alla valorizzazione; ma, non a caso, l'Intesa non disciplina la valorizzazione, per la quale il Codice detta principi generali nel cui rispetto le regioni ben possono, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione riformata «concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato».

Quanto alle osservazioni emerse nel corso del dibattito, il Sottosegretario registra con soddisfazione che tutti gli intervenuti, sia pure con diverse sfumature, hanno espresso valutazioni nel complesso positive nei confronti dello schema di Intesa in esame.

In ordine al quesito posto circa i rapporti fra l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio culturale, il Sottosegretario evidenzia che

la inventariazione è operazione conoscitiva di natura squisitamente patrimoniale consistente nella descrizione dell'oggetto inventariato sotto il profilo fisico-economico, mentre la catalogazione è operazione conoscitiva di carattere scientifico consistente nella individuazione, sia pure sommaria, delle caratteristiche storico-artistiche degli oggetti di proprietà ecclesiastica. Tali approcci conoscitivi concorrono entrambi a dare una compiuta informazione sui beni che ne sono oggetto ma, ovviamente, mentre il secondo è più propriamente compito istituzionale del Ministero, che perciò se ne assume direttamente la responsabilità, il primo costituisce il sostrato conoscitivo elementare che è incombenza di ogni proprietario curare e al quale lo Stato partecipa, in ragione della valenza culturale dei beni da inventariare.

Per quel che attiene poi la segnalata mancanza di considerazione per gli enti locali nella soluzione in sede centrale di eventuali controversie in materia di contemperamento delle esigenze della tutela con quelle del culto, il Sottosegretario richiama quanto già detto in precedenza in ordine alla tutela dei beni culturali.

Inoltre, quanto ai benefici fiscali, rammenta che l'Intesa non può dettare disposizioni di merito in materia, ma deve limitarsi ad individuare percorsi procedurali che rendano quanto più tempestivo e sollecito possibile il rilascio delle certificazioni amministrative necessarie per il conseguimento degli sgravi fiscali.

Quanto alla preoccupazione espressa in ordine alla previsione di un generico obbligo per la Chiesa di utilizzare personale qualificato per l'esecuzione di interventi di restauro, il Sottosegretario ricorda che gli enti ecclesiastici sono, per l'ordinamento giuridico italiano, soggetti giuridici privati non perseguiti scopi di lucro ai quali, pertanto, non può imporsi in modo autoritativo il rispetto della normativa sulla qualificazione delle imprese partecipanti a pubblici appalti. Perciò l'obbligo convenzionalmente contratto dalla Chiesa di avvalersi di soggetti esecutori dotati dei requisiti professionali previsti dalla legislazione statale di settore è il massimo che si potesse conseguire nelle condizioni date.

Per quanto poi riguarda le perplessità circa l'eccessiva verticalizzazione dei processi decisionali in caso di mancato contemperamento in sede locale delle esigenze della tutela con quelle del culto, il Sottosegretario fa presente che la soluzione delle controversie insorte in materia è spostata al centro solo quando i livelli decisionali periferici non si dimostrino in grado di trovare soddisfacenti ed equilibrate soluzioni. Pertanto l'intervento dell'Amministrazione centrale, più che essere invasivo di autonome competenze delle strutture ministeriali periferiche, costituisce un momento necessario di indirizzo e raccordo che viene attivato dalle stesse realtà periferiche.

Ovviamente non a caso nell'Intesa non si danno contenuti ai termini ivi adoperati di inventariazione, catalogazione, conservazione, restauro: data la pregnante valenza tecnica di detti termini, il loro contenuto è quello già descritto e disciplinato dal Codice al quale va quindi fatto riferimento per la loro corretta interpretazione.

Quanto alla mancanza di un apposito accordo con altre confessioni religiose, il Sottosegretario sottolinea che con esse si provvederà a termini dell'articolo 9, comma 1, del Codice, che comunque prevede la possibilità di procedere alla stipula di analoghi atti negoziali.

Inoltre, in merito al lamentato declassamento delle «richieste» di finanziamento avanzate dai vescovi per beni di interesse religioso in «proposte», precisa che tali sono anche gli atti programmatici predisposti, sentiti pure i vescovi, dalle competenti soprintendenze e inoltrati poi, per il tramite dei direttori regionali, all'Amministrazione centrale per la relativa approvazione: pertanto la diversa terminologia, lungi dal mortificare il ruolo dei vescovi nel mettere a punto la proposta complessiva di programma, lo esalta dando dignità procedimentale ai fini della elaborazione della proposta sopradetta da parte degli uffici periferici.

Quanto infine alla proposta del senatore Tessitore, egli la giudica condivisibile nel merito e si impegna a rappresentarla al Ministro, confidando che essa possa essere accolta.

Il PRESIDENTE dichiara così conclusa la procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(2849) SEMERARO. – *Istituzione dell'Università degli studi di Taranto*

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore FAVARO (*FI*), il quale sottolinea anzitutto che il provvedimento in esame è diretto ad istituire l'università degli studi di Taranto, al fine di favorire il decongestionamento dell'università di Bari, la quale ha da tempo attivato a Taranto corsi di studio che si caratterizzano per una frequenza crescente di studenti.

In proposito, ricorda che è proprio lo stesso Ministero, con decreto del 30 marzo 1998, istitutivo dell'università di Foggia, ad aver riconosciuto l'ateneo barese come sovraffollato.

Entrando nel merito dell'atto in titolo, il relatore osserva che esso prevede che per i tre anni accademici successivi all'approvazione della legge, il polo universitario ionico divenga una sede distaccata dell'università di Bari, con autonomia gestionale e sede amministrativa in Taranto (articolo 1, comma 2).

Viene poi demandata ad apposito decreto ministeriale l'effettiva istituzione della vera e propria università degli studi, previa intesa con gli enti locali e con il consorzio universitario ionico della provincia di Taranto, da emanarsi dopo il primo triennio dall'attivazione della sede distaccata dell'università di Bari (articolo 1, comma 3).

L'articolo 2 individua poi le modalità dirette ad assicurare l'operatività dell'istituenda università di Taranto, mentre l'articolo 3 riguarda gli oneri finanziari.

Senza entrare nel merito dell'opportunità di istituire un'ulteriore università nella regione Puglia, il relatore manifesta tuttavia perplessità in or-

dine alla scelta di procedervi in via legislativa, atteso che essa si pone in palese contrasto con la normativa vigente che demanda tale compito ad apposito decreto ministeriale.

Più precisamente, egli rileva che la decisione di istituire atenei, che effettivamente in passato era avvenuta anche con legge, deve necessariamente inserirsi nell'ambito di un coerente sistema di programmazione universitaria, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 1998.

In effetti, il citato regolamento – sul quale il relatore ricorda che la Commissione istruzione ebbe peraltro modo di esprimersi favorevolmente in data 16 ottobre 1997 – dà attuazione all'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge n. 59 del 1997, che ha delegificato la materia, al fine di semplificare e razionalizzare le procedure. In detto regolamento viene prevista una programmazione con periodicità triennale diretta a favorire la razionalizzazione dell'offerta formativa ed il potenziamento delle attività di ricerca.

L'attività di programmazione, che vede il coinvolgimento anche del Consiglio universitario nazionale (CUN), della Conferenza dei rettori (CRUI), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), nonché delle Commissioni parlamentari competenti per materia, viene in particolare perseguita, da un lato, con l'attribuzione e la ripartizione di risorse al sistema e, dall'altro, proprio con l'istituzione, la trasformazione o la soppressione di corsi, facoltà ed atenei.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del citato decreto, prosegue il relatore, l'istituzione e la soppressione di università sono dunque disposte con appositi decreti ministeriali, da emanarsi sulla base degli obiettivi definiti in sede di programmazione seguendo l'articolata procedura contemplata dal comma 3.

Si prevede inoltre che i decreti istitutivi di atenei disciplinino le modalità attuative e di tempi sulla base di determinati principi, in materia di costituzione degli organi accademici, di trasferimento di strutture già esistenti in altre università, di istituzione di un comitato ristretto facente funzione, nella fase di avvio, del consiglio di facoltà, nonché di riconoscimento legale dei titoli rilasciati.

Nel prendere atto che l'istituzione *ex lege* di atenei risulta in palese contrasto con le senz'altro opportune e a lungo tempo invocate esigenze di programmazione del sistema universitario e nel ritenere tuttavia degne di attenzione le legittime aspettative di coloro che invocano l'istituzione dell'università degli studi di Taranto, il relatore ritiene dunque che alla Commissione non resti che sollecitare il Governo a valutare con particolare attenzione la questione in sede di definizione degli obiettivi della programmazione universitaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2108-2289-B) *Celebrazione del VI centenario della fondazione della Università degli studi di Torino*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Eufemi ed altri; Tessitore ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 13 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere di nulla osta della Commissione bilancio sul testo. Avverte inoltre che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'esame è limitato alle parti modificate dalla Camera dei deputati.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva quindi, con separate votazioni, gli articoli 1 e 5 del disegno di legge in titolo, nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento. Il PRESIDENTE avverte che gli articoli 2, 3, 4 e 6 non sono stati modificati.

Per dichiarazione di voto finale interviene la senatrice ACCIARINI (*DS-U*), la quale manifesta il pieno consenso del suo Gruppo al provvedimento in esame, di cui sottolinea il valore culturale. Tiene altresì a sottolineare il costante impegno dei Democratici di Sinistra sulla questione.

Il senatore VALDITARA (*AN*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, ringraziando il sottosegretario Siliquini per l'impegno profuso. Sottolinea altresì il rilievo dell'ateneo in questione.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) esprime la soddisfazione del suo Gruppo per la conclusione dell'*iter* del provvedimento, ricordando che esso nasce dalla convergenza di due iniziative, di maggioranza e di opposizione. Seppure rimodulato nell'onere, esso reca infatti consistenti spese per investimenti, che contribuiranno alla valorizzazione della città e della regione. Ritiene pertanto importante che il momento celebrativo sia stato utilizzato nel modo migliore per il futuro dell'università, in un'ottica di dialogo sinergico fra le istituzioni. Sottolinea altresì che le iniziative celebrative valorizzano la spinta all'internazionalizzazione dell'ateneo, promuovendone un sempre maggiore adeguamento alla società moderna.

Il senatore BRIGNONE (*LP*) si dichiara a sua volta pienamente favorevole al provvedimento, richiamandosi a quanto già espresso nel corso della prima lettura. In particolare, condivide la scelta, già sottolineata positivamente dal senatore Eufemi, di dedicare una quota significativa dei fondi a spese per investimenti, cogliendo l'occasione delle celebrazioni per accrescere il già significativo rilievo dell'ateneo. Esprime tuttavia rammarico per il ritardo con cui l'altro ramo del Parlamento ha proceduto

nell'esame del disegno di legge, che avrebbe potuto essere approvato definitivamente già da tempo.

Il senatore FAVARO (*FI*) ricorda che Forza Italia è sempre stata favorevole al disegno di legge, fin dall'inizio dell'esame. Nel condividere le valutazioni favorevoli già espresse sulle spese a carattere permanente ivi previste, manifesta altresì l'auspicio che le celebrazioni siano l'occasione per riscoprire alcune eminenti personalità dell'università di Torino, che furono maestri di vita e di libertà. Dichiarò pertanto il convinto voto favorevole del suo Gruppo al provvedimento.

Anche il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, ricordando in particolare il contributo del corpo accademico e degli studenti allo sviluppo dell'ateneo in questione.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso, come modificato dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario Maria Grazia SILIQUINI coglie l'occasione per esprimere la soddisfazione del Governo per la conclusione dell'*iter*. Osserva peraltro che il ritardo con cui il disegno di legge è giunto all'approvazione definitiva non è addebitabile al Governo che anzi, nella persona del ministro Moratti, si è speso significativamente per reperire i necessari fondi da destinare ad opere di carattere permanente ed in favore degli studenti. Se ritardo vi è stato presso l'altro ramo del Parlamento, esso non è quindi senz'altro ascrivibile alle forze di maggioranza.

(2980) ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 22 settembre scorso.

Il PRESIDENTE informa che il senatore Cortiana ha avanzato una proposta di stralcio dell'articolo 2 al fine di accelerare l'*iter* quanto meno di questa parte del provvedimento. Al riguardo, dichiara di non avere difficoltà ad accogliere detta proposta. Osserva tuttavia che essa determina la nascita di un nuovo disegno di legge, il cui *iter* riparte nuovamente. Qualora invece la Commissione bilancio desse il proprio parere limitatamente all'articolo 2 e agli emendamenti ad esso riferiti, l'*iter* sarebbe indiscutibilmente più veloce. Propone quindi di attendere una settimana, onde verificare che la Commissione bilancio proceda in questo senso.

Il senatore CORTIANA (*Verdi-U*) chiede se vi sia un impegno in tal senso da parte del Presidente della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni in tal senso.

Il senatore VALDITARA (AN) giudica positivamente la proposta del Presidente, Anche alla luce del tavolo interministeriale che sarebbe stato attivato per affrontare la problematica, ritiene infatti opportuna una breve pausa di riflessione.

Il senatore CORTIANA (Verdi-U) ricorda che sul disegno di legge in titolo si è registrata un'unanime convergenza, che ha condotto tutti i Gruppi a concordare sulla proposta di trasferimento alla sede deliberante. Esso è tuttavia da tempo fermo per questioni interne alla maggioranza che non riguardano l'articolo 2, bensì aspetti legati agli oneri finanziari. In ottemperanza ad un ordine del giorno accolto in Aula in occasione dell'esame del cosiddetto «decreto-legge Urbani», il Governo ha inoltre già istituito la commissione interministeriale incaricata di esaminare la materia. Ciò, nel presupposto che il Parlamento facesse la sua parte approvando le norme di cui all'articolo 2. Auspica pertanto che tale accordo venga rispettato, nella logica *bipartisan* che ha finora caratterizzato l'approccio alla questione.

Il PRESIDENTE ritiene doveroso chiarire la natura delle difficoltà richiamate dal senatore Cortiana, che hanno finora impedito un *iter* spedito del provvedimento. Alla Camera dei deputati è infatti pendente un disegno di legge, recante interventi in materia di infrastrutture e beni culturali, già approvato in sede deliberante dalla Commissione bilancio del Senato (atto Camera n. 5181, già atto Senato n. 3018), la cui sorte sembra incerta. Nel caso in cui esso non fosse definitivamente approvato dall'altro ramo del Parlamento, le norme in esso contenute potrebbero dunque confluire nel disegno di legge in titolo. Ciò non deve tuttavia impedire, a suo giudizio, la sollecita conclusione delle parti del disegno di legge in titolo estranee a questa vicenda.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) condivide le osservazioni del senatore Cortiana. Ritiene tuttavia doveroso lanciare un sommesso grido d'allarme, ritenendo l'attesa assai rischiosa. Nel ricordare a sua volta l'unanime convergenza registrata sul provvedimento nel suo complesso e pur apprezzando la correttezza del presidente Asciutti, auspica quindi che l'*iter* possa proseguire sollecitamente, con riferimento a tutte le parti di cui si compone il disegno di legge. Ciò, tanto più in considerazione dell'imminente sessione di bilancio.

Il PRESIDENTE concorda con le preoccupazioni espresse e rammenta di aver sempre prestato attenzione a tutte le parti di cui si compone il provvedimento, ivi compreso il sostegno ad alcune fondazioni che si trovano in oggettiva difficoltà. A tal fine, rammenta di essersi fatto carico di investire financo la Presidenza del Consiglio per cercare di sbloccare l'*iter*.

Il senatore D'ANDREA (*Mar-DL-U*) concorda con l'urgenza delle questioni sollevate dal senatore Cortiana, che conseguono del resto ad un preciso accordo stipulato con il Governo in Assemblea nel corso dell'esame del cosiddetto «decreto-legge Urbani». Qualora non vi siano altre vie percorribili, suggerisce quindi di cogliere l'occasione di un decreto-legge in corso di esame ed inserirvi le norme in questione. Eventuali problemi di estraneità all'oggetto del decreto-legge potrebbero essere superati, osserva, presentando un emendamento al disegno di legge di conversione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PREDISPOSTO DAL
RELATORE ED APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO N. 412**

«La Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,

preso atto della sensibilissima decurtazione apportata dalla legge n. 350 del 2003, all'articolo 2, comma 69, che ha disposto la riduzione di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 della quota dell'otto per mille destinata allo Stato,

considerato che

in applicazione della legge su richiamata i fondi assegnati alla conservazione dei beni culturali sono passati dai 62 milioni di euro dello scorso anno ai 14 milioni di quest'anno,

conseguentemente la difficoltà di individuare con assoluta oggettività le domande meritevoli di accoglimento è cresciuta in quanto è diminuita la differenza tra le domande accolte e quelle respinte,

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. si auspica che per il futuro le risorse complessivamente disponibili possano risultare di maggiore entità onde sia meno incisiva la riduzione determinata dalla legge n. 350 del 2003;

2. si auspica inoltre che per la selezione delle istanze da ammettere al contributo vengono individuati criteri improntati a maggiore oggettività, prevedendo anche un più incisivo coinvolgimento degli enti locali;

3. si segnala infine che ancora una volta molte delle istanze escluse dal contributo appaiono meritevoli di concreta valutazione e si auspica quindi che vengano individuate ulteriori fonti di finanziamento da destinare alla conservazione dei beni culturali».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2004

385^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse pubblicitarie dei mezzi di comunicazione di massa: esame del documento conclusivo

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 10 marzo.

Il senatore PESSINA (*FI*), estensore della proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo, procede alla sua illustrazione dando brevemente conto delle linee fondamentali. Dopo aver ricordato le ragioni per le quali l'indagine era stata avviata, fa presente di aver riportato nel documento le questioni e le criticità evidenziate dai numerosi soggetti auditi. In tale contesto è emerso uno scenario dal quale risulta che il mezzo televisivo raccoglie, nel suo complesso, circa il 54 per cento delle risorse finanziarie investite in pubblicità, a fronte del 37 per cento raccolto dalla carta stampata. Mancano nell'ordinamento giuridico italiano forme di regolamentazione asimmetrica del mercato pubblicitario vigenti invece in altri Paesi europei che rendono tale rapporto ben più equilibrato. Se da un lato è vero che la capillarità del mezzo televisivo è superiore rispetto al veicolo pubblicitario offerto dalla carta stampata, è altresì vero che dell'allargamento del mercato della pubblicità televisiva, a partire dagli anni '80, e del sensibile abbassamento dei costi degli investimenti pubblicitari ha beneficiato anche il settore della carta stampata. D'altro canto, si è sostenuto che l'eventuale abbassamento dei «tetti pubblicitari» per il mezzo televisivo non comporterebbe automaticamente uno spostamento degli investimenti verso la pubblicità in carta stampata. Con il documento si vogliono infine proporre alcune linee di intervento che mirano ad agevolare, in tempi ragionevoli, il settore della stampa. Un incremento della pubblicità effettuata dalle pubbliche amministrazioni ed indirizzata per legge alle testate giornalistiche registrate, il potenziamento e l'ammoderna-

mento delle strutture per la vendita dei prodotti editoriali, anche attraverso un maggior impiego nelle tecnologie informatiche, nonché un apposito intervento finanziario a sostegno del fondo complementare di previdenza per i lavoratori dei quotidiani e delle agenzie di stampa potrebbero rappresentare una parziale soluzione ai problemi del settore editoriale dei giornali.

Il presidente GRILLO dichiara aperto il dibattito.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) non condivide l'architettura ed i contenuti della proposta di documento conclusivo illustrata dal senatore Pessina. Ritiene infatti che tale documento sia lacunoso nell'analisi e nella rappresentazione delle posizioni dei soggetti auditi con una chiara sproporzione a favore di quelle degli utenti della pubblicità e degli editori televisivi. Le soluzioni proposte allo squilibrio del mercato pubblicitario italiano sono poi superficiali e non sono in grado di incidere sull'anomala ripartizione delle risorse. Il documento propone soltanto interventi di carattere assistenziale, quale quello previsto in favore del fondo di previdenza per i lavoratori dei quotidiani e delle agenzie di stampa, o insufficienti, come nel caso dell'incremento della pubblicità effettuata dalle pubbliche amministrazioni ed indirizzata sulle testate giornalistiche registrate. Sarebbe almeno necessario incrementare, rendendole effettive, le sanzioni per le emittenti televisive che contravvengono ai limiti previsti in materia di «tetti pubblicitari».

Il senatore FALOMI (*Misto*) dichiara di condividere il giudizio del senatore Zanda in merito alla proposta di documento conclusivo illustrata dal senatore Pessina. Tale documento sembra quasi giustificare, ancora una volta, lo *status quo* del mercato della pubblicità sui mezzi di comunicazione di massa, sancito dalla recente legge per il riassetto radiotelevisivo. È invece necessario proporre una soluzione in grado di incidere effettivamente sullo squilibrio nella ripartizione delle risorse tra i diversi mezzi di comunicazione, prevedendo una normativa che attribuisca alla carta stampata una tutela asimmetrica rispetto al mezzo televisivo. Ritiene infine che la questione relativa al sostegno del fondo di previdenza per i lavoratori dei quotidiani e delle agenzie di stampa non sia pertinente rispetto alle finalità dell'indagine conoscitiva.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) ricorda che l'obiettivo dell'indagine conoscitiva era, tra gli altri, quello di verificare lo stato di sofferenza finanziaria in cui versano gli operatori della carta stampata, al fine di proporre delle soluzioni congrue rispetto alle problematiche del settore. È necessario dunque che il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva non si limiti a prendere atto della situazione esistente, ma esprima una posizione chiara della Commissione in merito al riequilibrio delle sproporzioni tra le risorse raccolte dalla televisione e dalla carta stampata. Propone quindi di tenere conto, ai fini della redazione del documento, delle proposte formulate dal Presidente della Federazione italiana editori giornali - FIEG che, nel corso della sua audizione, aveva sottolineato che il

principale problema che l'imprenditore dell'editoria si trova a fronteggiare è quello relativo alla distribuzione dei prodotti editoriali e che su tale versante è necessario porre in essere azioni di supporto.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*), dopo aver brevemente ricordato le motivazioni alla base dell'avvio dell'indagine conoscitiva all'indomani dell'approvazione della legge di riassetto del settore radiotelevisivo, giudica insufficienti le proposte di soluzione per il rilancio della carta stampata contenute nella proposta di documento conclusivo elaborata dal senatore Pessina. Invita pertanto l'estensore a riformulare tale proposta tenendo conto della rilevanza delle problematiche emerse nel corso delle audizioni svolte.

Il senatore CHIRILLI (*FI*) ritiene che la proposta di documento conclusivo dell'indagine possa essere arricchita da considerazioni in merito alle potenzialità dei mezzi informatici e telematici oggi a disposizione, che rappresentano il futuro del mercato pubblicitario. Dichiara inoltre la propria perplessità sull'ipotesi di rendere più stringenti le previsioni normative che obbligano le pubbliche amministrazioni ad indirizzare una parte delle loro spese in pubblicità sulla carta stampata, poiché tale norma risulta già estremamente gravosa, soprattutto nel caso delle amministrazioni locali.

Il presidente GRILLO interviene sottolineando che la discussione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva non può ignorare che l'assetto del mercato pubblicitario in Italia è derivato da una situazione di fatto cristallizzata dalla legge n. 223 del 1990, cosiddetta legge «Mammì». È necessario invece formulare proposte concrete che mirino ad alleviare, almeno in parte, la sproporzione nella raccolta delle risorse pubblicitarie tra televisione e carta stampata e prevedere forme di sostegno a quest'ultimo settore. In tale ottica fa presente che la proposta illustrata dal senatore Pessina recepisce le istanze ufficialmente rappresentate dal Presidente della FIEG nel corso della sua audizione. Propone infine di rinviare il seguito del dibattito.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 21 ottobre 2004, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,35.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2004

220^a Seduta*Presidenza del Presidente***PONTONE**

Interviene il vice ministro delle attività produttive Urso.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3034) Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore, approvato dalla Camera dei deputati

(183) VENTUCCI. – Istituzione del registro nazionale delle imprese italiane all'estero - Business Communities

– e petizione n. 145 ad essi attinente

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PONTONE (AN) dopo aver ricordato che nel corso della seduta di ieri è stato completato l'esame degli emendamenti all'articolo 1, pone in votazione lo stesso articolo 1 come modificato.

La Commissione approva.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti agli articoli successivi, in parte già pubblicati in allegato alla seduta del 6 ottobre.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) fa presente che la Commissione bilancio si è pronunciata a favore della soppressione dell'articolo 2, per il quale non sarebbero disponibili le previste risorse finanziarie. Dichiaro di concordare con il contenuto dell'articolo 2, ma ritiene che sia indispensabile risolvere il problema della copertura.

Il vice ministro URSO ribadisce che in questa fase considera preferibile mantenere il testo già approvato dalla Camera, ma si impegna a proporre in Assemblea idonee modificazioni qualora fosse confermato il problema di ordine finanziario sollevato dalla Commissione bilancio. Analogamente, chiede il ritiro degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2, riservandosi di presentare una nuova formulazione per l'esame in Assemblea

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo è respinto l'emendamento 2.1.

Posto ai voti, l'articolo 2 viene approvato senza modifiche.

Vengono quindi ritirati gli emendamenti 2.0.2, 2.0.3, 2.0.5 (testo 2) e 2.0.6.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Con il parere contrario del relatore e del Governo sono respinti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo è approvato l'emendamento 3.6.

Con il parere favorevole del Governo è approvato l'emendamento proposto dal relatore 3.7 (testo 2).

Con il parere contrario del relatore e del Governo è respinto l'emendamento 3.8.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo viene approvato l'emendamento 3.9.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 3.10 e 3.11.

È altresì ritirato l'emendamento 3.12, dopo che il Governo ha precisato che sono già definiti accordi con le singole regioni.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 3.13, 3.14 (con riserva di presentazione di un ordine del giorno per l'Assemblea) e 3.15.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'articolo 3 con le modifiche introdotte.

Si passa successivamente all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

Vengono ritirati gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.

Con riferimento all'emendamento 4.5, il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) insiste sull'opportunità di approvarlo al fine di coinvolgere le associazioni di categoria.

Il vice ministro URSO precisa che è preferibile prevedere in tale ambito il coinvolgimento dei soli soggetti istituzionali.

Il senatore MACONI (*DS-U*) ritira l'emendamento riservandosi di formulare un ordine del giorno per l'Assemblea.

Viene quindi approvato l'articolo 4.

Si passa ad esaminare gli emendamenti all'articolo 5.

Con il parere contrario del relatore e del Governo sono respinti gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3.

Viene ritirato l'emendamento 5.4, mentre è respinto l'emendamento 5.5 previo parere contrario del relatore e del Governo.

Il presidente PONTONE (*AN*), con riferimento al comma 3 dell'articolo 5 propone una riformulazione che tiene conto di quanto previsto dagli emendamenti 5.9, 5.10 e 5.100 (di identico contenuto), nonché dell'emendamento 5.6, che si riferisce anche al comma 2 (emendamento 5.9 – testo 2).

I presentatori degli emendamenti 5.9, 5.10 e 5.100 concordano con la proposta del Presidente.

L'emendamento 5.9 (nuovo testo), previo parere favorevole del Governo, viene posto ai voti e approvato.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo è anche approvato l'emendamento 5.7.

Con il parere contrario del relatore e del Governo è respinto l'emendamento 5.8.

L'emendamento 5.11 viene ritirato.

Il presidente PONTONE (*AN*) presenta quindi una riformulazione degli emendamenti 5.12, 5.13 e 5.101 (di identico contenuto) (emendamento 5.12 – testo 2).

I presentatori degli emendamenti 5.12, 5.13 e 5.101 dichiarano di concordare con la proposta del Presidente.

L'emendamento 5.12 (testo 2), previo parere favorevole del Governo, viene approvato.

La Commissione approva quindi l'articolo 5 come modificato.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*), accogliendo la richiesta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo, presenta l'emendamento 5.0.1 (nuovo testo). Precisa che in tal modo vengono anche superate le obiezioni di natura finanziaria in quanto al Ministero delle attività produttive viene attribuita la mera facoltà di stipulare accordi di programma utilizzando le risorse eventualmente disponibili.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo l'emendamento 5.0.1 (testo 2) viene approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 6. Con il parere contrario del relatore e del Governo sono respinti gli emendamenti 6.1 e 6.2.

Con il parere favorevole del Governo è approvato l'emendamento 6.3, presentato dal relatore.

Con il parere contrario del relatore e del Governo sono respinti gli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.6.

Con la modifica introdotta viene approvato l'articolo 6.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 7.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo sono approvati gli emendamenti 7.1 e 7.2.

È quindi approvato l'articolo 7 come modificato.

Vengono ritirati gli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.100.

Il vice ministro URSO fa presente che sull'emendamento 7.0.5 è stato formulato parere contrario dalla Commissione bilancio. Appare quindi opportuno ritirare tale emendamento, anche nella nuova formulazione (emendamento 7.0.5 – testo 2).

Non essendo stato ritirato, l'emendamento 7.0.5 (testo 2) viene posto ai voti e respinto.

Viene quindi approvato l'articolo 8.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) dichiara il proprio voto di astensione sul disegno di legge in esame. La sua parte politica concorda pienamente sull'esigenza di rafforzare la competitività delle imprese italiane, ma nel testo non si affronta in modo compiuto e soddisfacente tale complesso problema. Riconosce tuttavia al Governo di aver operato opportunamente in sede WTO per avviare una adeguata tutela della produzione italiana e va-

luta positivamente il contributo che il provvedimento in discussione può fornire per una più efficace proiezione estera delle imprese italiane.

I Gruppi di opposizione hanno contribuito con specifiche proposte emendative al miglioramento del testo, anche se il problema principale sembra essere quello di reperire le risorse finanziarie per rendere effettivamente efficaci gli strumenti che si vogliono introdurre. L'esigenza di un effettivo raccordo tra i soggetti che operano all'estero appare comunque imprescindibile anche e soprattutto per il sostegno delle piccole e medie imprese. Ritiene che il Governo dovrà riferire al Parlamento, dopo la fase di avvio dei nuovi sportelli, sulla efficacia della loro attività.

Il senatore BETTAMIO (*FI*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento in esame. A suo giudizio si tratta di un primo significativo passo verso una necessaria razionalizzazione degli interventi all'estero. Auspica un sempre maggior coordinamento tra gli organismi preposti.

Il senatore MACONI (*DS-U*) considera insufficiente il provvedimento per un efficace sostegno della internazionalizzazione delle imprese. Anche dal punto di vista della razionalizzazione degli interventi sarebbero necessarie trasformazioni più radicali. Ricorda, al riguardo, la proposta della sua parte politica di costituire di una specifica agenzia. Il disegno di legge n. 3034 con le modifiche introdotte appare comunque un passo in avanti nella direzione di un maggior coordinamento delle iniziative. Dichiarò il proprio voto di astensione.

Il senatore SEMERARO (*AN*) non concorda con i rilievi critici testè formulati dal senatore Maconi. A suo avviso il provvedimento consentirà un sostanziale miglioramento dell'azione a favore della internazionalizzazione delle imprese. Da ciò conseguiranno anche effetti positivi sull'occupazione. In considerazione di ciò e dopo aver sottolineato la rilevanza delle norme che il Parlamento si accinge ad approvare, dichiara il voto favorevole della sua parte politica.

La Commissione conferisce infine al presidente PONTONE (*AN*) il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 3034 con le modificazioni accolte nel corso dell'esame e propone l'assorbimento del disegno di legge n. 183, intendendosi compiuto anche l'esame della petizione. Il relatore è altresì autorizzato a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) sollecita l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione dei disegni di legge n. 2717 in materia di pubblicità ingannevole e n. 3058 sull'introduzione dell'azione di gruppo a tu-

tela dei consumatori e degli utenti, quest'ultimo assegnato alle Commissioni 2^a e 10^a riunite.

In relazione alle notizie concernenti i nuovi accordi Finmeccanica e Bae Systems, ritiene opportuno inoltre riconsiderare la proposta di relazione sul settore aerospaziale che la Commissione si accinge ad approvare. Propone al riguardo che la Sottocommissione per le politiche aerospaziali compia un approfondimento delle novità che stanno emergendo.

Il presidente PONTONE prende atto di tali richieste.

La seduta termina alle ore 16,05.

**ULTERIORI EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3034**

Art. 2

2.0.5 (Testo 2)

BETTAMIO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per facilitare la costituzione ed il funzionamento degli Sportelli unici)

1. Al fine di agevolare la costituzione e il funzionamento degli Sportelli unici all'estero, è istituito presso il Ministero degli affari esteri un fondo mirante a sostenere le iniziative condotte a tale scopo.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2004, di euro 1.300.000 per l'anno 2005 e di euro di 1.600.000 per l'anno 2006».

Conseguentemente sostituire l'articolo 8, comma 2, con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 8 e 9, e all'articolo 2-bis, pari ad euro 12.633.880 per l'anno 2004, ad euro 15.094.061 per l'anno 2005 e ad euro 15.394.061 annui a decorrere dall'anno 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. A decorrere dall'anno 2007 al finanziamento del fondo di cui all'articolo 2-bis, si provvede ai sensi della lettera d) dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 468 del 1978».

Art. 3**3.7 (Testo 2)**

IL RELATORE

All'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole «avvalendosi dell'ICE» inserire le seguenti: «e di Sviluppo Italia S.p.A., relativamente all'attività di formazione per l'attrazione degli investimenti.».

Art. 5.**5.9 (Testo 2)**

IL RELATORE

Al comma 2 sopprimere le parole: «, e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministro per le attività produttive e il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro per gli affari regionali promuovono, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con gli organismi rappresentativi delle comunità e con le comunità d'affari italiane all'estero al fine di facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalità previste negli accordi di programma e di settore sottoscritti dagli stessi Ministeri con le Regioni, gli enti pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese».

5.100

SEMERARO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro per gli affari regionali, e con le Regioni, promuovono, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con gli organismi rappresentativi delle comunità e delle imprese italiane all'estero al fine di facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore e di filiera, con le modalità previste negli accordi di programma e

di settore sottoscritti dagli stessi Ministeri con le Regioni, gli enti pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese».

5.12 (Testo 2)

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per la realizzazione delle attività previste dagli accordi di cui ai commi 1, 2 e 3, i sottoscrittori si coordinano con i soggetti che svolgono attività promozionali operanti all'estero e riconosciuti dal Governo italiano».

5.101

SEMERARO

Sopprimere il comma 4.

5.0.1 (Testo 2)

COVIELLO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 5-bis.

1. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con le regioni ricadenti nell'area dell'obiettivo 1, può stipulare appositi accordi di programma finalizzati a sostenere la internazionalizzazione del sistema produttivo del Mezzogiorno, al fine di accrescere la competitività del sistema economico territoriale con il pieno coinvolgimento dei soggetti istituzionali e delle parti sociali tramite le camere di commercio».

Art. 7.**7.0.5 (Testo 2)**

BETTAMIO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580)*

1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La giunta nomina tra i suoi membri uno o più vicepresidenti secondo quanto previsto dallo statuto di cui all'articolo 3 della presente legge. In presenza di più vicepresidenti, uno di essi assume la funzione di vicepresidente vicario e in caso di assenza o impedimento del presidente ne assume temporaneamente le funzioni";

b) all'articolo 20, comma 3, lettera b), le parole "provenienti da imprese pubbliche o private" sono sostituite dalle seguenti: "provenienti dalle unioni regionali delle camere di commercio ovvero da imprese pubbliche o private,".

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.0.100

SEMERARO

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 19)*

1. L'art. 1 comma 1 della legge 9 gennaio 1991 n. 19 è sostituito dal seguente:

"Al fine di dotare la regione Friuli-Venezia Giulia, la regione Veneto e la regione Trentino Alto-Adige nell'ambito della speciale collocazione geopolitica del loro territorio quali regioni frontaliere della Unione europea, degli strumenti che le permettano di sviluppare la cooperazione economica e finanziaria con l'Austria, i Paesi dell'Europa centrale e balca-

nica, con le repubbliche dell'ex Unione Sovietica nonché con la Repubblica Popolare Cinese e India sono stabiliti gli interventi previsti dalla presente legge".

2. L'art. 2 comma 1 della legge 9 gennaio 1991 n. 19 è sostituito dal seguente:

"Per il finanziamento e la partecipazione ad imprese e società estere ed altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia e nella regione Veneto e nella regione Trentino Alto Adige, ovvero da imprese o società aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione Europea controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate, nonché per la prestazione di garanzie in favore di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle società od imprese estere, entro i limiti di cui all'articolo 2, comma 5, è costituita la società finanziaria Finest".

3. L'art. 2 comma 5 della legge 9 gennaio 1991 n. 19 è sostituito dal seguente:

"Di norma le partecipazioni della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del capitale dell'impresa o società estera e i finanziamenti della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del valore totale dell'investimento dell'impresa o società o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valori correnti, e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni.

Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest si applicano le seguenti disposizioni:

a) Finest può concedere finanziamenti, di durata non superiore ad otto anni, alle imprese o società estere partecipate da Finest in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o società estera; tale limite è aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti alla durata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonché all'impegno previsto dal programma economico dell'impresa o società estera, non si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), dalla International Financial Corporation (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano è membro;

b) Finest può partecipare a società italiane o estere che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali società finanziarie,

assicurative, di leasing e di factoring, nonché partecipare a società o fondi d'investimento pubblici, privati e/o misti. In tali casi non si applicano la percentuale di partecipazione, il vincolo di durata e l'obbligo di cessione di cui al presente comma;

c) Finest può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;

d) in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle Attività Produttive, Finest può gestire i fondi rotativi di cui all'art 5, comma 2 lettera g) della legge 21 marzo 2001 n. 84.

Il CIPE, con propria delibera adottata su proposta del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce:

a) le ipotesi in cui il limite del 25 per cento della partecipazione può essere aumentato;

b) le ipotesi in cui il termine per la cessione può essere prorogato;

c) le ipotesi in cui, in ragione dell'uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applica il limite massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione;

d) le ipotesi in cui Finest, in deroga ai limiti di cui al presente comma, può essere autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale di società di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o società all'estero;

e) individua, ai fini degli interventi della Finest, i Paesi o aree geografiche di interesse prioritario difformi dai Paesi citati all'art. 1 comma 1. Finest in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle Attività Produttive potrà gestire quota parte dei fondi di cui al comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143, nonché quota parte dei fondi rotativi istituiti ai sensi dell'art 46 della legge 12 dicembre 2002 n. 273.

Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973 n. 295 corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla Finest ed aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea, con le modalità, le condizioni e l'importo massimo stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive.».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 20 OTTOBRE 2004

273^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

RAGNO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3135) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale. Avverte quindi che si procederà all'illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti riferiti al decreto-legge n. 249.

Prima di dare la parola ai senatori iscritti a parlare, fa presente che, considerata anche la segnalazione contenuta nel parere della 1a Commissione permanente, ha ravvisato un profilo di improponibilità, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento del Senato, per i seguenti emendamenti: 1.22, 1.21, 1.0.2, 2.0.6, 2.0.1 e 2.0.2. Si riserva di rimettere la questione al presidente Zanoletti, per le relative deliberazioni in materia e, pertanto, propone di accantonare la trattazione degli emendamenti predetti.

Avverte altresì che la 1a Commissione permanente ha espresso parere contrario sull'emendamento 1.18. Ricorda infine che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo condizionato sul testo del decreto-legge. La condizione posta dalla Commissione bilancio risulta recepita peraltro dall'emendamento 1.1 del relatore.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti al decreto-legge n. 249.

Il senatore MALABARBA (*Misto-RC*) illustra l'ordine del giorno 0/3135/1/11^a, che intende affrontare il problema del disimpegno di FIAT Auto rispetto allo stabilimento Alfa Romeo di Arese. Anche se si tratta di una questione che esula dall'ambito soggettivo di applicazione del decreto-legge all'esame, occorre tenere presente che, per i predetti lavoratori, un accordo siglato in ambito regionale prevede l'insediamento di attività industriali nello stesso sito di Arese, con conseguente assorbimento degli esuberi della FIAT: 115 operai dell'Alfa Romeo sarebbero infatti già stati assunti da una casa automobilistica inglese, se, per motivi burocratici, non fossero state bloccate le procedure per l'affitto dei capannoni. Le organizzazioni sindacali non chiedono la proroga dei trattamenti di sostegno al reddito, ma il trasferimento dei lavoratori alle imprese che ne fanno richiesta. Solo nel caso di un rallentamento dei processi di ricollocazione lavorativa, si potrebbe ricorrere anche a proroghe della cassa integrazione guadagni straordinaria, in scadenza al 31 dicembre 2004, da negoziare con le organizzazioni sindacali. Occorrerebbe pertanto chiarire se il Governo intenda intervenire per sanare la situazione descritta e se ritenga che tale intervento possa essere effettuato nel decreto-legge in conversione ovvero nella legge finanziaria per il 2005.

Il sottosegretario VIESPOLI fa presente che nell'ambito dell'*iter* parlamentare di approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2005 è intenzione del Governo proporre un emendamento riguardante la disciplina della proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria: in questa sede la questione alla quale ha fatto riferimento il senatore Malabarba potrebbe pertanto trovare un riferimento normativo utilizzabile. Si riserva comunque di approfondire la questione e di pronunciarsi sull'ordine del giorno nella fase procedurale di espressione del parere del Governo e del relatore.

Il senatore MALABARBA (*Misto-RC*) prosegue quindi la sua esposizione illustrando l'emendamento 1.9 che, sulla scia dell'ordine del giorno testé illustrato, prevede la proroga per un periodo di dodici mesi del trattamento straordinario del trattamento salariale per i lavoratori dello stabilimento Alfa Romeo di Arese, prospettando in tal modo una soluzione transitoria, nel caso di un ulteriore rinvio della ricollocazione dei predetti lavoratori. L'emendamento 1.7 si propone invece di sopprimere il comma 3 dell'articolo 1, con il quale il Governo introduce surrettiziamente una modifica strutturale nel regime degli ammortizzatori sociali, rendendo nei fatti superflua la prosecuzione dell'esame del disegno di legge n. 848-*bis*. La disposizione in questione avrebbe infatti dovuto limitarsi a disciplinare i casi di decadenza dai trattamenti con riferimento alla proroga della cassa integrazione straordinaria finalizzata ad accompagnare la

cessazione delle attività di alcune aziende del settore tessile. È invece inaccettabile il fatto che si introduca una modifica organica della legge n. 223 del 1991, al di fuori di qualsiasi riflessione di carattere generale sul riordino dell'intero sistema degli ammortizzatori sociali, oggetto del citato disegno di legge n. 848-*bis*. Con il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione, il Governo assimila il regime della cassa integrazione a quello della mobilità, creando di fatto condizioni molto più favorevoli ai licenziamenti: il lavoratore che fruisce del trattamento straordinario di integrazione salariale si trova infatti in una condizione di sospensione del rapporto, il che comporta in alcuni casi la concreta possibilità di una reintegrazione sul posto di lavoro. La nuova normativa lo costringe invece ad accettare una qualsiasi nuova offerta di lavoro, anche precario, a pena di decadenza dai trattamenti, dando così, di fatto, per scontata la risoluzione del precedente rapporto.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) ricorda di avere posto nel corso della discussione generale il problema dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa in discussione e, in particolare, del suo carattere strutturale. Condivide pertanto i rilievi critici del senatore Malabarba circa l'intenzione del Governo di aggirare la discussione sul disegno di legge n. 848-*bis*, mediante la surrettizia introduzione di una norma riduttiva delle tutele per i lavoratori che fruiscono dei trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria e di mobilità. Nel sottoscrivere l'emendamento 1.7, esprime pertanto l'auspicio che il Sottosegretario voglia prendere in considerazione i rilievi critici svolti e modificare in modo sostanziale il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 249.

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*) aggiunge la sua firma all'emendamento 1.7, ritenendo del tutto condivisibili le osservazioni dei senatori Malabarba e Battafarano: considerato infatti il protrarsi negli anni dell'*iter* di approvazione del disegno di legge n. 848-*bis*, la scelta di anticiparne una parte significativa nel decreto-legge in conversione, senza prevedere alcun raccordo sistematico con il progetto di riordino degli ammortizzatori sociali, tuttora inattuato, appare del tutto irragionevole. Si associa pertanto all'auspicio, già espresso dal senatore Battafarano, che il rappresentante del Governo voglia prendere in considerazione i fondati rilievi espressi nel corso della discussione e rivedere in modo sostanziale la norma in discussione.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) sottoscrive l'emendamento 1.7.

Dopo che il relatore alla Commissione VANZO (*LP*) ha sottolineato l'esigenza di assicurare comunque un adeguato livello di tutela per i lavoratori che si trovano in Cassa integrazione, il sottosegretario VIESPOLI fa presente che, nelle intenzioni del Governo, la norma in discussione non si proponeva tanto di inasprire un regime sanzionatorio, già peraltro esi-

stente, quanto di instaurare un meccanismo, che gli risulta peraltro ampiamente condiviso dai Gruppi politici, in base al quale nel periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinario si potessero introdurre attività di formazione e riqualificazione mirate alla ricollocazione dei soggetti interessati sul mercato del lavoro. Anche se è vero che la norma in discussione si colloca al di fuori di un provvedimento sistematico di riordino degli ammortizzatori sociali, occorre però tenere presente che la sua impostazione riprende quella della legislazione vigente per alcune situazioni di emergenza. Il sistema sanzionatorio in discussione intende infatti fare fronte al rischio, sempre presente, che il protrarsi oltre misura del periodo di fruizione degli strumenti di integrazione del reddito possa realizzare una condizione sfavorevole al rientro del lavoratore sul mercato del lavoro e dare luogo, nei fatti, ad interventi di tipo assistenzialistico, suscettibili di minare la credibilità di strumenti che invece devono essere migliorati, proprio al fine di consentirne una più razionale e proficua utilizzazione.

Alla luce di queste considerazioni, il rappresentante del Governo si riserva di svolgere i necessari approfondimenti al fine di verificare la possibilità di rendere la formulazione del testo in discussione più aderente allo spirito della norma, secondo le finalità da lui indicate.

Rispondendo ad una obiezione del senatore MALABARBA (*Misto-RC*), ad avviso del quale le osservazioni del Sottosegretario non considerano che l'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 249 comporta una equiparazione di fatto della cassa integrazione guadagni straordinaria alla mobilità, il rappresentante del GOVERNO fa infine presente che la norma deve intendersi comunque riferita alle situazioni di proroga dei trattamenti.

Il senatore MALABARBA (*Misto-RC*) osserva che, ove il Governo intenda riformulare la disposizione in discussione, occorrerà chiarire meglio l'ambito soggettivo di applicazione di essa.

Dopo che il senatore TREU (*Mar-DL-U*) ha ribadito l'esigenza di collocare la disciplina dei casi di decadenza dai trattamenti di integrazione del reddito nell'ambito del riordino della riforma degli ammortizzatori sociali, il sottosegretario VIESPOLI nel prendere atto dei rilievi emersi nel corso della discussione, ribadisce la sua intenzione di valutare la possibilità di rettificare la formulazione del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 249, sulla base delle considerazioni da lui precedentemente svolte.

Concludendo l'illustrazione degli emendamenti da lui sottoscritti, il senatore MALABARBA (*Misto-RC*) si sofferma sull'emendamento 1.8 che, sempre con riferimento al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione, in via subordinata rispetto alla proposta di soppressione, si propone di rendere meno gravose per il lavoratore le condizioni di decadenza dal trattamento.

Il relatore VANZO (*LP*), dopo avere ricordato che gli emendamenti 1.2 e 1.3 si propongono di rendere più chiaro il testo normativo, sottolinea che l'emendamento 1.1 recepisce la condizione posta nel parere della Commissione bilancio. L'emendamento 1.4 si propone invece di estendere la disciplina dei casi di decadenza dal trattamento anche al lavoratore che ne fruisca con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione. Alla stessa disposizione si riferisce anche l'emendamento 1.5, che dispone la decadenza medesima nel caso di frequenza irregolare del corso di formazione o riqualificazione professionale. Dà quindi per illustrato l'emendamento 1.6 e sottolinea che gli emendamenti 2.1 e 2.2 si propongono di pervenire ad una più chiara formulazione del testo normativo.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) illustra l'emendamento 1.10, volto ad incrementare le risorse finanziarie stanziare dal decreto-legge in titolo per il finanziamento delle proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale disposto al comma 1 dell'articolo 1. L'emendamento 1.11 si propone di attenuare il pregiudizio derivante al lavoratore dal rifiuto di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro ovvero ad un corso di formazione o riqualificazione professionale, prevedendo che il rifiuto stesso sia causa di decadenza dal trattamento solo nel caso in cui sia stato opposto senza giustificato motivo. Ad analoga finalità di tutela si ispirano gli emendamenti 1.12 – volto ad assicurare la coerenza tra l'attività di formazione e la qualificazione professionale del lavoratore – 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16, tutti intesi a rendere meno penalizzanti per il lavoratore la disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione. L'emendamento 1.18 intende assicurare il rispetto delle competenze delle regioni, mentre l'emendamento 1.17 intende limitare alle sole attività lavorative e non anche a quelle di formazione, le condizioni poste dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 249, relativamente alla distanza del luogo di lavoro dal domicilio e ai tempi di percorrenza richiesti per raggiungerlo. L'emendamento 1.19 si propone di ridurre da 80 a 60 minuti il predetto tempo di percorrenza. Dà quindi per illustrato l'emendamento 2.0.5, ricordando che esso è identico all'emendamento 1.20 e raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 2.0.3, che riguarda un numero estremamente limitato di soggetti.

Concludendo la sua esposizione il senatore Battafarano si sofferma sull'emendamento 2.0.4, che intende rimuovere il limite di 10.000 lavoratori, di cui all'articolo 1, comma 18 della legge n. 243 del 2004.

Il sottosegretario VIESPOLI esprime apprezzamento per il contenuto dell'emendamento 2.0.3, pur riservandosi una valutazione più compiuta di esso in sede di espressione del parere sulle proposte di modifica avanzate.

Il senatore MALABARBA (*Misto-RC*) aggiunge la sua firma all'emendamento 2.0.4.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 1.23 che riguarda i lavoratori di aziende, localizzate nel Mezzogiorno, la cui attività è cessata o sospesa alla data del 30 settembre 2004, e che si trovano attualmente privi di alcuna fonte di reddito. L'emendamento dispone che ad essi sia concessa una proroga di dodici mesi dei trattamenti di integrazione salariale fruiti prima della predetta data del 30 settembre 2004.

Il senatore PETERLINI (*Aut*) appone la sua firma all'emendamento 1.20, che illustra, ricordando che esso intende assicurare ai lavoratori impiegati per il *tunnel* del monte Bianco e percettori di una indennità pari al trattamento di integrazione salariale, l'accredito dei contributi figurativi e il trattamento di fine rapporto per i periodi di fruizione dell'indennità stessa.

Il sottosegretario VIESPOLI illustra l'emendamento 1.0.1, sottolineando che le disposizioni in esso contenute risultano necessarie per fare fronte ad alcune gravi situazioni occupazionali nel settore del trasporto aereo e tengono altresì conto del Protocollo di intesa, siglato in data 6 ottobre 2004, tra il Governo, le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria del trasporto aereo ed il gruppo Alitalia.

Le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis* sono dunque dirette a fronteggiare situazioni di eccedenze occupazionali conseguenti a crisi delle imprese di navigazione aerea, in particolare fornendo un sostegno al reddito ai lavoratori eccedentari per un congruo periodo. Si prevede così, al comma 1, che con decorrenza dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali possa concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Con la medesima decorrenza, dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori è esteso il trattamento di mobilità.

Il comma 2 estende ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1, sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell'indennità di mobilità, i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, ed all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria, mentre il comma 4 individua la cosiddetta clausola di salvaguardia diretta a prevedere le procedure da adottare, in esito al monitoraggio dell'INPS, nell'eventualità che le disponibilità finanziarie di copertura risultino insufficienti rispetto alle spese conseguenti agli interventi.

Il comma 5 invece è finalizzato ad escludere, per i lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, la facoltà, ove non la abbiano in precedenza esercitata, di rinuncia all'accredito contributivo disciplinata all'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e ciò limitatamente al periodo di am-

missione dell'impresa al trattamento di integrazione salariale. Resta pertanto inteso che tale disposizione non incide sui soggetti abbiano già esercitato tale facoltà come pure non preclude l'esercizio della facoltà stessa al termine del periodo di ammissione ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

Il comma 6, infine, estende ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cui ai commi 1 e 2, a fronte di possibili ricollocazioni, il regime di decadenza dai trattamenti medesimi previsto per i lavoratori titolari dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3 della legge n. 223 del 1991.

L'articolo 1-*ter*, comma 1, tenuto conto del già citato Protocollo di intesa del 6 ottobre 2004, istituisce, presso l'INPS, un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo. Tale fondo può finanziare programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari o erogare specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarietà di cui alla legge n. 236 del 1993, da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa o da processi di mobilità secondo modalità da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali. Ai sensi del comma 2, il fondo è alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari a 0,375 per cento, ed a carico dei lavoratori pari a 0,125, nonché che da contributi del sistema aeroportuale.

Il comma 3 infine rimette la disciplina delle modalità di gestione agli operatori del settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative. Si tratta, dunque, di risorse di carattere privatistico.

A tale proposito, il Sottosegretario fa presente che gli eventuali contributi che dovessero pervenire al Fondo da parte di soggetti pubblici dovranno essere effettuati senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ovvero nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'articolo 1-*quater* prevede al comma 1 la fissazione di un tetto pensionabile individuale –in luogo dell'attuale, che fa riferimento alle retribuzioni medie del personale di pari qualifica ed anzianità dell'azienda maggiormente rappresentativa – pari all'80 per cento della retribuzione pensionabile, determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite a ciascuna delle citate quote. La proposta viene resa coerente con i criteri contenuti nella delega previdenziale, attraverso la previsione di una sua verifica nel generale quadro dell'attuazione dei principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243. Più specificamente si intende far riferimento al comma 2), lettera *q*), dell'articolo 1, della predetta legge, riguardante l'eliminazione di sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche al fine di ottenere a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile uguali trattamenti pensionistici.

Il comma 2 detta una norma interpretativa dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 164 del 1997, in base alla quale la retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione anteriori al 1° gennaio 1998 è individuata tenendo conto dell'intero importo dell'indennità di volo.

Il comma 3 reca l'abolizione della possibilità di liquidare in capitale una parte della pensione. Attualmente tale facoltà è vigente nel solo ordinamento del Fondo volo, per quegli iscritti che possono far valere quale somma di età anagrafica e anzianità contributiva almeno il parametro 87. Tale facoltà, già oggi, non è più consentita per gli iscritti dopo il 27 novembre 1988, né per le quote di pensione posteriori al 30 giugno 1997.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) esprime forte perplessità sull'articolo 1-*quater* che, a pochi mesi dal varo della legge di delega per la riforma del sistema previdenziale, interviene su una materia che dovrebbe essere appunto inclusa nei decreti legislativi che dovranno essere adottati sulla base della delega medesima. Analoga perplessità deriva dalla scelta di finanziare per cinque milioni di euro l'onere derivante dall'attuazione dello stesso articolo 1-*quater* con la quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che ha ben altre finalizzazioni. Sarebbe opportuno che il rappresentante del Governo chiarisse le ragioni di tali discutibili scelte e, soprattutto, se esse siano parte dell'accordo siglato tra Esecutivo e parti sociali.

Nell'associarsi ai rilievi del senatore Battafarano, il senatore MALABARBA (*Misto-RC*) osserva che il comma 6 dell'articolo 1-*bis* risulta particolarmente e ingiustificatamente penalizzante per i lavoratori sospesi in cassa integrazione straordinaria. A suo avviso, la disposizione potrebbe avere una sua plausibilità, e comunque una sua coerenza con il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge in conversione, solo se riferita ai casi di proroghe successive al periodo ordinario di fruizione.

Il sottosegretario VIESPOLI si riserva di fornire agli intervenuti i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3135

al testo del decreto-legge

0/3135/1/11^a

MALABARBA

Il Senato,

in sede di discussione dell'atto Senato n. 3135, di conversione del decreto-legge n. 249 del 2004 recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali;

visto il disimpegno di FIAT Auto S.p.a. rispetto allo stabilimento Alfa Romeo di Arese che nel corso degli ultimi anni ha portato alla progressiva chiusura di tutti i reparti produttivi e alla stessa alienazione del sito;

vista la recente sospensione anche della produzione delle Meccaniche-Powertrain che sancisce nei fatti la chiusura dello stabilimento;

considerato che in sede regionale un accordo prevede l'insediamento di attività industriali, che si starebbero concretizzando con l'assorbimento degli esuberi FIAT (115 operai dell'Alfa Romeo sarebbero già stati assunti dalla casa automobilistica inglese TVR, se fossero state bloccate le procedure di affitto dei capannoni),

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché la FIAT Auto sospenda la procedura per la collocazione unilaterale in mobilità di 494 operai, che rappresenta misura di licenziamento inaccettabile, e continui l'attività produttiva anche in attesa di possibili riallocazioni del personale nel sito di Arese, a tal fine ricorrendo anche a proroghe della Cassa integrazione guadagni straordinari che scade il 31 dicembre 2004, da negoziare con le organizzazioni sindacali.

Art. 1.**1.2**

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria» con le seguenti: «il trattamento straordinario di integrazione salariale».

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «per un periodo» con le seguenti: «fino a un periodo».

1.9

MALABARBA, SODANO Tommaso, PILONI, MACONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i 494 lavoratori in cassa integrazione dello stabilimento Alfa Romeo di Arese, il trattamento di integrazione salariale straordinaria è prorogato per un periodo di 12 mesi. Al relativo onere, quantificato in 7 milioni di euro per il 2005, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

1.10

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI

Al comma 2, sostituire le parole: «360 milioni» con le seguenti: «410 milioni».

Conseguentemente, allo stesso comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento».

1.23

MONTAGNINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai lavoratori dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che abbiano usufruito negli anni 2003 e 2004 di trattamenti straordinari di integrazione salariale, per crisi aziendale, cessati entro la data del 30 settembre 2004, è concessa, in deroga alla vigente normativa, una proroga degli stessi trattamenti per un periodo ulteriore di 12 mesi. A tal fine, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, è ulteriormente incrementato nella misura rispettivamente di 900 mila euro per l'anno 2004 e 2,7 milioni di euro per l'anno 2005. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

1.7

MALABARBA, SODANO Tommaso, BATTAFARANO, TREU, MONTAGNINO

Sopprimere il comma 3.

1.3

IL RELATORE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «e dei trattamenti concessi ai sensi di normative speciali» con le seguenti: «e dei trattamenti concessi o prorogati ai sensi di normative speciali».

1.4

IL RELATORE

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «decade dal trattamento» inserire le seguenti: « , anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento medesimo con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,».

1.8

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 3, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) rifiuti, senza giustificato motivo, di partecipare a momenti formativi previsti dall'azienda e/o dai servizi pubblici per l'impiego al fine di aggiornare le proprie competenze professionali;

b) non accetti l'offerta di un lavoro a tempo indeterminato, inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 10 per cento rispetto alle mansioni di provenienza.».

1.11

DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «rifiuti» inserire le seguenti: «senza giustificato motivo».

1.5

IL RELATORE

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ovvero ad un corso di formazione o riqualificazione professionale» inserire le seguenti: «o non lo frequenti regolarmente».

1.12

DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Al comma 3, lettera a), aggiungere alla fine le seguenti parole: «coerenti con la qualificazione posseduta e/o riconosciuta dal lavoratore».

1.13

GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «non accetti» inserire le seguenti: «senza giustificato motivo».

1.14

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «del 20 per cento rispetto».

1.15

PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

1.16

BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «Il lavoratore sospeso» fino a: «i diritti già maturati».

1.18

BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, PILONI, VIVIANI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «si applicano» inserire le seguenti: «, salvo quanto stabilito dalle leggi regionali,».

1.17

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «o di formazione».

1.6

IL RELATORE

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «le attività lavorative o di formazione» con le seguenti: «le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione».

1.19

GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «80 minuti» con le seguenti: «60 minuti».

1.20

ROLLANDIN, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PEDRINI, FRAU, PETERLINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Nel limite di spesa di 400.000 euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ai lavoratori che hanno percepito l'indennità pari al trattamento d'integrazione salariale, concessa ai sensi dell'articolo 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, sono accreditati i contributi figurativi ed il trattamento di fine rapporto per i periodi di fruizione della indennità stessa. A tale finalità il Fondo per l'occupazione è integrato di 400.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.22

MONTAGNINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono abrogati.».

1.21

MONTAGNINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dopo le parole: "il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, se inferiore, il periodo compreso tra la data di inizio dell'utilizzo del lavoratore e la data di constatazione della violazione".».

1.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori è esteso il trattamento di mobilità. A decorrere dalla medesima data, i vettori e la società da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1, sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell'indennità di mobilità, si estendono i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, ed all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991. I benefici di cui al presente comma sono concessi nel limite di 10 milioni di euro.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono determinati in complessivi 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010. Alla relativa copertura si provvede:

quanto a complessivi 336 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine è istituita nell'ambito di detto Fondo apposita evidenza

contabile, nella quale sono preordinati 40 milioni di euro per l'anno 2005, 64 milioni di euro per l'anno 2006, 67 milioni di euro per l'anno 2007, 64 milioni di euro per l'anno 2008, 64 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010;

quanto a complessivi 47 milioni di euro mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2005, 12 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007, 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 8 milioni di euro per l'anno 2009.

4. L'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 nel limite del complessivo onere pari, per il periodo 2005 - 2010, a 383 milioni di euro ed annualmente pari a 47 milioni di euro per l'anno 2005, 76 milioni di euro per l'anno 2006, 77 milioni di euro per l'anno 2007, 74 milioni di euro per l'anno 2008, 72 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 3.

5. I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza esercitato la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare la predetta facoltà.

6. Ai lavoratori sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell'indennità di mobilità ai sensi dei commi 1 e 2, si applica il regime di decadenza dai trattamenti previsto per i lavoratori titolari dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3 della legge n. 223 del 1991.

Art. 1-ter.

1. È istituito, presso l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale

del settore del trasporto aereo, avente la finalità di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore, mediante:

a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;

b) l'erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarietà di cui alla legge n. 236 del 1993, da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa o da processi di mobilità secondo modalità da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali.

2. Il fondo speciale è alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari a 0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari a 0,125. Il fondo è inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per garantire la piena operatività del fondo e la stabilità del sistema stesso.

3. Le modalità di gestione del fondo sono definite dagli operatori del settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative.

Art. 1-*quater*.

1. In attesa dell'armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche prevista nei principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere l'80 per cento della retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite.

2. L'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, 164, si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997 l'indennità di volo è calcolata nella misura del 100 per cento del suo ammontare.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogato.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e quanto a 23 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando per 13 milioni di euro la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per 10 milioni di euro la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e succes- sive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i*-*quater* della medesima legge. Gli even- tuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle mi- sure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Ca- mere, corredati da apposite relazioni illustrative.».

1.0.2

MORRA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia)

1. È autorizzata la spesa di euro 10 milioni per gli interventi di ri- strutturazione degli edifici adibiti a sede della Fondazione Istituto Medi- terraneo di Ematologia (IME), nonché per l'acquisto di attrezzature e stru- menti, prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, con- vertito con modificazioni nella legge 20 giugno 2003, n. 141, previa pre- sentazione dei relativi progetti al Ministero della Salute.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante cor- rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien- nale 2004-2006, nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'ac- cantonamento relativo al Ministero della Salute».

Art. 2.**2.1**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «del Fondo per l'immigrazione di cui al» con le seguenti: «del Fondo nazionale per le politiche migratorie, previsto dall'articolo 45 del».

2.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «nonché contributo» con le seguenti: «nonché per la concessione di contributi».

2.0.3

PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, come modificato dall'articolo 81, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 45, comma 17, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004"».

2.0.4

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, MALABARBA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 18, sopprimere le seguenti parole: "nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari";

b) al comma 18, lettera a), sostituire le parole: "anteriormente al 1° marzo 2004" con le seguenti: "anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge";

c) al comma 19, sopprimere il secondo periodo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.0.5

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Nel limite di spesa di 400.000 euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ai lavoratori che hanno percepito l'indennità pari al trattamento d'integrazione salariale, concessa ai sensi dell'articolo 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono accreditati i contributi figurativi ed il trattamento di fine rapporto per i periodi di fruizione della indennità stessa. A tale finalità il Fondo per l'occupazione è integrato di 400.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.6

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(Norma di interpretazione autentica)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73, il comma 3 si interpreta nel senso che la sanzione amministrativa ivi prevista deve essere commisurata alla durata ed alla gravità effettive della violazione commessa, a prescindere dal periodo dell'anno in cui si verifica la constatazione della violazione».

2.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono abrogati».

2.0.1

TOFANI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono abrogati».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2004

233^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 14.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la direzione generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute, il direttore generale dottor Donato Greco, accompagnato dalla dottoressa Daniela Galeone, dirigente medico; in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, la dottoressa Teresa Maglione, responsabile dell'Unità di progetto per il coordinamento interregionale Area Sanità e Servizi sociali della Regione Veneto, accompagnata dal dottor Paolo Alessandrini, responsabile per i rapporti con il Parlamento; per l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali la dottoressa Laura Pellegrini, direttore, accompagnata dal dottor Bruno Rusticali, responsabile delle linee guida dell'Agenzia.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FALOMI (*Misto*) prende la parola suggerendo l'opportunità di tenere audizioni in merito al tema della spesa sanitaria, in previsione del prossimo inizio dell'esame della legge finanziaria in Senato.

Il presidente TOMASSINI risponde che tali audizioni possono tenersi, prima che inizi l'esame in Senato dei documenti di bilancio, in sede di Ufficio di Presidenza allargato, compatibilmente con gli altri impegni della Commissione. Invita quindi i capigruppo a segnalare alla Presidenza gli eventuali soggetti da audire.

IN SEDE REFERENTE

(3022) TOMASSINI e BIANCONI. – Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(Esame e rinvio)

Nel riferire sul disegno di legge in titolo, in sostituzione del relatore, senatore Tredese, il presidente TOMASSINI ricorda preliminarmente che, in merito alla suddetta legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono in corso le procedure per la promozione di cinque quesiti referendari, dei quali uno relativo all'abrogazione totale e quattro ad abrogazioni parziali.

Si sofferma quindi sui contenuti del testo, osservando innanzitutto come l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, novelli l'articolo 1, comma 1, della legge n. 40, nella parte in cui esso fa riferimento al principio di tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, ivi compreso il concepito. La modifica proposta consiste nella sostituzione del termine «concepito» con quello di «embrione», il quale presenterebbe una nozione più precisa e tecnica. Nella comunità scientifica, infatti, è ancora aperto il dibattito sulla distinzione tra stadio di sviluppo pre-embriionale ed embriionale. Le due definizioni attengono al tema del riconoscimento della caratteristica dell'«unicità», che secondo alcuni si può riscontrare solamente a partire dal quattordicesimo giorno successivo al concepimento, con la comparsa della stria primitiva, cioè dell'abbozzo del sistema nervoso, e per altri invece può riconoscersi precedentemente, già a partire dal sesto giorno successivo al concepimento, con l'avvio della differenziazione cellulare volta all'organo formazione.

Il successivo comma 2 dell'articolo 1 – prosegue il relatore – aggiunge un comma 2-*bis* nel citato articolo 1 della legge n. 40. Tale novella consente il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita ai soggetti fertili portatori di malattie genetiche o infettive trasmissibili. L'elenco di queste ultime «patologie di rischio» è definito con decreto del Ministro della salute, da emanarsi, sentiti il Comitato nazionale per la bioetica, il Consiglio superiore di sanità e l'Istituto superiore di sanità, entro un anno dall'entrata in vigore del presente comma 2-*bis*. Anche con riferimento ai nuovi soggetti in esame, trovano applicazione le modalità del ricorso alle tecniche previste dalla disciplina generale di cui alla legge n. 40.

Riguardo all'ambito dei soggetti attualmente ammesso, il relatore rileva che l'articolo 4, comma 1, della stessa legge n. 40 del 2004 consente la procreazione medicalmente assistita solo in caso di accertata impossibilità di rimuovere in altro modo le cause della sterilità o dell'infertilità. Queste ultime, inoltre, devono essere documentate da atto medico, che ne certifica altresì, se individuate, le cause. Ricorda inoltre che, secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'«infertilità di coppia» ricorre qualora la medesima coppia non riesca a procreare dopo 12-24 mesi di rapporti volutamente fecondi. In ogni caso, la legge n. 40 del 2004 vieta ogni pratica di fecondazione di tipo eterologo, dovendosi

intendere che tale divieto resta fermo anche per la fattispecie introdotta dalla novella in esame.

Il relatore ricorda, riguardo alle modalità del ricorso alle tecniche, che l'articolo 6 della legge n. 40 reca la disciplina del consenso informato dei soggetti ammessi.

Prosegue osservando che l'estensione in favore dei soggetti fertili portatori di malattie genetiche o infettive trasmissibili appare connessa alla possibilità di svolgere indagini preimpianto, prevista dalla novella di cui al successivo articolo 2, comma 1, lettera c), del disegno di legge in titolo.

Evidenzia inoltre che l'articolo 2 del disegno di legge in esame interviene sull'articolo 14 della legge n. 40 del 2004, che attiene, come noto, ai limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni. In particolare il comma 1 dell'articolo 1 modifica il comma 1 dell'articolo 14 della legge richiamata, che vieta la crioconservazione e la soppressione degli embrioni precisando che rimane fermo quanto previsto dalla legge n. 194 del 1978, introducendo un più preciso riferimento, sia all'articolo 4 della legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, sia al tema della tutela della salute psico-fisica della donna. Infatti, ricorda il relatore, il menzionato articolo 4 prevede che la donna possa ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, qualora accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame dispone inoltre l'aggiunta di un comma di seguito al comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 40 del 2004. Si tratta, sottolinea il relatore, di una disposizione volta a consentire la crioconservazione degli ootidi, fermo restando il divieto di crioconservazione degli embrioni. Evidenzia come, in questo senso, la modifica si ispiri agli ordinamenti tedesco e svizzero, che, appunto, vietano la crioconservazione dell'embrione e consentono, per contro, di applicare la medesima modalità di conservazione allo zigote presingamico. Chiarisce inoltre come questo possa essere distinto dall'embrione vero e proprio perché in esso sono presenti i pronuclei maschile e femminile, non essendo ancora avvenuta la fusione dei due corredi genetici. Dal punto di vista tecnico, osserva il relatore, si procede al congelamento dell'ovocita a due pronuclei a circa sedici ore dalla fecondazione, quando, oltre a non essere ancora avvenuta la fusione dei genomi materno e paterno, si hanno condizioni tali da garantire, secondo quanto rilevato in letteratura, possibilità di successo dell'impianto e della gravidanza superiori a quelle caratterizzanti i casi in cui si è fatto ricorso alla crioconservazione dell'embrione.

Riferisce poi come il disegno di legge in esame preveda che, entro un anno dall'entrata in vigore, il Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità e previo parere del Consiglio superiore di sanità e del Comitato nazionale di bioetica, stabilisca con proprio decreto le modalità re-

lative alle procedure di crioconservazione degli ootidi, oltre ai modi e ai tempi del controllo clinico dei soggetti nati in seguito al ricorso alla tecnica descritta.

Illustra quindi la lettera *c*) dell'articolo 2 concernente la diagnosi preimpianto. Essa modifica il comma 5 dell'articolo 14 della legge n. 40, nel senso di consentire alle coppie portatrici di patologie trasmissibili alla prole, tanto quelle fertili quanto quelle sterili, di richiedere un'indagine volta ad accertare lo stato di salute degli ovociti allo stadio di due pronuclei, in modo da consentire l'impianto di ootidi sani.

Conclude precisando che la diagnosi preimpianto delle cellule esterne, oltre a non incidere sulla vitalità dell'ovocita fornisce lo stesso numero e tipo di informazioni degli esami villocentesi ed amniocentesi.

Il senatore FALOMI (*Misto*) interviene esprimendo perplessità sulla scelta di iniziare l'esame del disegno di legge in titolo nell'odierna seduta, ritenendo che tale scelta dovesse essere rimessa all'Ufficio di Presidenza.

Il presidente TOMASSINI replica ricordando che l'inserimento all'ordine del giorno della seduta odierna è stato stabilito nella seduta di ieri, mentre, ad esame già iniziato, sarà possibile definire con accuratezza i tempi del seguito dell'esame.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) propone a tale proposito che sia l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del Gruppo a determinare il prosieguo dei lavori riguardanti il disegno di legge n. 3022, per il quale si rende necessario procedere ad audizioni.

Il presidente TOMASSINI condivide quanto espresso dal senatore Mascioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del tabagismo e del tumore al seno in Italia: audizioni di persone esperte su tematiche attinenti alla materia in esame

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 6 ottobre.

Introduce l'audizione il presidente TOMASSINI.

Il dottor GRECO ricorda la rilevanza del fumo quale fattore di rischio nello sviluppo di patologie neoplastiche e cardiovascolari. Sottolinea quindi l'importanza dell'accordo di Cernobbio del 7 aprile 2004, con cui il Ministero della salute e le regioni si sono impegnati a definire un piano di «prevenzione attiva», volto alla prevenzione oncologica e cardiovascolare, il quale prevede azioni di contrasto al tabagismo. Il Centro nazionale per

la prevenzione ed il controllo delle malattie, di recente istituito presso il Ministero della salute, rappresenta un ulteriore strumento operativo nel campo della ricerca epidemiologica e della definizione di strategie di intervento. Si sofferma quindi sul ruolo della Direzione generale della prevenzione sanitaria, impegnata da tre anni in campagne annuali contro la diffusione del fumo, rivolte specialmente ai giovani. Considera favorevolmente la prossima entrata in vigore della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in forza della quale verranno estesi gli spazi in cui è proibito fumare.

Riguardo al tema del tumore al seno, mette in evidenza l'importanza essenziale della prevenzione, la quale ha finora coinvolto un numero ancora non soddisfacente di donne, in ragione di permanenti sperequazioni di carattere territoriale e socio-economico. A tale proposito, ricorda la recente istituzione da parte del Ministro della salute, di tre gruppi di lavoro sugli *screening* oncologici, uno dei quali dedicherà la propria opera al tumore della mammella. Conclude ribadendo l'importanza fondamentale di aumentare il numero di donne raggiunte dalla campagna di *screening* anche facendo leva sul coinvolgimento dei medici di base.

La dottoressa MAGLIONE riferisce sull'attività delle regioni per la prevenzione del tumore al seno, soffermandosi sulle modalità di raccolta dei dati relativi alle campagne di *screening* attuate dalle regioni negli anni 2003 e 2004, rispetto alle quali occorre tuttora intervenire per disporre di criteri omogenei. Riguardo al tabagismo, pone in evidenza l'accordo per il coordinamento fra gli assessorati alla sanità delle regioni che, in collegamento con il Ministero della salute e con l'Istituto superiore di sanità, si sono impegnati a ridurre le distanze esistenti tra le diverse realtà regionali nell'opera di contrasto al fumo. In particolare l'attività delle regioni in questo campo si articola in interventi volti all'informazione dei cittadini, alla terapia rivolta ai tabagisti e finalizzata alla disuasione, nonché all'adozione di normative più restrittive in materia.

La dottoressa PELLEGRINI illustra una serie di dati statistici concernenti il cancro alla mammella. Un primo gruppo di dati riguarda i tassi di incidenza e di mortalità, standardizzati per età, in Italia ed in altri paesi industrializzati. Un secondo gruppo è relativo alle regioni italiane e riguarda il numero di ricoveri e l'incidenza degli interventi di mastectomia e quadrantectomia. Dai dati illustrati risulta che i dati sull'incidenza del cancro e sulla quota di mortalità sono piuttosto buoni, se rapportati agli altri paesi. Risultano inoltre differenze notevoli tra le regioni, a svantaggio di quelle meridionali, specie rispetto alla frequenza degli interventi di mastectomia e di quadrantectomia - meno penalizzante rispetto al precedente - ed alla durata delle degenze.

Intervengono ponendo quesiti i senatori BIANCONI (FI), FASOLINO (FI), TATÒ (AN), CARELLA (Verdi-U) e SALZANO (UDC), nonché il presidente TOMASSINI.

Il dottor GRECO ribadisce l'importanza della prevenzione secondaria del tumore al seno, nell'impossibilità di attuare la prevenzione primaria. Chiarisce che i gruppi di lavoro istituiti dal Ministro della salute sono organismi estremamente agili nella composizione. Ribadisce quindi la necessità di coinvolgere il medico di base al fine di aumentare l'efficacia delle campagne di prevenzione. Afferma infine la necessità, prevista dalla legge, di mettere a disposizione dei fumatori degli spazi adeguati, pur essendo da evitare ogni forma di ghettizzazione.

La dottoressa PELLEGRINI afferma che la diversa lunghezza dei periodi di degenza delle pazienti operate a causa del tumore al seno è dovuta sostanzialmente all'età delle pazienti stesse.

Interviene il dottor RUSTICALI, sottolineando l'alto livello dell'attenzione attribuita alla prevenzione del tumore mammario negli Stati Uniti ed osservando come la riduzione della durata della degenza post-operatoria sia funzione delle modalità con cui la paziente viene seguita prima del ricovero e successivamente alla dimissione. Ricorda infine che il ricorso alla tecnica diagnostica del «linfonodo sentinella» è in Italia tuttora scarsamente diffuso.

La dottoressa MAGLIONE ritiene che le differenze nella prevenzione dei tumori esistenti tra le diverse regioni sia da attribuire all'ancora recente inclusione di tale elemento nei piani sanitari nazionali, preceduti in questo senso da iniziative locali isolate. Un rimedio può essere rappresentato dalla cooperazione tra regioni.

Prende quindi la parola il senatore CARELLA (*Verdi-U*), il quale, riferendosi a notizie diffuse dalla stampa, pone l'accento sulla necessità di dedicare attenzione al grado di efficienza delle istituzioni regionali nell'utilizzo dei fondi destinati alle campagne di prevenzione oncologica.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2004

364^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Bruno Agricola, direttore generale della salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, accompagnato dall'ingegner Antonio Mantovani, dall'ingegner Maurizio Onofrio, dall'ingegner Margherita Cudemo e dall'ingegner Laura Petriglia, in rappresentanza della Commissione di valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale dei termovalorizzatori: audizione del Direttore generale della salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Riprende l'esame dell'indagine conoscitiva in titolo, sospeso nella seduta del 19 ottobre scorso.

L'ingegner AGRICOLA riferisce alla Commissione in merito all'attività della commissione speciale per la Valutazione di impatto ambientale sui progetti di realizzazione di termovalorizzatori, ponendo in particolare in evidenza come la commissione in questione tenga conto con grande attenzione tanto di tutti i dati relativi al territorio ove dovrebbero essere realizzati gli impianti, quanto dalle informazioni relative alle migliori tecnologie disponibili.

La commissione speciale, al momento, sta verificando se i progetti sottoposti a Valutazione di impatto ambientale rispondano o meno ai requisiti di cui all'ultimo documento adottato in sede comunitaria, che risale al marzo scorso. Tra i progetti la cui istruttoria è ancora in fase di completamento, vi è anche quello relativo al termovalorizzatore di Acerra, in Campania.

Il senatore SPECCHIA (AN) ricorda innanzitutto come tanto in Campania, quanto in Puglia e in Sicilia e, in generale, nel Mezzogiorno, sia attualmente vivo il dibattito in merito alle diverse soluzioni da adottare per risolvere una volta per tutte il problema dello smaltimento dei rifiuti. In particolare, da più parti si ritiene necessario – in vista della realizzazione di termovalorizzatori – il conseguimento di elevati obiettivi (collocabili tra il 35 ed il 40 per cento) nel programma di raccolta differenziata dei rifiuti.

Occorrerebbe a questo punto sapere quali differenze vi sono, in termini di emissioni inquinanti, fra la termovalorizzazione della parte secca dei rifiuti conseguente a raccolta differenziata e la massa indifferenziata dei rifiuti, comunemente indicata con l'espressione «tal quale». Tale raffronto è assai utile, anche alla luce delle esperienze già maturate in sedi ove sono presenti termovalorizzatori, come quello situato presso Brescia.

Il presidente NOVI osserva innanzitutto come il mancato conseguimento dell'obiettivo del 36 per cento nel programma di raccolta differenziata rappresenti sempre più spesso un comodo alibi per ostacolare la realizzazione dei termovalorizzatori. Oltretutto, poiché è lecito presumere che un simile obiettivo possa essere effettivamente conseguito nel sud del Paese non prima di 15-20 anni, si sta correndo il rischio di bloccare per un corrispondente periodo la realizzazione dei termovalorizzatori; tutto ciò con un enorme spreco di risorse, nonché con il continuo alimentare di interessi torbidi, di chi – come accade in Campania – approfitta della situazione di emergenza per favorire la riapertura di discariche, magari abusive, sovente gestite da esponenti delle organizzazioni criminali. A tutto ciò si aggiunga l'ulteriore confusione determinata dalla produzione di balle di combustibile da rifiuti che, non potendo essere combuste in zona, vengono sovente esportate in altre regioni d'Italia, se non addirittura all'estero.

Chiede a questo punto all'ingegner Agricola di chiarire se l'eventuale valorizzazione tal quale dei rifiuti, piuttosto che del combustibile da rifiuti, crei problemi sul fronte delle emissioni inquinanti, e se è ipotizzabile

il conseguimento dell'obiettivo del 36 per cento di raccolta differenziata nel sud del Paese entro tre o quattro anni.

Il senatore ROTONDO (*DS-U*), dopo aver sottolineato come non sembra che negli ultimi anni siano stati adottati significativi atti politici volti a promuovere effettivamente il conseguimento di più elevati obiettivi nel programma di raccolta differenziata, chiede all'ingegner Agricola qualche informazione sulla biostabilizzazione, sulle problematiche relative allo smaltimento delle scorie prodotte dalla termovalorizzazione dei rifiuti, nonché su tutto quanto attiene agli inceneritori dedicati alla valorizzazione dei rifiuti speciali.

Secondo il senatore MONCADA (*UDC*) risulta difficile stabilire se la raccolta differenziata costituisca un sistema efficace oppure no, sebbene essa, qualora sia sviluppata secondo gli opportuni criteri, è senz'altro d'ausilio nel processo di smaltimento dei rifiuti. Tuttavia, la raccolta differenziata dovrebbe essere sottoposta ad una seria analisi che consideri anche i costi della stessa, non solo quelli della raccolta, ma anche quelli derivanti dal riutilizzo del materiale raccolto. In ogni caso, come dimostrato da alcune ricerche scientifiche, basate su modelli numerici, è oggi possibile bruciare rifiuti tal quale. Pertanto, bisognerebbe porre attenzione ai processi di ottimizzazione nel senso che è chiaro che un rifiuto più pericoloso comporta impianti di termovalorizzazione maggiormente onerosi.

Il senatore ZAPPACOSTA (*AN*) osserva che, al di là del fatto che lo smaltimento dei rifiuti può avvenire in discarica, nei termovalorizzatori o negli inceneritori, appare indispensabile la raccolta differenziata, anche se la stessa risulta pressoché assente nell'Italia meridionale dove vengono effettuate forme di selezione dei rifiuti che però non evitano l'utilizzazione delle discariche. Pertanto, sarebbe utile conoscere se da parte del Ministero dell'ambiente vi sia un'attenzione particolare nei confronti dei processi di sviluppo della raccolta differenziata. Inoltre, sarebbe utile che l'ingegner Agricola chiarisse se negli inceneritori di seconda generazione che utilizzano camere di post-combustione sia possibile abbattere le diossine.

Il senatore LIGUORI (*Mar-DL-U*) coglie l'occasione per chiedere all'ingegner Agricola se l'ipotesi progettuale di termovalorizzatore nell'area di Acerra resta ancora valida o se invece deve essere adeguata alle soluzioni tecnologiche più aggiornate.

Il presidente NOVI rileva come la questione posta dal senatore Liguori sia fondamentale poiché essa è alla base della reazione negativa delle popolazioni locali in merito alla localizzazione dell'impianto di termovalorizzazione. Alla luce di questo dato appare dunque indispensabile fornire chiarimenti sulla affidabilità tecnologica del progetto di impianto nell'area di Acerra nella quale, peraltro, sussiste una condizione complessiva ambientale assai critica.

L'ingegner AGRICOLA fa presente che l'impianto presso Acerra, ancorché rispettoso dei criteri stabiliti dalla normativa vigente, è stato considerato non ottimale da parte della Commissione di valutazione di impatto ambientale poiché esistono tecnologie più sofisticate. Pertanto, il Ministero dell'ambiente ha suggerito che l'impianto in questione fosse dotato di un'ulteriore sezione per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, nonché di specifiche apparecchiature per il prelievo e il monitoraggio dei fumi. Da quanto si è finora appreso risulta poco probabile che tali suggerimenti non saranno accolti; tuttavia, bisogna fin da ora precisare che anche ammesso che l'impianto sia adeguato alle migliori soluzioni tecnologiche non è detto che lo stesso risulterà compatibile con il contesto territoriale, soprattutto con riferimento ai livelli di qualità dell'aria.

Il presidente NOVI chiede quindi all'ingegner Agricola se è possibile che sia espressa una valutazione negativa sulla compatibilità ambientale dell'impianto localizzato presso Acerra.

L'ingegner AGRICOLA conferma questa possibilità soprattutto qualora si accertasse che la situazione complessiva del territorio non è in grado di tollerare un ulteriore impatto inquinante.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) ritiene che nel caso in cui fosse accertata la mancata compatibilità ambientale dell'impianto in questione si porrebbe una situazione problematica in relazione ai lavori già avviati. Questa eventualità conferma che in situazioni analoghe a quelle relative alla zona di Acerra – dove è stata attivata una procedura straordinaria tramite ordinanza della protezione civile – la valutazione di impatto ambientale dovrebbe essere effettuata preventivamente e non a posteriori.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Turroni che le procedure straordinarie da lui ricordate sono state in realtà attivate dalla precedente amministrazione del comune di Acerra. È da quel momento che si sono create resistenze alla localizzazione dell'impianto.

L'ingegner AGRICOLA ricorda che nell'impianto presso Acerra si prevede l'utilizzazione di combustibile derivante da rifiuti; ciò consentirebbe di utilizzare soltanto la cosiddetta parte nobile del rifiuto, sebbene debba poi essere affrontato il problema del livello delle diossine. In questo caso, molto dipende dalle migliori tecnologie disponibili, nonché dalla possibilità di attivare un monitoraggio e una serie di prelievi continui. Più in generale, la scelta di ricorrere alla raccolta differenziata dovrebbe essere coerente con la filosofia prescelta nell'ambito del piano generale dei rifiuti; se, ad esempio, si opta per la raccolta differenziata per settori gli inceneritori non hanno senso. Pertanto non si possono fornire conclusioni definitive sulla raccolta differenziata, sebbene l'utilizzazione di combustibile derivante da rifiuti permette agli impianti rendi-

menti migliori rispetto a quelli che sarebbero assicurati dalla utilizzazione di rifiuti tal quale.

Il senatore SPECCHIA (*AN*), premesso che nell'Italia meridionale la raccolta differenziata è pressoché inesistente, chiede se gli impianti di termovalorizzazione che si rendono necessari possono essere realizzati senza comportare un accrescimento del livello delle emissioni inquinanti.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) sottolinea come rivesta un ruolo significativo la valutazione complessiva della compatibilità ambientale degli impianti in relazione al territorio nel quale sono ubicati. A tale riguardo, sono emblematici i rilievi satellitari, di cui si è dato conto di recente sugli organi di stampa, che mostrano come tra le aree del mondo maggiormente contaminate vi sia la Pianura padana in ragione del fatto che in quest'area insistono molteplici impianti di diversa natura. Sarebbe quindi importante sapere se il Ministero dell'ambiente e la direzione generale della salvaguardia ambientale intendano dare indicazioni sulla base dei citati rilievi satellitari. Inoltre, sarebbe utile che nel prosieguo dell'indagine conoscitiva si approfondisca la questione relativa ai costi e ai benefici di natura economica derivanti dagli impianti di incenerimento.

Ad avviso del presidente NOVI la raccolta differenziata, in relazione all'attivazione delle fasi di riciclaggio e al consumo energetico degli impianti, risulta particolarmente onerosa. Pertanto, bisognerebbe sgombrare l'attuale dibattito sulla raccolta differenziata da ogni pregiudizio positivo che dipinga questo meccanismo come la panacea per risolvere ogni problema riguardante lo smaltimento dei rifiuti. Non si può di certo rimanere neutrali rispetto allo spreco di risorse che potrebbero essere destinate alla tutela della salute e allo sviluppo delle reti di protezione sociale. Del resto, uno degli obiettivi principali che si prefigge l'indagine conoscitiva in corso è proprio quello di verificare l'utilità e la convenienza dei processi legati alla raccolta differenziata.

L'ingegnere AGRICOLA rileva come esistano varie tipologie di raccolta differenziata le quali, in relazione anche al contesto territoriale nel quale sono attivate, possono determinare notevoli differenze di costo. Tuttavia, se, ad esempio, si è deciso di realizzare inceneritori che utilizzano rifiuti tal quale sarebbe opportuno non procedere alla raccolta differenziata che, al contrario, in altri contesti potrebbe rivelarsi preferibile, purché siano contenuti i relativi costi.

Con riferimento alle fotografie satellitari cui ha accennato il senatore Turroni ritiene che l'attendibilità delle stesse debba essere attentamente verificata poiché le immagini satellitari fanno riferimento ad una singola giornata, quando la normativa vigente prevede rilevazioni medie annue circa i livelli di inquinamento atmosferico. Peraltro, il superamento dei livelli della qualità dell'aria molto spesso dipende dal malfunzionamento

delle centraline che, pertanto, sarebbe necessario adeguare alle normative varate dall'Unione Europea.

Il senatore RIZZI (*FI*) osserva come appaia incontestabile che il livello di inquinamento presente nella Pianura padana sia maggiore rispetto ad altre aree del Paese poiché in quella zona sono localizzati numerosi impianti.

L'ingegnere AGRICOLA, nel condividere le considerazioni espresse dal senatore Rizzi, ricorda come un impianto che sia a norma per quanto concerne il livello delle emissioni inquinanti potrebbe non essere tuttavia ritenuto compatibile alla luce della complessiva situazione del territorio nel quale esso è presente.

Il presidente NOVI, nel ringraziare l'ingegner Agricola, avverte che la sua audizione proseguirà in una prossima seduta per permettere un ulteriore approfondimento degli elementi conoscitivi fin qui emersi.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCLEDÌ 20 OTTOBRE 2004

165^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

Seguito della discussione di proposte di modifica del Regolamento per l'accesso radiotelevisivo

(Seguito e conclusione della discussione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 27 aprile 2004.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che nella precedente seduta il senatore Pessina aveva svolto la relazione introduttiva.

Non essendovi iscritti a parlare, si passa alla votazione delle proposte di modifica.

Senza discussione sono approvati la proposta 2.1 e l'articolo 2 nel suo nuovo testo, le proposte 3.1 e 3.2 e l'articolo 3 nel suo nuovo testo, le proposte 4.1 e 4.2 e l'articolo 4 nel suo nuovo testo e la proposta 5.1.

Il deputato CAPARINI propone al relatore di ritirare la proposta di modifica 5.2 che, rendendo sostanzialmente obbligatoria la realizzazione dei programmi dell'accesso con la collaborazione della RAI, attualmente prevista come una facoltà, farebbe venir meno il carattere essenzialmente

autoprodotto di queste trasmissioni, che sono realizzate sotto la responsabilità dei richiedenti.

Concordano il Presidente PETRUCCIOLI ed il senatore D'ANDREA.

Il relatore accoglie la richiesta di ritiro della proposta di modifica.

L'articolo 5 nel suo nuovo testo è quindi approvato.

MATERIE DI COMPETENZA

Seguito dell'esame del ricorso avverso la rieiezione, deliberata dalla Sottocommissione permanente dell'accesso nella seduta del 18 febbraio 2004, delle richieste di accesso n. 5650, 5651 e 5652

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno 2004.

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI ricorda che nella seduta precedente il relatore, senatore Pessina, aveva illustrato il ricorso in titolo.

Il RELATORE fa presente che in data 27 settembre il ricorrente, avvocato professore Guido Sigfrido De Renzis, ha trasmesso una lettera che, ribadendo le argomentazioni del ricorso, non reca però alcun ulteriore elemento per valutare la diffusione, la consistenza organizzativa e l'esistenza stessa del Comitato docenti a nome del quale erano state presentate le richieste di accesso.

Egli ritiene pertanto che non risultino comprovati i requisiti per l'accesso radiotelevisivo di cui all'art. 6 della legge n. 103 del 1975 e degli articoli 2 e 3 del Regolamento per l'accesso, e propone dunque di confermare la decisione della Sottocommissione permanente dell'accesso.

La proposta del relatore, posta ai voti, è approvata.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Discussione di una proposta di risoluzione sul servizio di ISORADIO

(Discussione e approvazione)

Il deputato CAPARINI illustra la seguente proposta di risoluzione:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premessi che:

l'autostrada A4 Milano-Venezia asse portante dell'economia lombarda e dell'intero Paese è, in entrambi i sensi di marcia, la più trafficata

d'Italia ed una delle più congestionate d'Europa con un flusso di 130.000 veicoli al giorno;

preso atto che:

le opere avviate sono indispensabili a sostenere i lavori che consentiranno l'ampliamento dell'autostrada dalla barriera di Milano a Bergamo, partendo con la tratta più critica per il traffico, quella compresa tra l'area di servizio «Brianza» (tra Caponago e Cavenago) e l'Adda;

considerato che:

saranno insediati cantieri fissi tra Grezzago e Trezzo, nei pressi dell'Adda, risolte oltre 200 interferenze con tubi e cavi di vario genere, dall'elettricità al telefono, dall'acqua al gas, e completata l'acquisizione delle aree che ospiteranno l'ampliamento dell'autostrada lungo i 35 chilometri del tracciato;

visto che:

i lavori dureranno 30 mesi, durante i quali si realizzeranno 70 chilometri di nuova corsia autostradale, altrettanti di corsie d'emergenza, 30 di doppio spartitraffico centrale ed altri 30 di barriere acustiche, oltre a demolire 42 cavalcavia, a realizzarne 39 ed a costruire nuovi ponti sull'Adda e sul Grembo;

rilevato che:

la coabitazione del traffico con i cantieri costituirà un'emergenza da affrontare per tempo al fine di evitare problemi di ulteriori rallentamenti e il conseguente aumento dell'incidentalità; problemi precedentemente affrontati con successo in occasione dei lavori di ampliamento dell'autostrada A8, nel tratto Milano-Varese verso Malpensa;

in quella occasione è stato sviluppato il metodo di lavoro che verrà seguito anche per la A4 e che prevede la realizzazione di cantieri lineari a bordo strada, che occupano la sola corsia di emergenza per tratti di un chilometro, mentre gli interventi più complessi, che corrispondono alla demolizione dei vecchi cavalcavia e la collocazione dei nuovi, saranno realizzati chiudendo singole tratte in singole notti; anche in questo caso utilizzando un metodo già sperimentato per la A8, seppure mai applicato su così ampia scala;

considerato che:

l'impegno di Isoradio deve ora concentrarsi sulla necessità di informare le decine di migliaia di automobilisti e camionisti che utilizzeranno la A4, dedicando a tal fine, in collaborazione con la direzione lavori del cantiere, un sistema di informazione tempestivo;

atteso che:

all'articolo 14 del Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai S.p.A. relativo ai servizi speciali della mobilità, la Rai

si impegna ad approntare piani di sviluppo alla rete di impianti di Isoradio, al fine di rendere disponibili le informazioni del servizio lungo tutto il tracciato autostradale;

richiamato che:

la programmazione di Isoradio, nata nel 1988, attualmente offre una copertura del segnale pari al 60 per cento della rete viaria nazionale, si vale di un sistema di monitoraggio in collaborazione con Autostrade per l'Italia ed opera in costante collegamento con VV.FF. e al Protezione Civile, garantendo agli utenti aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del traffico e della circolazione, segnalando incidenti e cantieri aperti, oltre alle condizioni meteo;

ricordato inoltre:

quanto avvenuto il 28 febbraio scorso quando, in occasione della forte nevicata che ha paralizzato l'autostrada A1, bloccando per ore in situazione di grave disagio migliaia di automobilisti lungo il tratto Firenze-Milano, emerse l'inadeguatezza e la tardività delle informazioni fornite da Isoradio;

visto che:

il servizio d'informazione radiofonica Isoradio riveste un ruolo fondamentale, ma sino ad oggi è risultato inspiegabilmente carente per alcune zone, tra cui il tratto autostradale in oggetto:

invita la Rai:

sulla base degli impegni assunti con il Contratto di Servizio, ad attivare nel corso dei lavori di ampliamento dell'A4, un idoneo servizio, permettendo agli automobilisti di avere notizie in tempo reale sulla collocazione dei cantieri e le chiusure al traffico, in aggiunta alle usuali informazioni sulle condizioni della circolazione stradale».

Il senatore D'ANDREA, nel concordare con la risoluzione proposta dal deputato Caparini, ritiene opportuno un richiamo, anche generico, ad analoghe situazioni esistenti su altri tratti autostradali, rilevando in particolare la paradossale situazione dell'informazione sui cantieri dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dove chi proviene da Nord deve sintonizzarsi su ISORADIO in orari diversi per avere informazioni sui tratti gestiti dalla società autostrade o da altre società.

Il presidente PETRUCCIOLI propone al deputato Caparini di aggiungere in fine il seguente capoverso: «a considerare altresì la stessa esigenza anche con riferimento a cantieri che interessino altri tratti autostradali.»

Il deputato CAPARINI accoglie la proposta del relatore.

La risoluzione, così modificata, posta ai voti, è approvata.

SULLA VISITA DEL RELATORE SPECIALE SULLA LIBERTÀ DI OPINIONE E DI ESPRESSIONE DELLA COMMISSIONE DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE, SIGNOR AMBEY LIGABO

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che, nel quadro di un articolato programma di incontri con autorità del Parlamento e del Governo, il relatore speciale sulla libertà di opinione e di espressione della Commissione diritti umani delle Nazioni Unite, signor Ambey Ligabo, ha chiesto un incontro per mercoledì 27 ottobre dalle ore 11 alle ore 13 con la Presidenza di questa Commissione.

Annuncia pertanto che convocherà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per il suddetto incontro, cui potrà peraltro intervenire ogni membro della Commissione interessato.

La seduta termina alle ore 14,40.

ALLEGATO 1

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO RADIOTELEVISIVO

Articolo 2.

2.1

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ciascun soggetto avente titolo può presentare non più di una domanda ogni tre mesi per ciascuna sede di accesso, radiofonica, televisiva e per il mezzo di televideo. Con riferimento in particolare alle trasmissioni o alle iniziative proposte concernenti temi di carattere prevalentemente politico o di attualità politica o sindacale, la Sottocommissione permanente per l'accesso ha la facoltà di escludere le richieste che provengano da soggetti aventi collegamento organico con soggetti che hanno già presentato richiesta nei tre mesi precedenti, o che comunque risultino dirette ad aggirare il divieto di presentazione di più domande nell'arco di tre mesi da parte di uno stesso soggetto. In ogni caso non possono essere mandate in onda trasmissioni recanti dichiarazioni, interviste, o che illustrino l'attività di esponenti politici che abbiano già partecipato ai programmi dell'accesso nei tre mesi precedenti».

Articolo 3.

3.1

Al comma 5 alla lettera b) aggiungere infine le seguenti parole:
«, garantendo a queste ultime la prevalenza rispetto a quelle di soggetti richiedenti le cui attività presentino comunque aspetti di ordine commerciale ed economico, fermo restando il divieto, ai sensi dell'articolo 6, comma sesto, della legge 14 aprile 1975, n. 103, di utilizzare i programmi dell'accesso a fini di pubblicità commerciale».

3.2

Dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) tenere conto dell'effettiva rilevanza nazionale degli organismi richiedenti e delle tematiche da essi proposte, invitandoli se del caso ad indirizzare le loro richieste di partecipazione alle competenti sedi dell'accesso regionale».

Articolo 4.**4.1**

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

4.2

Al comma 3 sopprimere la lettera e).

Articolo 5.**5.1**

Al comma 1 dopo le parole: «a registrare e trasmettere» inserire le seguenti: «, valutando anche l'opportunità tecnica e comunicativa di utilizzare materiale registrato fornito dal soggetto richiedente,».

5.2

Al comma 1 aggiungere infine i seguenti periodi: «La conduzione delle trasmissioni è affidata ad un giornalista della società concessionaria del servizio pubblico. È in ogni caso garantita la facoltà degli accedenti di determinare in modo del tutto autonomo i contenuti della trasmissione che li riguarda, fatte salve, per quanto riguarda le modalità di attuazione del programma, l'autonomia professionale e la libertà di informazione e di critica riconosciute al giornalista a norma dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.».

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2004

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni si cui si apre un dibattito, nel quale intervengono il senatore BRUTTI e i deputati CICCHITTO e GAMBA.

La seduta termina alle ore 14,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2004

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,30.

INDAGINE CONOSCITIVA SUI RAPPORTI TRA IL SISTEMA DI GESTIONE DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA E LE AMMINISTRAZIONI LOCALI

Audizione del Ministro per gli affari regionali, senatore Enrico La Loggia
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi i temi oggetto dell'audizione del Ministro per gli affari regionali, senatore Enrico La Loggia.

Il senatore Enrico LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il presidente Tommaso FOTI, a più riprese e il deputato Aldo CENNAMO (*DS-U*).

Risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni, il senatore Enrico LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, ringrazia per l'intervento svolto e dichiara, quindi, conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2004

Presidenza del Vice Presidente
Sabatino ARACU

La seduta inizia alle ore 9.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione del Presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, geom. Fausto Savoldi, e di altri rappresentanti della Cassa su aspetti inerenti il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004

L'audizione informale è stata svolta dalle ore 8,40 alle ore 9.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale – Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CPG)
(Seguito esame e conclusione)

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente*, esprime in apertura di seduta, a nome anche del Presidente Francesco Amoroso e dell'intera Commissione, gli auguri di pronta guarigione all'onorevole Emerenzio Barbieri.

Introduce quindi i temi oggetto dell'esame.

Il deputato Valter ZANETTA, *relatore*, anche sulla base degli elementi emersi nel corso dell'audizione informale precedentemente svolta, formula la seguente proposta di considerazioni conclusive al bilancio consuntivo 2003 e preventivo 2004 della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati

il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi alla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti;

premessi che:

a) il 2003 è stato per la Cassa un anno tendenzialmente positivo, e non solo per la gestione previdenziale (anche se il saldo della stessa risulta in riduzione rispetto a quello dell'esercizio 2002), ma anche per quella degli impieghi immobiliari e mobiliari che l'anno precedente, non aveva permesso di apprezzare a livello di risultato economico complessivo i miglioramenti realizzati nella gestione previdenziale;

b) più, in particolare, nel 2003 la gestione patrimoniale chiude con un avanzo di 38,4 mln di euro, al netto dell'accantonamento netto disposto per 28,1 mln di euro, in via prudenziale, al fondo oscillazione titoli in gestione;

c) è da evidenziare per quanto attiene la gestione "istituzionale" della Cassa, ossia quella previdenziale che i risultati conseguiti dalla stessa esprimono l'impegno della Cassa nelle attività di monitoraggio della propria platea di iscritti e di gestione, anche in "via normativa", della problematica connessa alle due diverse velocità di evoluzione degli iscritti rispetto ai pensionati, che ha determinato in passato la costante flessione dal rapporto iscritti/pensionati;

d) nel 2003 l'indice di copertura della spesa pensionistica, grazie ad un aumento del gettito contributivo superiore a quello dell'onere pensionistico è migliorato passando dall'1,08 del 2002 all'1,16 del 2003 e tale indice, secondo le previsioni formulate dalla Cassa, dovrebbe mantenersi ancora nel 2008 superiore all'unità, precisamente pari a 1,03, dato che a fronte di un gettito contributivo pari a 302,5 mln di euro, le prestazioni pensionistiche sono state stimate pari a 294,7 mln di euro;

e) se a livello di conto economico si apprezzano i risultati conseguiti dalla Cassa, un punto sul quale è importante che la stessa continui ad investire, è quello relativo all'efficienza intesa come grado di evasione delle pratiche e dei ricorsi;

f) aree di miglioramento si ravvisano in ordine ai tempi medi di liquidazione delle prestazioni; anche se è da segnalare come la Cassa nel corso del 2003 abbia già rivisto la propria struttura organizzativa nell'ottica di incrementare il proprio livello di efficienza;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

a) occorre porre in essere interventi volti a migliorare il grado di evasione delle pratiche e dei ricorsi e ad accorciare i tempi medi di liquidazione delle prestazioni».

La Commissione approva la proposta del relatore di considerazioni conclusive.

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione al Parlamento.

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale – Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all'Ente nazionale previdenza assistenza consulenti del lavoro – ENPACL

(Esame e conclusione)

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilancio consuntivo 2003 e sul bilancio preventivo 2004 relativa all'Ente nazionale previdenza assistenza consulenti del lavoro sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il senatore Antonio VANZO, *relatore*, propone di deliberare l'espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (ENPACL);

premessi che:

a) anche per il 2003, la gestione caratteristica dell'ENPACL non presenta particolari criticità di breve periodo, come dimostrato dal saldo ampiamente positivo tra le entrate contributive e le prestazioni erogate (saldo 2003 pari a 34,3 mln di euro contro i 32,4 mln di euro dell'esercizio precedente);

b) è necessario peraltro monitorare l'evoluzione del rapporto iscritti/pensionati che, a causa della diversa velocità di crescita degli iscritti da una parte e degli aventi diritto alle prestazioni previdenziali dall'altra, negli ultimi anni ha registrato una sia pur lieve flessione;

c) avendo a riferimento il periodo compreso tra il 1996 ed il 2003, si evince infatti come il rapporto sia passato da 4,32 iscritti per pensionato (dato 1996: 17.022 iscritti a fronte di 3.940 pensionati) al valore di 3,94 (dato 2003: 20.040 iscritti a fronte di 5.085 pensionati), mentre per il 2004, lo stesso è previsto che si attesti sul valore di 3,78 (20.300 iscritti a fronte di 5.365 pensionati);

d) per quel che riguarda il patrimonio immobiliare, lo stesso risulta ben distribuito tra le diverse forme di destinazione, mentre la redditività lorda si attesta su un valore pari al 4,08 per cento;

e) per quel che riguarda il patrimonio finanziario, occorre sottolineare che esso è aumentato nella propria consistenza di bilancio raggiungendo il valore di 232,7 mln di euro (204,1 mln di euro al 31.12.2002), mentre per quel che riguarda la redditività dello stesso, si evidenzia in particolare come nel 2003 le gestioni patrimoniali, da una parte, hanno con-

tabilizzato una perdita di 600 mila euro (ricavi per 5,6 mln di euro e costi per 6,2 mln di euro), dall'altra hanno recuperato in termini di valore di mercato in misura pari al circa il 5,7 per cento, raggiungendo il valore di 91,4 mln di euro a fine 2003;

f) sostanzialmente stabili ed in linea con il dato 2002 i costi di gestione, mentre per quel che riguarda l'efficienza operativa dell'ENPACL, si segnalano aree di miglioramento per quanto riguarda il grado di evasione delle pratiche e dei ricorsi;

g) tempestivi, invece, i tempi medi di liquidazione delle pensioni; esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

b) occorre porre in essere interventi volti a migliorare il grado di evasione delle pratiche e dei ricorsi».

La Commissione approva la proposta del relatore di considerazioni conclusive.

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione al Parlamento.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) richiede chiarimenti in ordine al numero dei dipendenti del comparto pubblico.

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale – Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all'Ente di previdenza dei periti industriali – EPPI

(Esame e conclusione)

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilancio consuntivo 2003 e sul bilancio preventivo 2004 relativa all'Ente di previdenza dei periti industriali (EPPI) sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il senatore Antonio VANZO, *relatore*, propone di deliberare l'espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati

il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi all'Ente di previdenza dei periti industriali (EPPI);

premessi che:

a) la giovane età dell'Ente non permette di svolgere particolari riflessioni in ordine alla sostenibilità di medio-lungo periodo;

b) l'aspetto sul quale occorre focalizzare l'attenzione è dunque quello relativo alla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare che, tra l'altro, è essenzialmente quello che spiega il delta (+29 per cento) tra l'avanzo di esercizio 2002 e quello registrato a consuntivo 2003;

c) nel 2003, infatti, l'Ente ha dimostrato di essersi impegnato proficuamente nell'attività di messa a reddito dei propri immobili da reddito, con conseguente impatto positivo sulla redditività del patrimonio e per il 2004 la previsione è che la sfittanza sia pari a zero e la redditività si attesti sul 5,2 per cento;

d) per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, si osserva che la relativa composizione riflette la scelta di prudenza dell'Ente per forme di investimento a più elevato rischio e quindi la decisione di sottopesare il comparto azionario che incide per il 20%, mentre per quel che riguarda la redditività dello stesso si considerano positiva la ripresa di valore del comparto azionario e soddisfacenti i proventi realizzati nell'ambito del comparto obbligazionario nonché la riduzione della voce minusvalenze su titoli;

e) per quel che riguarda i costi di gestione, si sottolinea che l'Ente dimostra attenzione al contenimento delle spese, in particolare quelle relative al personale;

f) la struttura organizzativa continua, infatti, ad essere molto snella nonostante gli incrementi dei volumi di attività legati all'ampliamento progressivo del numero di clienti-utenti nonché alle dimensioni del patrimonio gestito;

g) questa scelta non determina peraltro una riduzione del livello di servizio per i propri associati, dato che i tempi di liquidazione delle prestazioni, pari a 60 giorni, sono in linea con la media degli altri Enti, mentre margini di miglioramento si segnalano in ordine al grado di evasione delle pratiche;

esprime:

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

c) occorre porre in essere interventi volti a migliorare il grado di evasione delle pratiche e dei ricorsi».

Intervengono per formulare osservazioni, i senatori Tiziano TREU (MARGH) e Antonio PIZZINATO (DS-U).

La Commissione approva quindi la proposta del relatore di considerazioni conclusive.

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione al Parlamento.

La seduta termina alle ore 9,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2004

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 20,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, comunica che la Commissione potrà avvalersi della seguente consulenza:

Avv. Gabriella ZIMPO, a tempo parziale, consulente per le questioni giuridiche concernenti la materia delle adozioni e affidamento, anche in relazione alle attività connesse all'indagine conoscitiva su tale materia (dal 1° ottobre al 30 novembre 2004).

La Commissione concorda.

INDAGINE CONOSCITIVA SU ADOZIONI E AFFIDAMENTO

Bozza del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva su adozioni e affidamento
(Seguito dell'esame e rinvio)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ricorda che prosegue oggi l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle adozioni e affidamento, iniziato nella seduta del 13 ottobre 2004, nella quale è stato deliberato di calendarizzare almeno altre due sedute per procedere all'eventuale formulazione di osservazioni da parte dei colleghi e

giungere all'approvazione finale del documento stesso entro il termine del 31 ottobre 2004.

Seguono interventi dei deputati Marida BOLOGNESI (DS-U), Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, e Gianni MANCUSO (AN).

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, dopo aver sottolineato l'opportunità che la Commissione, successivamente all'approvazione del documento conclusivo, si occupi, di concerto con il Ministero degli affari esteri, della elaborazione di possibili linee guida su una serie di tematiche già toccate dal predetto documento, avverte che il termine per la presentazione di eventuali osservazioni scritte alla bozza di documento conclusivo è fissato per lunedì 25 ottobre 2004, in modo che nella seduta serale di martedì 26 ottobre 2004 la Commissione possa valutarne l'eventuale recepimento, prima della votazione del documento. Fa presente, al riguardo, che sarà inviata una comunicazione scritta in tal senso a tutti i componenti della Commissione, nonché ai parlamentari che non sono membri della Commissione i quali abbiano presentato proposte di legge in materia di adozioni e affidamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, giovedì 21 ottobre 2004 alle ore 14.

La seduta termina alle ore 21.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2004

Presidenza del Presidente
Flavio TANZILLI

UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 20,10 alle ore 20,30.

COMMISSIONE PLENARIA

La seduta inizia alle ore 20,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone, conformemente a quanto convenuto nella odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di autorizzare l'avvocato Simone Sabattini, consulente della Commissione, a recarsi presso l'archivio del Comando Regione Emilia Romagna dell'Arma dei carabinieri, presso il Comando dei carabinieri di Vergato, presso le stazioni dei carabinieri di Lizzano in Belvedere, Grizzana Morandi e Gaggio Montano al fine di selezionare e, ove nulla osti, di procedere alla relativa riproduzione di materiale utile all'inchiesta parlamentare in relazione ai fatti oggetto dei procedimenti nn. 934, 935, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949 del Registro generale notizie di reato.

La Commissione concorda.

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito il seguente atto riservato:

dal procuratore militare della repubblica presso il Tribunale militare di Roma, dottor Antonino Intelisano, copia di una sua lettera inviata

alla Procura generale della repubblica presso la Corte militare di appello di Roma e trasmessa, per conoscenza, al presidente della Commissione in data 14 ottobre 2004.

La Commissione prende atto.

Audizione del dottor Giuseppe Scandurra, procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione

(Svolgimento e conclusione)

Flavio TANZILLI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta).

Flavio TANZILLI, *presidente*, ringrazia il dottor Giuseppe Scandurra, *procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione*, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione. Ricorda a tutti i presenti di non divulgare il contenuto della seduta segreta.

La seduta termina alle ore 10,30.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2004

378^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 9,15.

(3104) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra gli ulteriori emendamenti 1.0.100/1, 1.0.100/2, 1.0.100/3, 1.0.100/4, 1.0.100/5, 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/8, 1.0.100/9, 1.0.100/10, 1.0.100/11, 1.0.100/12 e 1.0.100/20, trasmessi dall'Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che l'emendamento 1.0.100/2 è identico alle proposte 2.0.8 e 4.0.3, sulle quali la Commissione ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala altresì i seguenti emendamenti da cui potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri: 1.0.100/3 (in quanto sopprime nell'emendamento 1.0.100 l'individuazione del gestore mediante procedura di evidenza pubblica) e 1.0.100/11 (in quanto sopprime l'estensione alle concessioni in essere del nuovo sistema di controlli, verifiche e sanzioni di cui al comma 3 della proposta 1.0.100). Rileva, inoltre, che occorre valutare gli effetti finanziari sulla gestione del demanio deri-

vanti dalla proposta 1.0.100/4, qualora la separazione tra titolarità giuridica (posta in capo all'ENAC) e gestione commerciale (trasferita al gestore) delle concessioni aeroportuali, possa determinare un deprezzamento del valore dei beni oggetto della concessione. In merito all'emendamento 1.0.100/5, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla soppressione del sistema di controlli, verifiche e sanzioni sulle concessioni delle gestioni aeroportuali di cui al comma 3 dell'emendamento 1.0.100, qualora ciò possa determinare anche la soppressione dei controlli previsti a legislazione vigente (posto che la proposta 1.0.100 si pone come sostitutiva di tutta l'attuale disciplina di settore). Segnala, poi, che occorre valutare se l'emendamento 1.0.100/9 sia idoneo a superare i rilievi emersi in relazione alla proposta 1.0.100, posto che permane il riferimento all'estensione delle concessioni in essere, e che tuttavia la durata delle concessioni stesse viene limitata a trent'anni e viene previsto l'affidamento generalizzato mediante bando pubblico. Analogamente, occorre altresì valutare se sia idoneo a superare i rilievi emersi sulla proposta 1.0.100 l'emendamento 1.0.100/20 del relatore, tenuto conto che sopprime la possibilità di estensione delle concessioni in essere, prevedendo l'affidamento diretto per i gestori parziali e l'assegnazione mediante gara pubblica per quelli totali. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti 1.0.100/1, 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/8, 1.0.100/10 e 1.0.100/12.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti evidenziati dal relatore osservando, in particolare, che la proposta 1.0.100/20, in assenza di specifica relazione tecnica, non appare idonea a superare le obiezioni emerse a proposito dell'emendamento 1.0.100.

Il relatore GRILLOTTI (AN) rileva che il richiamo posto dal subemendamento 1.0.100/20 alla legislazione vigente sembra avvalorare il carattere non oneroso della proposta.

Il senatore IZZO (FI) sottolinea che, stante la delicatezza e la complessità della materia oggetto degli emendamenti in esame, appare necessario acquisire tutti gli elementi di chiarimento utili prima di procedere all'emissione di un parere di nulla osta.

Il senatore MORANDO (DS-U) osserva che, considerato che la proposta 1.0.100/20 contempla l'affidamento di concessioni senza gara, appare difficile escludere l'insorgere di effetti finanziari in assenza di un'apposita relazione tecnica che fornisca precisazioni al riguardo.

Il presidente AZZOLLINI, stante l'assenza di una relazione tecnica o, comunque, di una nota di chiarimento da parte delle competenti amministrazioni sugli effetti della proposta 1.0.100/20 e alla luce dei rilievi emersi sugli altri emendamenti evidenziati nel dibattito, propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La

Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.0.100/1, 1.0.100/2, 1.0.100/3, 1.0.100/4, 1.0.100/5, 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/8, 1.0.100/9, 1.0.100/10, 1.0.100/11, 1.0.100/12 e 1.0.100/20, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.0.100/2, 1.0.100/3, 1.0.100/11, 1.0.100/4, 1.0.100/5, 1.0.100/9 e 1.0.100/20, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del Presidente.

(3038) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, replicando alle osservazioni esposte dal relatore nella precedente seduta, conferma la quantificazione dell'onere indicato nella relazione tecnica e relativo al previsto scambio di cinque esperti, ricercatori e docenti (in attuazione degli articoli 3, 5, 16, 17 e 18 dell'Accordo), precisando che la previsione di spesa relativa alle 20 unità angolane (articoli 16 e 17) che frequenteranno in Italia i previsti corsi di formazione scientifica, con gli indicati soggiorni di breve e lunga durata, si basa sui dati forniti dal Ministero degli affari esteri a seguito delle intese raggiunte con il Paese contraente. Segnala, inoltre, che non vengono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in relazione alla possibilità di apportare eventuali modifiche all'Accordo (articolo 24) e che, qualora si verifichi nel prosieguo tale ipotesi e venga modificato l'attuale quadro normativo, sarà necessario predisporre un apposito provvedimento legislativo per la copertura dei relativi oneri. Per quanto riguarda l'articolo 7, segnala che esso riveste carattere del tutto programmatico e non necessita di alcuna quantificazione della spesa. In relazione alla disposizione prevista all'articolo 12, fa poi presente che essa riguarda la collaborazione tra gli organismi radiotelevisivi dei rispettivi Paesi e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Per quanto riguarda l'articolo 14, relativo all'intervento per lo sport e la gioventù, rileva che esso non prevede, allo stato attuale, alcuna spesa per il bilancio dello Stato: detta disposizione, infatti, ha carattere del tutto programmatico. Peraltro, l'eventuale intervento per la tutela dei diritti umani e delle minoranze etniche, previsto all'articolo 15, esula dalla quantificazione della spesa prevista per il presente accordo. Infatti, qualora vengano previste iniziative in tale settore, si provvederà con gli stanziamenti già autorizzati allo scopo dalle specifiche Convenzioni ed

Accordi internazionali in vigore per detta materia. In merito alla partecipazione alle riunioni della Commissione mista, prevista dall'articolo 21, conferma il numero di quattro funzionari italiani e che la prima riunione si terrà a Luanda nell'anno 2007. In relazione all'esame del provvedimento, che viene discusso per la prima volta, fa presente, altresì, che si rende opportuno aggiornare la clausola finanziaria di cui all'articolo 3 con la decorrenza dell'onere dall'anno 2005 e l'imputazione della spesa al bilancio triennale 2005-2007, segnalando, infine, che il provvedimento in esame resta subordinato alla preventiva approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2005. Conferma, tuttavia, in alternativa, l'impegno del Governo ad assicurare un *iter* sollecito del provvedimento in esame al fine di giungere alla sua approvazione definitiva entro la fine del corrente esercizio finanziario.

Il presidente AZZOLLINI, alla luce dei chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo, tenuto altresì conto dei criteri convenuti dalla Commissione bilancio, nella seduta di ieri, in merito alla valutazione dei provvedimenti (e, segnatamente, dei disegni di legge di ratifica di accordi internazionali) esaminati in pendenza della sessione di bilancio in Parlamento, e stante l'impegno assunto dal Governo ad adoperarsi per un rapido *iter* del provvedimento in esame, tale da assicurare la sua approvazione prima della chiusura del corrente esercizio finanziario, propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, con i seguenti presupposti:

che gli oneri indicati nella relazione tecnica e relativi al previsto scambio di cinque esperti, docenti e ricercatori, di cui agli articoli 3, 5, 16, 17 e 18 dell'Accordo oggetto del provvedimento, nonché all'accoglienza di venti studenti o ricercatori angolani, di cui agli articoli 16 e 17, risultino correttamente quantificati;

che non vi siano ulteriori oneri derivanti dall'Accordo, oltre a quelli espressamente indicati nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3;

che la prima riunione in Angola della Commissione mista, di cui all'articolo 21 dell'Accordo, avverrà nel 2007 e che alle riunioni di tale Commissione partecipino fino a quattro funzionari italiani;

che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2005 e che gli oneri a partire dall'anno 2005 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007.».

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dichiara di concordare con tale proposta. La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(3099) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in merito ai chiarimenti richiesti nell'esposizione introduttiva svolta dal relatore nella precedente seduta, conferma la quantificazione dell'onere indicato nella relazione tecnica circa la partecipazione di quattro funzionari alle riunioni della Commissione mista e del Comitato per l'industria della difesa (di cui all'articolo 12 dell'Accordo), facendo presente che le relative riunioni si terranno, alternativamente, prima in Algeria e poi in Italia. Segnala, poi, che non vengono previste riunioni straordinarie, secondo quanto comunicato dal Ministero della difesa.

Fa presente, altresì, in merito al previsto scambio di Delegazioni militari e di personale (articolo 3, lettera f, ed articolo 6) che il relativo onere è limitato alle sole spese di viaggio, secondo il principio dello scambio accolto dalle Parti contraenti, e che le spese di soggiorno sono a carico del Paese ricevente. Il relativo invito viene assicurato in coincidenza della riunione prevista alternativamente nei rispettivi paesi, come indicato nel citato articolo 12. Conferma, inoltre, quanto indicato nella relazione tecnica circa l'esclusione di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, relativamente all'articolo 2, lettera c) (studi di ricerca), articolo 3, lettera a) (scambio di esperienze), articolo 3, lettera b) (invio di osservatori alle manovre), lettera c) (partecipazione ai corsi di perfezionamento) e lettera f) (inviti a conferenze), in quanto, in base all'esperienza verificatasi in precedenti analoghi accordi, le relative richieste vengono accolte da parte italiana soltanto previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente. Segnala, altresì, in merito alla clausola finanziaria (di cui all'articolo 3 del disegno di legge), che si rende opportuno aggiornare la decorrenza dell'onere dall'esercizio 2005, con imputazione della spesa al bilancio triennale 2005-2007, trattandosi di provvedimento che viene esaminato per la prima volta. Precisa, infine, che la definitiva approvazione del provvedimento resta in ogni caso subordinata alla preventiva approvazione della legge finanziaria per il 2005. Conferma, tuttavia, in alternativa, l'impegno del Governo ad assicurare un *iter* sollecito del provvedimento in esame al fine di giungere alla sua approvazione definitiva entro la fine del corrente esercizio finanziario.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto dei chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo, in analogia con la decisione testé assunta dalla Commissione in relazione all'esame del disegno di legge n. 3038, propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, con i seguenti presupposti:

che nel 2005 la riunione della Commissione mista e del Comitato misto, di cui all'articolo 12 dell'Accordo oggetto del provvedimento, si tenga in Italia e che alle riunioni di tali organismi partecipino complessivamente non più di quattro funzionari italiani;

che non vi siano ulteriori oneri derivanti dall'Accordo, oltre a quelli espressamente indicati nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, che risultano correttamente quantificati nella relazione tecnica;

che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2005 e che gli oneri a partire dall'anno 2005 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007».

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dichiara di concordare con tale proposta. La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(3100) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2003*

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in ordine ai rilievi espressi dal relatore nella precedente seduta, conferma la quantificazione dell'onere indicato nella relazione tecnica circa la partecipazione di cinque funzionari alle riunioni per consultazioni (di cui all'articolo 14 dell'accordo in oggetto) per l'esame dei programmi operativi e per il completamento dell'accordo stesso. Segnala, inoltre, che le relative riunioni si terranno, alternativamente, prima in Serbia e Montenegro, nel 2007, e poi in Italia e che non vengono previste riunioni straordinarie, secondo quanto comunicato dal Ministero della difesa. Conferma, altresì, quanto indicato nella relazione tecnica circa l'esclusione di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, relativamente alla partecipazione a simposi, conferenze, corsi e seminari (articolo 3, comma 5), alle esercitazioni ed attività di forma-

zione ed addestramento (articolo 2, commi 7 ed 11, ed articolo 3, comma 3), nonché allo scambio di osservatori alle esercitazioni militari, visite alle strutture militari e partecipazione alle attività sportive (articolo 3, commi 2, 3, 4, 6, e 8), in quanto, in base all'esperienza verificatasi in precedenti analoghi Accordi, le relative richieste vengono accolte da parte italiana soltanto previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente. Fa presente, inoltre, in merito alla clausola finanziaria (di cui all'articolo 3 del disegno di legge), che si rende opportuno aggiornare la decorrenza dell'onere dall'esercizio 2005, con l'imputazione della spesa al bilancio triennale 2005-2007, trattandosi di provvedimento che viene esaminato per la prima volta. Precisa, infine, che la definitiva approvazione del provvedimento resta in ogni caso subordinata alla preventiva approvazione della legge finanziaria per il 2005. Conferma, tuttavia, in alternativa, l'impegno del Governo ad assicurare un *iter* sollecito del provvedimento in esame al fine di giungere alla sua approvazione definitiva entro la fine del corrente esercizio finanziario.

Il presidente AZZOLLINI, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, come convenuto a proposito di analoghi disegni di legge di ratifica di accordi internazionali, propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, con i seguenti presupposti:

che non vi siano ulteriori oneri derivanti dall'Accordo, oltre a quelli espressamente indicati nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, i quali risultano correttamente quantificati nella relazione tecnica;

che la prima riunione di consultazione in Serbia e Montenegro, di cui all'articolo 3 dell'Accordo oggetto del provvedimento, avvenga in coerenza con la cadenza temporale della rispettiva norma di copertura e che a tali riunioni partecipino cinque funzionari italiani;

che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2005 e che gli oneri a partire dall'anno 2005 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007.».

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dichiara di concordare con tale proposta. La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,35.

379ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e trasporti Tassone ed i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e Magri.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(2108-2289-B) *Celebrazione del VI centenario della fondazione dell'Università degli studi di Torino*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Eufemi ed altri; Tessitore ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre scorso.

Il sottosegretario MAGRI, in merito alla richiesta di chiarimenti avanzata dal relatore nell'esposizione introduttiva, precisa che, a seguito di una verifica sulla disponibilità del Fondo ordinario di finanziamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 547, come rifinanziato dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350, conferma che il suddetto fondo presenta la disponibilità di un milione di euro necessaria per la copertura degli oneri di parte corrente recati dall'articolo 5, comma 1, del disegno di legge in titolo.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere non ostativo.

(2919) *Disciplina dell'apicoltura*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo, sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito e dei chiarimenti forniti nella nota tecnica presentata dal sottosegretario Armosino nella precedente seduta – da cui si evince il carattere trascurabile degli effetti finanziari delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 9 mentre nella stessa si esprime avviso contrario sulla copertura degli oneri successivi al corrente triennio con riferimento alla tabella C della legge finanziaria, disposta dall'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, in quanto, secondo il Governo, il conferimento del carattere permanente alle provvidenze previste dal disegno di legge in esame introdurrebbe eccessivi elementi di rigidità nella gestione della finanza pubblica – ritiene che sul testo del provvedimento si possa esprimere un parere di nulla osta condizionato alla soppressione del citato articolo 11, comma 1, ultimo periodo. Il disegno di legge sembra altresì rientrare tra quelli per cui è ammissibile, alla luce dei criteri adottati dalla Commissione bilancio, l'approvazione del presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermate, in quanto già indicate nelle relative finalizzazioni, le risorse degli accantonamenti di fondo speciale richiamate per la copertura degli oneri successivi all'anno 2004 e trattandosi di un provvedimento già approvato da un ramo del Parlamento.

Per quanto concerne gli emendamenti, ricorda l'avviso contrario espresso dal Governo nella citata nota depositata nella precedente seduta in ordine alle proposte 4.4, 4.5 e 11.1, riscontrando l'opportunità di esprimere al riguardo un parere conforme.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, preso atto, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo:

che le ulteriori risorse richiamate dall'articolo 5 del testo, a copertura degli oneri derivanti dalle attività ivi previste, in aggiunta a quelle indicate dall'articolo 11, corrispondono ad eventuali risorse comunitarie o nazionali che potrebbero essere destinate al settore apistico da altri provvedimenti;

che le minori entrate, derivanti dalla determinazione agevolata del reddito imponibile prevista a favore dei soggetti di cui all'articolo 9, hanno entità trascurabile, in considerazione dell'esiguità del volume d'affari e della scarsa numerosità dei contribuenti interessati;

esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, a condizioni che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 1 dell'articolo 11 venga soppresso l'ultimo periodo, nonché nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermate, in quanto già indicate nelle relative finalizzazioni, le risorse degli accantonamenti di fondo speciale utilizzate per la copertura dei correlati oneri successivi all'anno 2004.

Esprime, altresì, parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 4.4, 4.5 e 11.1, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conviene con la proposta del Presidente.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(3104) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuto l'ulteriore emendamento 4.5/1 concernente la proroga, fino al 2006, dei contratti di personale assunto dall'ENAC con contratto a tempo determinato. Al riguardo, osserva che appare opportuno verificare la congruità della relativa clausola di copertura finanziaria, che si riferisce, comunque, a risorse disponibili nell'ambito del fondo speciale di parte corrente, nonché riscontra l'esigenza di precisare che la proroga avvenga sempre con contratto a tempo determinato. A tale proposito, precisa altresì che è pervenuta una nota tecnica dell'ENAC che conferma la quantificazione dell'onere indicata nell'emendamento in esame.

Il senatore IZZO (FI) chiede di acquisire chiarimenti sulla proposta in esame verificando, in particolare, se la stessa si riferisca a personale attualmente in servizio, tenuto conto, altrimenti, dell'esigenza di ricorrere ad apposite procedure di selezione di evidenza pubblica.

Il vice ministro TASSONE conferma la quantificazione dell'onere indicata nella nota citata dal Presidente e precisa che l'emendamento si riferisce esclusivamente a personale attualmente in servizio.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO rileva che in ordine alla proposta in esame non si riscontrano problemi di copertura finanziaria mentre i rilievi del senatore Izzo sembrano piuttosto attenersi a profili di merito.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito e dei chiarimenti forniti dai rappresentanti del Governo, propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 4.5/1 relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "è prorogato", delle seguenti: », con contratto a tempo determinato,».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(3135) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali

(Parere all'11^a Commissione su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore TAROLLI (*UDC*) illustra l'emendamento 1.0.1 relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al capoverso articolo 1-*bis* – che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) – per 24 mesi – e il trattamento di mobilità possano essere concessi dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali al personale dei vettori aerei e delle società da queste derivanti, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, ristrutturazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività – che, come osservato nella nota del Servizio del bilancio, sebbene il dato relativo al numero di fruitori indicato nella relazione tecnica risulti corrispondere a quello più volte riportato recentemente dagli organi di stampa circa gli esuberi occupazionali dell'Alitalia S.p.A., lo stesso sembra non tener conseguentemente conto della possibilità che altre società del settore possano accedere ai medesimi benefici previsti. Riscontra, pertanto, l'opportunità di acquisire chiarimenti dal Governo in ordine a tale ultima eventualità, alla luce degli andamenti congiunturali del settore della navigazione aerea. Rileva, inoltre, la necessità di un'indicazione più puntuale in ordine alla tempistica dello scaglionamento degli avvii dei lavoratori alla cassa integrazione, onde valutare compiutamente la correttezza della quantificazione per quanto attiene alla distribuzione dell'onere complessivo nell'arco degli anni considerati. Il Servizio del bilancio riscontra altresì l'esigenza di acquisire elementi di dettaglio in merito all'andamento delle entrate derivanti dall'assoggettamento alla contribuzione per i trattamenti in oggetto delle imprese del settore della navigazione aerea per gli anni successivi a decorrere dal 2006, al fine di chiarire, oltre al regime di deducibilità di tali contributi ed ai conseguenti effetti di minore entrata, innanzitutto le motivazioni sottese al cospicuo incremento delle stesse nel 2006 rispetto al 2005 – considerando che la tassa di ingresso alla mobilità non sarebbe presumibilmente operativa prima del 2007 – e poi l'andamento decrescente delle stesse negli anni successivi – atteso che il monte retributivo dovrebbe essere caratterizzato da una sostanziale stabilità. Osserva, altresì, che il servizio del bilancio segnala l'opportunità di prevedere l'esclusione dell'applicazione al caso in esame dei benefici di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 223 del 1991, al fine di evitare il sorgere di situazioni di contenzioso. Evidenzia inoltre che la limitazione dell'onere al 2010 presuppone che per gli anni successivi si realizzi un equilibrio tra contributi e prestazioni, il che andrebbe dimostrato.

In relazione all'utilizzo del Fondo per l'occupazione per fronteggiare temporaneamente gli eventuali maggiori oneri, osserva che la ridetermina-

zione (anche in diminuzione) degli interventi finanziati con il predetto fondo potrebbe rivelarsi non compatibile con la natura degli oneri stessi, in molti casi rappresentati da diritti soggettivi, non riducibili con atto regolamentare. Il Servizio del bilancio osserva infine, in relazione all'articolo 1-*bis*, comma 5, che preclude ai lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di CIGS e che non abbiano in precedenza optato per il «superbonus» di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 243 del 2004, la facoltà di esercitare tale opzione nel periodo di ammissione dell'impresa alla CIGS, che lo stesso sembra suscettibile di ridurre, sia pur in modo estremamente contenuto, i risparmi di spesa attesi dall'applicazione del cosiddetto «superbonus», poiché contrae la platea dei potenziali beneficiari.

In relazione al capoverso articolo 1-*ter*, che istituisce presso l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore della navigazione aerea interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da processi di mobilità ovvero sospesi temporaneamente dall'attività lavorativa, nonché per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale dei lavoratori medesimi, alimentato da un contributo sulle retribuzioni e da ulteriori contributi del sistema aeroportuale concordati fra gli operatori stessi, rileva che il Servizio del bilancio segnala che il valore dei suddetti contributi, sulla base del monte retributivo del settore, dovrebbe ammontare a circa 2,75 milioni di euro. Nel caso in cui tale somma sia ritenuta deducibile dal reddito imponibile ai fini Irpef (per i lavoratori) e Ires (per i datori di lavoro) – evenienza non esclusa dalla norma - si determinerebbe una contrazione del gettito fiscale, considerando le aliquote vigenti, non inferiore ad 1 milione di euro annui: ritiene, al riguardo, che sarebbe auspicabile un chiarimento. Inoltre, in riferimento al comma 3, riscontra l'esigenza di valutare l'opportunità di specificare che le prestazioni in argomento vengano commisurate e subordinate alla capienza del fondo.

In relazione al capoverso articolo 1-*quater*, segnala che il Servizio del bilancio osserva preliminarmente che la relazione tecnica non consente, sulla base dei dati forniti, una valutazione circa la correttezza della quantificazione, risultando priva delle indicazioni relative ai parametri retributivi e contributivi, nonché in ordine alla distribuzione nel tempo dei pensionamenti. Appare pertanto necessaria l'acquisizione di ulteriori informazioni. In ordine alle ipotesi assunte, osserva poi che andrebbe precisato il motivo alla base della esclusione *tout court* del personale femminile dall'accesso alla liquidazione, pro quota, delle pensioni in forma di capitale. Infine, in ordine al risparmio di spesa stimato per il 2004, andrebbero chiariti i motivi per cui, secondo la relazione tecnica, a fronte di un onere a normativa vigente pari a quasi 36 milioni di euro (di cui 34 attribuiti alle liquidazioni delle pensioni in forma di capitale), la normativa modificata, nonostante le altre agevolazioni riconosciute e la corresponsione degli arretrati spettanti ai soggetti già pensionati, determinerebbe un risparmio di spesa pari a 13 milioni di euro, evidentemente scontando l'eliminazione

dell'onere per la liquidazione delle pensioni in forma di capitale. La relazione tecnica, infatti, espressamente afferma che l'abolizione della capitalizzazione decorrerà dal 1° gennaio 2004. Tuttavia, sottolinea che il comma 3 dell'articolo in esame dispone tale abolizione solo a decorrere dal 2005. Quindi, anche senza considerare i possibili effetti di «fuga» ipotizzabili negli ultimi mesi dell'anno per effetto della modificazione *in peius* di tale aspetto del regime previdenziale, appare ragionevole supporre che anche per l'anno in corso si registrerà un onere, che risulterebbe, evidentemente, privo di copertura. In merito al comma 4, che contiene la stima dell'onere del citato articolo 1-*quater*, valutato in 28 milioni di euro annui dal 2006, e provvede alla sua copertura, per 5 milioni di euro, attraverso corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo stato dell'otto per mille, e, per 23 milioni di euro, a valere sul fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, rileva che il Servizio del bilancio ricorda che le risorse relative all'otto per mille sono per loro natura indeterminabili nel quantum e risultano essere già state ridotte in misura pari a 80 milioni di euro annui dall'articolo 2, comma 69, dell'ultima legge finanziaria (confermando comunque che i gettiti finora registrati, anche considerando la riduzione di spesa già intervenuta, eccedono notevolmente la cifra di 5 milioni di euro indicata ai fini di copertura). In relazione alla clausola di salvaguardia di cui al comma 6 andrebbe poi chiarito se gli interventi in parola siano riconducibili a spesa obbligatoria.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

Schema di regolamento ministeriale di modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, recante: «Riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi» (n. 411)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli, con rilievi)

Il relatore TAROLLI (*UDC*) illustra lo schema di regolamento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema in esame (non corredato di relazione tecnica) modifica l'organizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi, istituendo quattro nuovi uffici di livello dirigenziale non generale, di cui tre nell'amministrazione centrale (articolo 1) e uno in quella periferica (articolo 2), presso la sede di Ancona, già attiva come sede distaccata dell'ufficio di Firenze, nonché un nuovo laboratorio centrale di livello non dirigenziale a Roma (articolo 3). In base alla relazione illustrativa dello schema, tale riorganizzazione si è resa necessaria in seguito all'assunzione delle 239 nuove unità di personale (di cui 4 con qualifica dirigenziale) disposta dal decreto legge 27 gennaio 2004, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77).

Al riguardo, premessa la necessità di valutare l'opportunità di inserire un'apposta clausola di invarianza finanziaria, rileva comunque la necessità

di acquisire ulteriori informazioni sui criteri della suddetta riorganizzazione, al fine di verificare l'effettiva neutralità finanziaria della stessa, con particolare riferimento, anche in considerazione delle nuove assunzioni già effettuate, alle modalità di redistribuzione del personale, per numero e qualifiche, tra i vecchi ed i nuovi uffici. Inoltre, per quanto riguarda i nuovi uffici dirigenziali, riscontra l'esigenza di chiarire se alle esigenze derivanti dalla costituzione e del funzionamento degli stessi possa o meno farsi fronte con le risorse strumentali già a disposizione dell'Ispettorato, mentre, per quanto concerne il nuovo laboratorio centrale di Roma, premesso che l'articolo 3, comma 2, precisa che ci si avvarrà delle risorse strumentali del laboratorio preesistente, occorrerebbe altresì indicare le risorse di personale che verranno utilizzate per il funzionamento.

Il sottosegretario MAGRI, in relazione alle considerazioni del relatore, rileva che il provvedimento, pur non essendo corredato da un'apposita relazione tecnica risulta tuttavia accompagnato da una relazione illustrativa che evidenzia in maniera esaustiva che il regolamento non comporta maggiori oneri. Concorda, inoltre, con il relatore sull'opportunità di inserire nell'articolato un'apposita clausola di invarianza finanziaria. Relativamente, poi, alla necessità di dimostrare l'effettiva neutralità finanziaria del regolamento ministeriale in oggetto, rileva come concreti elementi siano stati forniti nella citata relazione introduttiva. Per quanto attiene, poi, all'istituzione di quattro nuovi uffici di livello dirigenziale non generale, fa presente, come evidenziato nella relazione illustrativa, che verranno utilizzate per il loro funzionamento le strutture ed i locali già esistenti. Infine, per quanto concerne le risorse di personale necessarie per il funzionamento del nuovo laboratorio centrale di Roma, ritiene che le stesse dovranno essere reperite nell'ambito del personale attualmente in servizio.

Il presidente AZZOLLINI propone di conferire mandato al relatore a redigere uno schema di osservazioni del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di regolamento in titolo, nel presupposto che dalla riorganizzazione ivi prevista non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in considerazione delle comunicazioni del Governo secondo cui:

la distribuzione del personale, compreso quello di recente assunzione, tra gli uffici vecchi e nuovi, è stata effettuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2004, tenendo conto anche delle nuove unità di personale derivanti dall'aumento di organico autorizzato dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, i cui costi risultano già coperti dalla disposizione di cui all'articolo 2-ter della suddetta legge;

alle esigenze derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dei nuovi uffici dirigenziali si farà fronte con le risorse già a disposizione dell'Ispettorato, tenuto conto che l'ufficio di Ancona si installerà nei locali già occupati dall'attuale sezione distaccata dell'ufficio di Firenze e che

la costituzione dei tre nuovi uffici dirigenziali a livello centrale comporta solo una redistribuzione dei compiti già assegnati alla struttura dalla legislazione vigente;

per il laboratorio centrale di Roma si utilizzeranno le strutture ed il personale già operanti presso l'attuale sede distaccata di Roma del laboratorio di Perugia, nonché il personale successivamente assegnato a seguito delle nuove assunzioni operate dalla legge n. 77 del 2004;

esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli.».

La Sottocommissione approva infine la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2004

8^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Agoni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 2^a e 13^a riunite:

(3027) NESSA. – *Modifiche al codice penale in materia di delitti contro l'ambiente, e disposizioni per combattere il fenomeno della criminalità in ambito ambientale:* parere favorevole;

(1816) RIPAMONTI. – *Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali di una sezione specializzata per i reati ambientali:* parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Giovedì 21 ottobre 2004, ore 14

Indagine conoscitiva su adozioni e affidamento:

- Seguito dell'esame della bozza del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva su adozioni e affidamento.
-

COMITATO PARLAMENTARE di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedì 21 ottobre 2004, ore 9

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa:

- Audizione del Direttore dell'Ufficio Regionale per il Mediterraneo e Capo Missione in Italia dell'OIM, dottor Peter Schatzer.
-